SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA —

237° SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1965

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI, indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

ASSEMBLEA DELL'UNIONE DELL'EURO- PA OCCIDENTALE	concluso a Roma il 10 agosto 1964» (966) (Approvato dalla Camera dei deputati):
Annunzio di Raccomandazioni . Pag. 12557	Valsecchi Pasquale Pag. 12560
COMMEMORAZIONE DEL SENATORE MI- CHELE BARBARO PRESIDENTE	Seguito della discussione: « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso » (946); « Attuazione del regime dei prelievi nei settori
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso » (972-Urgenza) di iniziativa dei senatori Salari e Trabucchi. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 946: PRESIDENTE
Seguito della discussione e approvazione: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazio- ne dei lavoratori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni,	COMPAGNONI

237° SEDUTA ASSEMBLEA - RESOC	conto stenografico 10 Febbraio 1965
MARCHISIO Pag. 12608 MONNI 12600 SCHIAVONE 12583 TOLLOY 12598 TOMASSINI 12587 TREMELLONI, Ministro delle finanze 12593 TRIMARCHI 12578 VALLAURI 12611	Per lo svolgimento: PRESIDENTE
Valsecchi, Sottosegretario di Stato per le finanze	N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.

Assemblea - Resoconto stenografico

10 Febbraio 1965

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

ZANNINI, Segretario, dà lettura del p:ocesso verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cenini per giorni 4, De Dominicis per giorni 10 e Zannier per giorni 8.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di Raccomandazioni approvate dall'Assemblea dell'UEO

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale ha trasmesso il testo di quattro Raccomandazioni approvate da quella Assemblea nel corso della Sessione tenutasi a Parigi dal 1º al 4 dicembre 1964.

Le Raccomandazioni riguardano:

lo stato della sicurezza europea e gli aspetti della strategia occidentale;

l'unità di azione, l'unione politica e l'UEO;

il ruolo dell'UEO nei rapporti economici fra la Gran Bretagna e la Comunità economica europea;

il futuro politico della NATO.

Copia dei testi anzidetti sarà inviata alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri).

PRESIDENTE. La seduta è aperta | Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

> PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputato Dosi. - « Modi d'impiego delle riserve matematiche, delle cauzioni, dei fondi di riserva, delle riserve premi e delle altre disponibilità patrimoniali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese private » (932), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di

1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

Deputati Baslini e Botta. — « Istituzione dell'ora estiva dal 30 aprile al 30 settembre di ogni anno » (810-Urgenza), con modificazioni e con il seguente nuovo titolo: « Istituzione dell'ora estiva dal 22 maggio al 24 settembre di ogni anno a decorrere dal 22 maggio 1966 ». [Con l'approvazione del detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: GRASSI ed altri. — « Istituzione della ora legale dal 1º giugno al 15 ottobre di ogni anno » (488-*Urgenza*)];

« Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate » (980);

Assemblea - Resoconto stenografico

10 FEBBRAIO 1965

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputati Leone Raffaele ed altri. — « Norme interpretative e modificative della legge 28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica » (656-B);

11^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

D'Errico ed altri. — « Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti » (646).

Commemorazione del senatore Michele Barbaro

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).

Onorevoli colleghi, la serie dei nostri lutti non ha tregua. La vita ancor piena di energie, esuberante di volontà e di azione, cede il passo alle forze misteriose che travolgono speranze, tempo e fortuna.

La sera del 3 febbraio — stroncato da un malore improvviso mentre teneva un discorso in seno al Consiglio comunale nella sua città — è morto a Reggio Calabria il senatore Michele Barbaro.

Dolore ed emozione colmano il nostro animo nel momento in cui, secondo la consuetudine, ci accingiamo a rammentare, affinchè il ricordo resti negli atti del Senato, quelle elette doti di ingegno e di cuore che rendono indimenticabile la memoria e la cara persona del collega scomparso e fanno ancor più accorato il rammarico per una così grave, inopinata perdita.

Il senatore Michele Barbaro era nato a Reggio Calabria il 23 maggio 1894. Laureato in giurisprudenza, in scienze economiche e in statistica, avvocato e docente in matematica finanziaria e attuariale all'Università di Messina, agricoltore, entrò nella vita politica nel 1924 e fu più volte deputato. Nel 1943, in momenti particolarmente drammatici, resse le sorti dell'Amministrazione comunale di Reggio Calabria.

Valoroso combattente della prima guerra mondiale, nella seconda ricoprì il grado di tenente coionnello degli alpini. Mutilato di guerra, decorato al valor militare, era Presidente dell'Associazione mutilati del capoluogo calabrese e membro del Direttivo dell'Associazione nazionale combattenti.

Iscritto al Movimento sociale italiano fino dai primi anni della costituzione del partito, nel 1950 entrò a far parte del Comitato centrale.

Eletto al Senato per la seconda legislatura nel 1953 e rieletto nel 1958 e nel 1963 per le legislature successive, Michele Barbaro riprese il suo posto nella vita pubblica e, con il suo entusiasmo, la sua dottrina, la sua esperienza e la sua infaticabile attività, seppe recare un contributo prezioso ai lavori delle Commissioni istruzione e lavori pubblici, delle quali fece parte, e dell'Assemblea, che fu testimone dei suoi numerosissimi interventi, che si estendevano dalle materie di politica economica e finanziaria all'agricoltura, ai lavori pubblici, con particolare riguardo al Mezzogiorno d'Italia, ai problemi dell'istruzione, della cultura e della tutela del patrimonio artistico.

Sempre presente in quest'Aula, parlò ogni anno sulla maggior parte dei bilanci in discussione e svolse una mole di lavoro che era pari soltanto all'inesauribile slancio della sua vitalità. Ogni argomento non poteva concludersi per lui se non con un ordine del giorno, sulla efficacia del quale egli stesso si diceva scettico, ma che riteneva di dover sempre proporre con brevi, vivaci parole, affinchè fosse traccia di problemi sempre attuali e non sempre del tutto affrontati e risolti.

Aveva un grande rispetto per gli organi dello Stato: quando protestava o dissentiva, lo faceva con garbo e, se le sue parole o il calore oratorio oltrepassavano la misura, se ne doleva e faceva ammenda. Per educazione e sentimento era ossequiente alle istituzioni dello Stato. Quando il Presidente della Repubblica, nel gennaio scorso, onorò della sua visita il Senato, nella sala Maccari, il se-

Assemblea - Resoconto stenografico

10 Febbraio 1965

natore Barbaro volle essergli presentato per stringergli la mano e porgergli il suo personale saluto.

La sua vigorosa oratoria, sorretta dalla diretta conoscenza degli argomenti e nella quale si esprimeva la sua appassionata partecipazione, sottolineò così i dibattiti di grande rilievo come quelli di interesse locale e seppe trovare accenti di commossa efficacia tutte le volte che si levò a difendere gli interessi della benemerita categoria dei mutilati e dei combattenti e le aspirazioni e le necessità della sua nobile regione. Alla Calabria, infatti, egli riservò ogni sua più genuina energia, fino al sacrificio supremo, compiutosi nell'assise comunale alla quale era stato eletto per tre volte consecutive e dove aveva svolto, com'era suo imperativo morale, un ruolo di primissimo piano.

Onorevoli colleghi, nell'arco di un cinquantennio di infaticabile attività è racchiusa la vicenda di Michele Barbaro: specchio di un'esistenza generosa e appassionata come poche altre, vissuta nella quotidiana battaglia per l'affermazione degli ideali, ai quali egli aveva dedicato, senza risparmio, tutte le energie della sua eletta mente e del suo grande cuore.

Un fuoco interiore animava la sua nobile figura di gentiluomo di antico stampo che, pur nella foga della polemica politica, era incapace di rancore e che sapeva conciliare la severità della dottrina con la vastità e la varietà degli interessi culturali e con la più immediata sensibilità ai problemi sociali ed economici della sua gente e del suo tempo.

Un crogiolo di idee, di entusiasmi, di iniziative che si rifletteva anche nel tratto esterno dell'esuberante vitalità che era caratteristica della sua cara persona e che si componeva con l'affabilità del tratto e con la nobiltà del sentire. E il suo sentire era veramente alto. Egli, credente, ha raggiunto nei cieli della eternità le altezze verso le quali, fuori dalla politica terrena e dalle divergenze di parte, anelava il suo spirito irrequieto, sempre bramoso di bene.

Dinanzi al gravissimo lutto che colpisce oggi il Senato con la perdita di un collega così attivo e così valoroso per dottrina e per dedizione all'Istituto parlamentare, il nostro animo è pervaso dalla commozione, che rende generale e sincero il rimpianto di tutti i settori dell'Assemblea.

Vittima della sua stessa generosità, Michele Barbaro è caduto nella trincea di combattente, lasciando un vuoto incolmabile dietro di sè.

Il Senato della Repubblica, inchinandosi reverente alla sua memoria, rivolge i sensi del più profondo cordoglio alla moglie e alle figlie dello scomparso, così atrocemente colpite, e al Gruppo parlamentare del Movimento sociale, che perde il suo amato e autorevole Vice Presidente.

Sentimenti di solidarietà il Senato rivolge anche alla terra di Calabria, che piange la perdita di un figlio così generoso.

GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si associa alle nobili, complete parole di rievocazione della figura del senatore Barbaro pronunziate dal Presidente del Senato, ed alle quali nulla saprebbe aggiungere se non il commosso, reverente ricordo e l'invio di vive, sentite condoglianze alla famiglia, al suo Pantito e alla terra di Calabria, di cui fu una delle più nobili espressioni.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964 » (966) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbraio 1965

concluso a Roma il 10 agosto 1964 », già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pasquale Valsecchi. Ne ha facoltà.

VALSECCHI PASQUALE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò che è un vero peccato che l'argomento sul quale stiamo concludendo, che impegna con tanta larga partecipazione le due Camere svizzere, sia stato esamunato dal nostro Senato con scarsa presenza, ma non certo con scarso impegno, a causa delle proibitive condizioni atmosferiche che ieri imperversavano su Roma e sull'Italia. E un peccato, perchè c'era e c'è una grande attesa per le polemiche che sono ancora in corso in Svizzera su questo accordo e sulla presenza dei nostri lavoratori nel territorio della Confederazione, e in Italia sulle condizioni dei nostri emigrati, come testimonia il gran parlare che se ne fa sulla nostra stampa.

Io voterò a favore della ratifica dell'accordo, ma non senza sottolineare le mie riserve e non senza fare le mie osservazioni su tre argomenti, e cioè: la sostanza dell'accordo stesso, l'opposizione che contro l'accordo si è manifestata in forme drastiche nella Confederazione elvetica e le difficoltà che la ratifica incontra al Consiglio nazionale svizzero.

Se vogliamo valutare globalmente il contenuto dell'accordo e dei due allegati, appare evidente un notevole miglioramento rispetto all'accordo concluso nel 1948. Particolarmente per quanto riguarda le condizioni di lavoro, salariali e normative, è affermata la parità di trattamento con i lavoratori indigeni. Non sempre, purtroppo, questo trattamento di parità viene poi di fatto accordato ai lavoratori italiani, per obiettive difficoltà che non sono soltanto svizzere, ma che esistono anche in Italia.

Però di queste evasioni è non soltanto ingiusto, ma ingeneroso, fare colpa ai nostri lavoratori e al loro bisogno e non invece a coloro che sfruttano questo bisogno senza nessuna giustificazione e senza necessità, data l'alta congiuntura che caratterizza oggi l'economia svizzera.

Ciò premesso, a me pare di poter rilevare con tranquilla obiettività che il documento evidenzia una desolante povertà spirituale e umana per quanto riguarda quegli istituti e quei diritti civili e politici che sono i più congeniali alla personalità umana, generalmente concepita, e i più necessari allo sviluppo della dignità civile dei nostri lavoratori. Parlo dei diritti politici e civili, parlo del soggiorno, della residenza, del diritto al posto di lavoro che non sia stato demeritato, della scuola, dell'istruzione, della casa, della famiglia e via dicendo.

Onorevole Sottosegretario, io non ho riserve da avanzare sulla capacità della delegazione italiana, che ha condotto le trattative con sicuro impegno; anzi ho della sincera ammirazione per lo sforzo che i nostri delegati hanno costantemente fatto, in condizioni estremamente difficili, per migliorare l'accordo del 1948 e per affrontare proprio i problemi spirituali cui ho accennato. Ma le difficoltà sono enormi, sono obiettive e sono di parte svizzera: in primo luogo, una legislazione rigida, chiusa ed esclusivista in materia di ammissione di stranieri nel territorio della Confederazione; in secondo luogo, la necessità di moderazione imposta ai nostri delegati dal nostro bisogno di occupazione; in terzo luogo, la vecchia ostilità dei sindacati nei confronti dei lavoratori italiani e la non nuova, ma rinnovata e acutizzata mentalità contro la presenza degli stranieri, particolarmente contro gli italiani. Si aggiunga poi la strettoia costituita dalla presenza dell'accordo del 1948, stipulato, sì, in ben altre condizioni di emigrazione, ma che non poteva essere ignorato, anche se non poteva necessariamente fare testo.

In queste condizioni i nostri negoziatori non potevano fare di più e di meglio, se non forse il non fare niente; poteva anche essere questa una soluzione, se non altro per non consentire alla Svizzera di credere che la conclusione dell'accordo voglia dire che il Governo italiano è soddisfatto, che i lavoratori italiani sono soddisfatti e che sono pure

10 Febbraio 1965

soddisfatte le esigenze elementari della dignità e della personalità umana.

L'onorevole Bolla, nel suo discorso al Consiglio degli Stati a Berna, l'8 dicembre, dopo avere ricordato che il problema della emigrazione italiana in Svizzera rappresenta il rovescio della medaglia, il cui diritto è costituito dal tasso di sviluppo economico e da una prosperità senza precedenti per la Svizzera, chiedeva al Governo e al Parlamento del suo Paese di tener presente che nessun altro Paese, ad eccezione dell'Italia, ha accettato di sottoscrivere accordi di emigrazione con la Svizzera, nonostante le numerose e lunghe trattative condotte.

L'interpretazione che io credo di dare a questo intervento è la seguente: primo, se il dritto della medaglia è così brillante per la Svizzera, il suo rovescio dovrebbe, in qualche modo, corrispondere al vantaggio dei lavoratori italiani. La Svizzera cioè dovrebbe pagare, e per un contributo così imponente e così positivo al suo benessere, un prezzo più proporzionato; prezzo che non può essere contabilmente pagato solo in franchi, in tariffe salariali, in permessi residenziali, ma in riconoscimenti sociali e civili, in diritto di collaborazione e non di solo servizio. Ciò vuol dire ancora soggiorno, dimora, cittadinanza, casa, scuola, famiglia, come prima ho ricordato.

Secondo: il rifiuto di altri Paesi a trattare e a definire accordi per l'emigrazione si pone in posizione di forza di fronte alla Svizzera, forza della quale ci conviene tener conto in un prossimo avvenire. Le congiunture si evolvono e mutano, ed anche la Svizzera si troverà di fronte a nuove e più impegnative esigenze e l'apporto italiano potrebbe rivelarsi indispensabile, ma non più così generosamente disponibile.

Circa il contenuto dell'accordo, vorrei esaminare i punti che maggiormente suscitano la mia perplessità. In tema di sicurezza, sul problema della accettazione e del mantenimento di un certo volume di emigrazione, anche, onorevole Sottosegretario, per consentire al nostro Paese una certa programmazione in materia di occupazione, nessuna assicurazione e nessun affidamento ci sono dati. Anzi l'accordo sottolinea costantemen-

te la prevalenza e la esclusività dell'interesse nazionale svizzero. Il punto 3 dell'articolo 12 dice infatti che restano salve le disposizioni svizzere (e non ci si riferisce nemmeno soltanto a quelle già note, ma anche probabilmente a quelle che verrano emanate), disposizioni che limitano l'impiego della mano d'opera straniera « per inderogabili ragioni di interesse nazionale ».

Il punto 2 dell'articolo 1 consente alla Svizzera di non rinnovare il permesso di soggiorno ai lavoratori già occupati in Svizzera in caso di disoccupazione grave per un settore produttivo e per un distretto territoriale. In compenso, il punto 3 dell'articolo 2 dice che l'Italia assicura che nel reclutamento della mano d'opera italiana si terrà conto delle necessità svizzere.

È dunque prevalente, anzi a me sembra esclusivo, l'interesse nazionale svizzero, le esigenze della popolazione svizzera, il mantenimento e lo sviluppo del benessere nella economia svizzera. L'interesse dell'Italia, dell'occupazione italiana, dei lavoratori italiani che pure, per testimonianza svizzera, sono parte così cospicua dello sviluppo industriale, economico e produttivo, non viene mai preso in considerazione e tanto meno viene mai in discussione.

Qui, onorevoli colleghi, non va sotto processo la nostra capacità o la nostra forza di negoziare. Qui vengono in discussione i criteri che presiedono da parte Svizzera alle trattative; criteri che devono essere umani, particolarmente quando l'oggetto di essi è l'uomo, con i suoi bisogni, con i suoi diritti, con le sue fatiche, con le sue speranze.

Chiunque abbia bisogno del lavoro altrui e se ne serva per il proprio benessere, non deve mai trasformare il suo benessere e la sua ricchezza in dominio. Non deve mai sentirsi autorizzato ad affittare gli uomini, i loro muscoli, la loro anima insieme, pagandone semplicemente il canone per il tempo che gli interessa, senza assumere altri proporzionati doveri umani e sociali. Un comportamento di questo genere i lavoratori italiani non lo accettano supinamente, nemmeno dai loro datori di lavoro italiani. Di qui la loro richiesta di regolamento dei li-

Assemblea - Resoconto stenografico

10 Febbraio 1965

cenziamenti. L'accettano in Svizzera, ma non supinamente e sa bene l'Italia quanto paga in termini di perdita di democrazia e di coscienza politica da parte dei nostri emigranti.

Il far sorgere il diritto dalla propria forza, dalla propria posizione di privilegio e dal bisogno altrui, non per negoziare, ma per imporre negoziando condizioni di vantaggio unilaterali, nei rapporti civili si chiama « patto leonino ». Non so come possa qualificarsi nei rapporti internazionali. E a questo proposito desidero richiamare qui quanto scrive il quotidiano ticinese « Il Giornale del Popolo » di Lugano, nel suo editoriale del 22 ottobre 1964: « Se gli svizzeri hanno bisogno veramente del nostro lavoro di italiani, ci devono considerare come collaboratori, accettando i rischi e le conseguenze che ciò comporta. Nel caso contrario non chiedano e non accettino il lavoro italiano ».

Mi pare che questa prosa significhi: il nostro lavoro non deve essere soltanto pagato in termini monetari, ma deve essere considerato per quello che vale e per gli effetti che realizza. Se ciò non si vuole accettare, dicono i nostri italiani in Svizzera sul loro giornale, facciano a meno di noi. Onorevole Sottosegretario, è una presa di posizione esasperata, ma è dignitosa ed è coraggiosa, e va tenuto conto anche di questa dignità e di questo coraggio dei nostri lavoratori in occasione di altri negoziati con la Svizzera o con qualsiasi altro Paese.

Un aspetto delle concessioni svizzere che non può essere considerato soddisfacente nell'accordo è quello che riguarda il soggiorno dei lavoratori italiani in Svizzera per ragioni di lavoro. È uno degli aspetti fondamentali e non rinunciabili per coloro che contribuiscono alla costruzione di un Paese ed al suo benessere. L'articolo 11 dell'accordo stabilisce che i lavoratori italiani potranno ottenere, dopo cinque anni di regolare e ininterrotto soggiorno (e sappiamo che ci sono le eccezioni di assenze non abitudinarie), il rinnovo del permesso di dimora per il posto che già occupano, e che tale permesso verrà rinnovato biennalmente per due volte e poi una terza volta (in totale sono circa dieci anni), prima del rilascio del permesso di domicilio. A parte l'avara macchinosità di questa procedura, mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori su una dichiarazione fatta al Senato svizzero sempre dall'onorevole Ferruccio Bolla: « Nel 1948 noi non pensavamo alla evoluzione che invece si è realizzata in Svizzera, tanto è vero che allora rendemmo più difficile agli italiani la concessione del domicilio prolungando i termini di attesa da cinque a dieci anni ». Sicchè, se io non faccio confusione, in materia di soggiorno, dimora e domicilio, noi siamo rimasti alle posizioni del 1948.

Per quanto concerne l'autorizzazione ai lavoratori italiani che lavorano nella Confederazione a risiedervi con la propria famiglia, pur dando atto che le condizioni precedenti sono state migliorate, l'accordo non è soddisfacente. L'accordo dispone infatti, lasciando da parte la casistica che vi è nell'accordo stesso, che i familiari del lavoratore potranno raggiungerlo in Svizzera quando il soggiorno e l'impiego possono essere considerati sufficientemente stabili e durevoli ed il lavoratore disponga di un alloggio adeguato. A parte l'estrema labilità di un giudizio sulla stabilità e sulla durata di un soggiorno e di un impiego o di un lavoro che dipende da molte circostanze e da molti eventi, e che può essere, oltre tutto, in ogni momento eliminato per le inderogabili ragioni di interesse nazionale che ho ricordato, o nel caso che si profili disoccupazione, e a parte l'estrema soggettività di giudizio sulla adeguatezza o inadeguatezza di un alloggio, questa regolamentazione può essere imposta in ragione dei propri interessi e della propria forza, ma non è accettabile in via di principio; in via di principio morale, in via di principio umano e civile.

L'articolo 17 del Regolamento della Comunità economica europea afferma che qualunque lavoratore che abbia lavoro in qualunque degli Stati membri, Stati che, pure come la Svizzera, hanno interessi da difendere, può liberamente soggiornare con la propria famiglia. Toccherà al lavoratore interessato valutare se il suo posto di lavoro e quindi il suo soggiorno siano tanto stabili

237^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbraio 1965

e durevoli da consentirgli di trasferire con tranquillità la propria famiglia. Così pure sarà il lavoratore a giudicare se l'alloggio di cui dispone o potrà disporre domani sia o no adeguato alle esigenze familiari che sono tanto diverse.

In Svizzera no; in Svizzera giudici di queste cose, così legate alla gelosa responsabilità personale, sono estranei, sono i burocrati dello Stato. Onorevoli colleghi, il diritto alla famiglia e alla convivenza familiare è un diritto primario dell'uomo; è un diritto non negabile e non rinunciabile.

Convivenza familiare vuol dire mutua assistenza, mutuo sostegno, coraggio nelle difficoltà della vita, responsabilità circa l'educazione dei figliuoli, serenità e ordine morale.

In nessuna società civile, in nome di nessun principio nazionale o razzista, per nessun interesse nazionale il diritto fondamentale della convivenza familiare può essere limitato, contrattato, conculcato o infranto. È un diritto assoluto. La famiglia è la cellula prima della società umana. La sua unità e la sua compattezza sono l'unità e la compattezza della società umana; la sanità morale della famiglia è la salute della società.

È sempre un delitto contro la società umana ogni attentato all'unità della famiglia. Perciò nessuno, nè persona, nè gruppo, nè Stato può, in via morale, costringere i figli lontani dal padre, la moglie lontana dal marito e la madre lontana dal marito o dai figli.

Per gli italiani poi il problema dell'unità della famiglia è ancora più gelosamente difeso che altrove fino al punto che la pratica divorzista non è accettata, e i tentativi per introdurla nel Paese hanno suscitato immediate reazioni. Se non è lecito a nessuno dividere la famiglia e romperne la naturale unità, se un Paese accoglie o per generosità o per proprio interesse un capo famiglia, non solo non può negargli, ma deve in ogni modo facilitargli la ricostituzione della famiglia.

Io credo che fra l'alternativa famiglia nella povertà e nel bisogno e famiglia divisa e spaccata sia preferibile la prima alternativa. Come possiamo insistere a esecrare e a condannare, insieme, italiani e svizzeri, il regime di Pankow che, con l'odioso muro di

Berlino (interruzioni dall'estrema sinistra) tiene divise le famiglie, se ai confini della nostra Patria si erge pure una barriera fatta di interessi nazionali, di opposizione all'altrui bisogno e di antistoriche preoccupazioni di possibile alterazione o di perdita del carattere nazionale svizzero? A ben vedere, il muro di Berlino può presentare almeno una attenuante comprensibile: quella del pudore che spinge a nascondere anche col sacrificio della convivenza delle famiglie, agli occhi dei terzi, lo spettacolo di una altrimenti troppo evidente povertà materiale e di una consistente miseria politica e morale dell'organizzazione comunista della Germania orientale. Spettacolo che la Svizzera non ha certo da nascondere; perciò ha meno attenuanti di coloro che hanno costruito e mantengono in piedi il muro di Berlino.

Noi siamo molto soddisfatti, onorevole Sottosegretario, che la delegazione italiana abbia decisamente difeso questi principi che esigono l'incondizionata libertà dell'unità familiare, ed abbia accollato agli svizzeri l'intera responsabilità sociale e morale delle limitazioni e delle riserve all'unione delle famiglie dei nostri lavoratori in Svizzera, con la secca dichiarazione al punto 2 del capo 2 dell'allegato 1° all'accordo.

Per noi dunque il diritto del lavoratore italiano in Svizzera, di convivere con la sua famiglia, resta oggi e domani integro, e le disposizioni limitative e condizionanti restano una decisione unilaterale del Governo svizzero ed io mi auguro che ne senta l'enorme peso morale e predisponga i necessari correttivi. Io non vorrei allargare il mio discorso a tutti o anche a troppi aspetti della materia che stiamo trattando ma debbo osservare che gli importanti temi degli alloggi e della scuola, non sono affatto regolamentati. Infatti, essendo materie che nell'ordinamento svizzero sono lasciate alle competenze dei Governi cantonali, il Governo federale svizzero, che rimane tuttavia il solo interlocutore del Governo italiano, deve limitare il suo interessamento agli inviti e alle raccomandazioni ai Governi cantonali. Tenuto conto dell'enorme interesse che hanno questi due problemi, bisognerà che il Governo federale realizzi delle vere e proprie intese con

10 Febbraio 1965

i Governi cantonali. Il Governo centrale e i Governi dei Cantoni non possono dimenticare che altri Stati europei si servono del lavoro italiano, che le correnti migratorie italiane, anche quelle che sono rimaste tradizionalmente fedeli alla Svizzera, potrebbero sentire l'attrattiva di migliori e più umane condizioni offerte altrove e indirizzare le loro simpatie verso altri Stati. Sarebbe il risultato di una politica migratoria non responsabile, non preveggente e perciò dannosa.

Per quanto riguarda i controlli sanitari ai quali possono essere sottoposti i lavoratori italiani (non sto parlando del controllo sanitario di accettazione in Svizzera previsto all'articolo 14, che giustifico, ma dell'accertamento sanitario successivo e periodico. previsto all'articolo 2, punto VI), essi costituiscono un'intollerabile discriminazione fra lavoratori italiani e lavoratori svizzeri, che contrasta con l'affermata parità dei lavoratori delle due Nazioni e un possibile mezzo legale di allontanamento dei nostri lavoratori dal territorio svizzero. L'eventuale possibilità di contagio o comunque di danno alla salute pubblica svizzera può venire indifferentemente da malattie delle quali siano portatori gli svizzeri o gli italiani.

Se i nostri lavoratori entrano in Svizzera e sono accertati sani dalle autorità svizzere locali, le susseguenti malattie rientrano, come per gli svizzeri, nelle personali preoccupazioni dei lavoratori. Sarebbe meglio mettere a disposizione dei lavoratori presidi diagnostici e curativi ai quali ricorrere responsabilmente, ma volontariamente, per difendere la propria salute, insieme a quella della collettività, senza ricorrere a costrizioni di indagine sanitarie che sono umilianti e sospette ove non riguardino particolari patologie che, essendo pericolose per la salute pubblica, sono in ogni Paese civile sottoposte a particolari regimi di vincolo.

Il trattamento differenziato e discriminatorio dovrebbe essere ricondotto alla norma dei criteri sanitari internazionali, senza di che è legittimo supporre un particolare interesse, non sanitario, del Paese ospitante. Se un lavoratore italiano non è gradito su territorio svizzero, per ragioni che non sono afiatto sanitarie, sembra ipocrisia non allontanarlo per le vere ragioni per le quali non è gradito; lo si allontani, ma per le vere ragioni per le quali la sua presenza non è più gradita.

E da ultimo vorrei prendere brevemente in esame il difficile e contraddittorio iter legislativo per la ratifica dell'accordo di Roma da parte del Parlamento della Confederazione elvetica, per trarne un giudizio politico. Preferisco esprimermi con l'accorato editoriale di un giornale svizzero, « Il giornale del popolo », quotidiano di Lugano che così si esprime: « La sospensione dell'entrata in vigore richiesta da alcuni sindacati ha tramutato la soddisfazione in delusione. Prima di tutto perchè l'accordo tra i due Governi prevede esplicitamente l'entrata in vigore al 1º novembre. I patti devono essere osservati. Pare a noi che l'aspetto giuridico della questione, trattandosi di un accordo internazionale, non debba essere passato sotto silenzio così sbrigativamente; e ci sembra anzi strano che si sia potuta formulare al Consiglio federale la domanda di sottrarsi a un impegno sottoscritto con tutte le solennità giuridiche con l'Italia ».

Ora io mi auguro che l'esempio di correttezza che il Parlamento italiano sta dando in questo momento, a nome del popolo italiano, decidendo di ratificare un accordo che è per tanti sensi criticabile e che ha molti significativi accostamenti con i cosiddetti contratti di adesione, per fedeltà alla parola data e per lealtà verso l'altro stipulante, e perchè vuole onorare, con la ratifica, accordi accettati e liberamente sottoscritti dalla sua delegazione, convinca anche il popolo e il Parlamento svizzeri che la parola data è sacra e deve essere onorata come noi la onoriamo.

Chiedere, come pare facciano talune fazioni svizzere, che il Parlamento elvetico induca il Governo svizzero ad andare contro lo spirito dell'accordo di Roma, le cui finalità sono senza dubbio quelle di migliorare le condizioni dei lavoratori italiani in Svizzera per incrementare il contributo che essi danno allo sviluppo della Confederazione, vuol dire venir meno ai patti.

Nella relazione che accompagna questo disegno di legge di ratifica alla Camera si sot-

10 FEBBRAIO 1965

tolinea l'urgenza della ratifica stessa, derivante dal fatto — è detto nella relazione — che da parte svizzera, nel messaggio del Consiglio federale, si esprime la precisa intenzione di quel Governo di affrettare l'approvazione, così che lo scambio delle ratifiche possa avvenire al più presto e tempestivamente per consentire che l'accordo possa avere applicazione almeno dal primo gennaio 1965.

Se la Svizzera ha maturato diversi intendimenti, sotto inammissibili pressioni, ha la possibilità della disdetta a breve scadenza (30 giugno per il 31 dicembre) dell'accordo. È una eventualità che io credo debba contestualmente, attentamente e responsabilmente essere esaminata anche dal Governo italiano, sia in relazione alle critiche che sono state sollevate contro il contenuto globale dell'accordo, sia soprattutto in relazione ai lamentati eventi in Svizzera.

Queste difficoltà, la cui eliminazione non dipende certo solo dalla nostra buona volontà, ma che pongono centinaia di migliaia di lavoratori italiani alla mercè di mutevoli umori e di mutevoli interessi stranieri e che mantengono il Paese in uno stato di subordinazione, esigono che l'Italia riorganizzi le sue strutture interne così da permetterle di risolvere in casa sua le cose di casa sua.

Programmare gli investimenti, perseguire l'occultamento e la fuga di capitali con drastiche misure, proseguire nello sforzo di industrializzazione del Mezzogiorno, favorire nel modo più coerente ma più risolutivo la ripresa e lo sviluppo delle nostre attività produttive, di scambio e dei servizi, arrivare alla piena occupazione in Italia. Ciò non è soltanto reclamato dai bisogni del nostro Paese, ma è anche reclamato dalle umilianti condizioni alle quali i nostri emigranti devono sottostare per lavorare fuori dai nostri confini.

Tutto ciò, onorevoli colleghi, anche se ci rattrista e ci preoccupa, non toglie nulla del nostro riconoscimento ai Governi e alle popolazioni della vicina e certo sempre amica Confederazione per la rischiosa e coraggiosa solidarietà che ci ha generosamente dato in tempi drammatici, che non possono essere cancellati dalle attuali difficoltà nè da noi

dimenticati. E nulla toglie nemmeno al sentimento di riconoscenza del nostro Paese per il contributo che la Svizzera ha dato a sollievo della disoccupazione italiana. Le nostre critiche riguardano rapporti parziali che sono contingenti e non mutano un giudizio generale positivo dei rapporti italo-svizzeri.

Perciò io non ignoro e non nego che una parte della nostra emigrazione, credo una parte assai modesta, possa aver sollevato delle reazioni, determinato delle resistenze e creato difficoltà al Governo svizzero. Ma io ritengo che sono proprio le intese fra i due Governi che devono dettare misure parziali e contingenti per esigenze che sono altrettanto contingenti e parziali. Non è bene coinvolgere in provvedimenti generali restrittivi tutta la mostra emigrazione.

E a questo proposito mi sia consentito di inviare, da questi banchi, il mio devoto e fraterno ringraziamento all'onorevole Ferruccio Bolla e ai senatori del Consiglio degli Stati per la ratifica accordata al documento « I senatori boni viri » — è scritto a grandi caratteri sul settimanale dell'Organizzazione cristiano-sociale del Ticino — « con quella ratifica hanno salvato mezza faccia della Svizzera ». L'altra mezza faccia la deve salvare il Consiglio nazionale.

In chiusura, vorrei dare atto all'onorevole Sottosegretario che l'aver ottenuto dal Governo svizzero la clausola che impegna entrambi i Governi a costituire una Commissione mista su basi paritetiche, da riunire a richiesta di una delle parti, alla quale è demandata la competenza non solo di comporre le difficoltà che potrebbero sorgere nella pratica applicazione dell'accordo ma anche « di esaminare ogni altra questione relativa all'emigrazione in Svizzera dei lavoratori italiani e delle loro famiglie nonchè di fare, occorrendo, delle proposte ai due Governi e la facoltà di modificare questo accordo », è un fatto rilevante e positivo dello accordo stesso, forse il più rilevante e il più positivo.

Anticipando dunque il mio voto favorevole alla ratifica, per le ragioni di correttezza internazionale messe in evidenza anche al Senato elvetico, desidero pregare il Governo

10 Febbraio 1965

italiano e particolarmente il Sottosegretario onorevole Storchi perchè si impegnino con ogni calore affinchè, appena intervenuta la ratifica del Consiglio nazionale svizzero, si dia immediatamente vita e vigore a questa Commissione perchè, nei limiti delle sue competenze, rielabori la materia di cui stiamo parlando, tenendo conto delle osservazioni del nostro Parlamento e delle esigenze del popolo italiano.

Facciamo in modo, svizzeri ed italiani insieme, che l'aiuto che si danno reciprocamente i due Paesi per venire incontro alle reciproche esigenze, non avveleni i rapporti fra gli italiani e gli svizzeri, ma serva di fraterno legame per vincoli sempre più stretti fra le due Nazioni, anticipando così il momento dell'unione fra le nostre popolazioni e quello della comune ed auspicata Patria europea. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bitossi. Poichè non è presente, si intende che abbia rinunciato.

Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 23 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso » (946); « Attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso » (972-Urgenza) di iniziativa dei senatori Salari e Trabucchi. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 946

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso »; « Attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso », di iniziativa dei senatori Salari e Trabucchi.

È iscritto a parlare il senatore D'Angelosante. Ne ha facoltà.

D'ANGELOSANTE. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, su una prima questione di illegittimità costituzionale del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351 - fondata sul rilievo che quel decreto sostituisce con perfetta, letterale identità il precedente decreto-legge 29 ottobre 1964 non convertito in legge a norma dell'articolo 77 della Costituzione - pare che esista, dovrebbe esistere, una generale concordia. È lecito ritenerlo dal momento che, quando se ne discusse in 5° Commissione nella seduta del 3 febbraio, tutti gli intervenuti la rilevarono ed il relatore non si attardò a contestarla, tanto che lo stesso relatore, insieme con il senatore Trabucchi, si è fatto proponente del di237^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbrato 1965

segno di legge n. 972, avente lo stesso contenuto del decreto-legge, ed ha giustificato la sua iniziativa con le opinioni dei colleghi della 5° Commissione nonchè con il parere che questa espresse nella seduta del 20 gennaio, che fosse, cioè, opportuna la presentazione da parte del Governo di un apposito disegno di legge. Dovrebbero pertanto accogliersi le obiezioni mosse alla legittimità costituziona le del decreto in esame.

La questione d'altra parte, pare a me, è assolutamente fondata. Un generale limite oggettivo dei decreti-legge è stato ravvisato nell'implicito divieto che essi ripropongano precedenti decreti non convertiti in legge. Che la decadenza si verifichi per rifiuto da parte delle Camere di approvare il disegno di legge di conversione o per inattività di esse è distinzione di nessun rilievo, posto che la norma costituzionale la fa derivare puramente e semplicemente dalla mancata conversione; onde, ai fini che qui interessano, la mancata conversione equivale al rigetto del disegno di legge di conversione, con le conseguenze previste dall'articolo 55 del Regolamento del Senato, le cui implicazioni costituzionali sono state recentemente ribadite: il che rende esplicito il divieto della iterazione di decreti legge non convertiti. Nè potrebbe essere diversamente, ove si consideri che il presupposto della decretazione è l'urgenza, della cui sussistenza il Governo è politicamente responsabile nei confronti del Parlamento. E di essa non può certo parlarsi quando è il Governo stesso a dimostrare di non ravvisarla, rinnovando il decreto a suo piacimento e comunque oltre i termini posti dalla Costituzione al potere di decretazione d'urgenza.

Gli inconvenienti che deriverebbero dalla prassi della riproduzione dei decreti decaduti sono troppo evidenti perchè debbano essere denunciati. In sostanza, il potere legislativo passerebbe dal Parlamento al Governo. Rilevanti sono le condizioni di incertezza e di mancata protezione delle situazioni e dei diritti soggettivi costituiti nel periodo transitorio e di efficacia condizionata dei decreti.

Nel caso in esame, poi, si aggiunge ai motivi di illegittimità costituzionale fin qui indicati, la circostanza che il secondo decretolegge è stato emanato quando ancora non era scaduto il termine per la conversione del primo da parte del Parlamento. Si tratta di un palese caso di eccesso di potere legislativo, poichè è da ritenere che, in pendenza dell'esame da parte del Parlamento, fosse sottratto al Governo il potere di decretare sul medesimo oggetto e che, dispiegando ancora i suoi effetti il precedente decreto, mancasse il presupposto della necessità di regolare la materia e, conseguentemente, facesse difetto in ogni caso l'urgenza di provvedere.

Non pare che, a fronte della incostituzionalità di tale procedimento, possano avere rilievo le esigenze politiche e di parte, alle quali si tentò senza fortuna di dare soddisfazione nel periodo al quale esso procedimento si riferisce.

L'esame delle disposizioni del decreto rivela poi una serie di ulteriori motivi di contrasto con la Costituzione, che tutti si collegano ad un'unica origine: quella dei rapporti tra ordinamento statuale italiano e Comunità economica europea e, in modo particolare, dei modi con i quali può procedersi all'adattamento dell'ordinamento alle disposizioni comunitarie.

Allo stato attuale non può contestarsi che tali disposizioni sono prive di efficacia diretta all'interno del nostro ordinamento. Esse hanno come destinatari gli Stati membri e non i cittadini di questi, malgrado che l'articolo 189 del trattato stabilisca in contrario che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, e nonostante che la Corte di giustizia delle Comunità europee abbia ritenuto, con decisione 5 febbraio 1963, che la Comunità economica europea costituirebbe un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, il quale riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini.

Infatti, quando sono stati emanati i regolamenti comunitari 19, 20, 21 e 22 del 1962, 54 del 1963, 13, 14 e 16 del 1964, la loro applicazione nel nostro ordinamento è stata realizzata con i decreti-legge n. 1433 del 1962, n. 1463 del 1963 e con quello del quale ci

10 Febbraio 1965

stiamo occupando, con il quale, a quanto si legge nella relazione ministeriale, si intende soddisfare la necessità e l'urgenza di rendere applicabili sul piano interno i detti regolamenti.

Nè l'uso dell'atto legislativo, anche nella particolare forma del decreto soggetto a conversione, è avvenuto, ora o in passato, senza esplicito riconoscimento della sua necessità, stante l'inammissibilità di strumenti di applicazione automatica del trattato, se è vero, come è vero, che, allorchè si trattò di convertire il decreto n. 1463 del 1963, il Ministro delle finanze del tempo in quest'Aula affermò: « Io anche allora » (si riferiva a un caso precedente) « non soltanto ho risposto che seguendo questo iter normativo avevo reso omaggio alla procedura adottata dai miei predecessori, ma ho anche soggiunto che si potesse uscir fuori dal dilemma posto e nascente appunto dalla formulazione letterale della legge di ratifica, in forza della quale i regolamenti della Comunità economica europea sono obbligatori in tutti i loro elementi in ciascuno degli Stati membri, a differenza di altri provvedimenti, risalendo in via di principio ai poteri spettanti al Parlamento, al quale compete valutare nella sua sovranità se la norma regolamentare sia o no aderente alla norma del trattato e, se del caso, avvertire l'Esecutivo che la disposizione regolamentare non viene ritenuta inquadrabile nelle facoltà del trattato, cosicchè l'Esecutivo stesso possa adire quelle vie che il trattato prevede nel caso di erronea o ingiusta applicazione dei precetti da esso posti ».

Lo stesso Ministro del tempo, Martinelli, parlando alla Camera, sempre a proposito di quel decreto legge, e polemizzando con lo onorevole Sabatini che sosteneva l'automatica entrata in vigore, all'interno del nostro ordinamento, delle norme comunitarie, sostenne che, siccome queste disposizioni (cioè quelle adottate con regolamenti comunitari) innovano spesso profondamente nell'ordinamento legislativo italiano in atto, era parso al Governo, ai suoi predecessori, ed agli organi di consulenza legislativa che assistono il Governo (e che qualche volta sono anche a livello più alto degli uffici legislativi dei

singoli Dicasteri) che la forma migliore per dar corso a questi regolamenti fosse quella di un provvedimento legislativo vero e proprio.

D'altra parte, che lo stesso Governo il quale ha deliberato il decreto che stiamo esaminando ammetta che le norme comunitarie non sono operanti automaticamente all'interno, trova conferma nell'articolo 15 del decreto in esame, ove si attribuisce la competenza per la risoluzione delle questioni che sorgono dall'applicazione del regime dei pre lievi e dei rimborsi agli stessi organi del contenzioso doganale, agli stessi organismi cioè previsti dal regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e ciò in contrasto con l'articolo 177, lettera b) del trattato, secondo cui alla Corte di giustizia delle Comunità europee è attribuita la competenza di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni delle Comunità.

Quindi, del cosiddetto ordinamento comunitario nel senso sopra indicato, è lecito semmai parlare come di una prospettiva, allo stato priva di rilevanza giuridica, poichè, sul piano del diritto positivo, esso non esiste. Ben altre sono le norme, ben altri gli ordinamenti e le istituzioni che le producono. Tali ordinamenti e istituzioni vanno identificati sulla base di una recente sentenza della Corte costituzionale, secondo la quale alla esecuzione del trattato si provvide con legge ordinaria, che non ha una efficacia superiore a quella propria di tale fonte di diritto, con la conseguenza che non vengono meno i principi della successione delle leggi nel tempo, onde una legge ordinaria successiva a quella di esecuzione del trattato, non solo non perde valore perchè in contrasto con questa, ma, se mai, è munita della normale efficacia abrogatrice.

In secondo luogo, consegue a quella decisione della Corte che rimane immutato il principio della gerarchia delle fonti, nel senso che, nel contrasto tra legge di esecuzione e norme costituzionali, sono queste a prevalere. Onde la legge di ratifica non può modificare i meccanismi di produzione delle norme giuridiche previsti dalla Costituzione.

10 Febbraio 1965

Se tali principi sono esatti, devesi denunciare l'incompatibilità con essi del decreto in esame che, malgrado le opinioni precedentemente ricordate del Governo — contrarie, come si è visto, alla automatica efficacia interna della norma comunitaria — tende ad introdurre di fatto un rapporto di subordinazione del nostro ordinamento all'inesistente ordinamento comunitario mediante un automatico trasferimento, all'interno dell'ordinamento, di norme future ed eventuali prodotte dagli organismi comunitari.

La prima di tali incompatibilità si rinviene nelle disposizioni dei primi tre articoli del decreto che stabiliscono il termine iniziale di applicazione del nuovo regime di sospensione o di diversa determinazione dei dazi doganali sui prodotti in importazione. Tale termine si fa coincidere con la data di applicazione del regolamento comunitario. Riconoscendo efficacia, fin da tale data, alle nuove disposizioni, si viene sostanzialmente a rendere di fatto operante l'ordinamento comunitario non solo nei confronti dello Stato italiano, in quanto membro della Comunità, ma anche dai suoi cittadini, malgrado che il nostro diritto positivo non riconosca tale potestà a quell'ordinamento.

Non ha senso riconoscere la necessità di strumenti legislativi che rendano applicabili le disposizioni comunitarie, e cioè le introducano ex nunc nel nostro ordinamento, per poi recepire norme comunitarie precedenti ex tunc. In tal modo lo strumento legislativo che le trasferisce all'interno assume valore subalterno e meramente esecutivo dell'ordinamento comunitario, che viene riconosciuto pertanto come esistente e sovrano produttore di norme valide di per sè, mentre a parole lo si nega. Così procedendo, inoltre, si assegna alle norme in esame valore retroattivo; anzi, tale valore viene riconosciuto alle norme comunitarie recepite nel decreto. In sostanza si crea una situazione per cui di fatto i regolamenti comunitari retroagiscono nei confronti di una situazione regolata da leggi dello Stato, quale indubbiamente è quella consistente nella obbligatorietà e nella misura della riscossione dei dazi doganali. Si viola così un principio costantemente affermato e ribadito anche dalla Corte costituzionale, poichè ad atti che non abbiano valore legislativo (e tali sono le norme comunitarie) non può riconoscersi efficacia retroattiva su situazioni regolate da leggi.

Il procedimento in esame, infine, contrasta con il principio secondo cui le norme internazionali immesse nell'ordinamento non possono avere valore retroattivo; principio generale riconosciuto e applicato in decisioni giurisdizionali. Nè allo stato, non esistendo lo speciale ordinamento comunitario fornito di una sua particolare ed unica sovranità, può riconoscersi alle norme emanate dagli Organi della Comunità economica europea caratteristiche e valore diversi da quelli delle norme internazionali.

Agli articoli 6, 7 ed 8 del decreto si stabiliscono poi norme in evidente contrasto con principi costituzionali. Nella materia dei rimborsi, in modo particolare, è previsto: 1) che essi « potranno » essere accordati secondo i principi e i criteri dei regolamenti comunitari; 2) che l'elenco dei prodotti ammessi alle agevolazioni, e la misura di queste, saranno stabiliti con decreto ministeriale nei limiti dei Regolamenti anzidetti; 3) che l'ammontare dei rimborsi è determinato direttamente « dai competenti organi della Comunità europea e dal Ministero delle finanze, sulla base di elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi »; 4) che la misura dello speciale rimborso previsto dall'articolo 8 sarà determinata con decreto ministeriale ai sensi del regolamento comunitario 16/64 « e relative norme di applicazione che saranno stabilite » — sottolineo questo rinvio — « dai competenti organi della CEE ».

Si delinea così un sistema che, in materia di tanta importanza, affida il potere normativo agli organi della Comunità e, in modo subalterno, all'Esecutivo del nostro Paese esautorando completamente il Parlamento cui viene sottratta ogni potestà su oggetti che invece appartengono al Potere legislativo.

Agli organi del Governo italiano viene attribuita una potestà meramente esecutiva e regolamentare (qual è quella che si esplica

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbraio 1965

con atti aventi la natura del decreto ministeriale); che — per principio generale — è subalterna nei confronti della legge e degli atti aventi forza di legge. Ma qui tale sua collocazione ad un livello inferiore nella gerarchia delle fonti opera non nei con fronti di atti legislativi interni, bensì di nor me comunitarie, le quali in tal modo, per il tramite degli atti meramente esecutivi sopra cennati, vengono ad avere efficacia diretta all'interno dell'ordinamento. E ciò contrasta col diritto positivo vigente.

Va infine notato che il sistema in esame realizza un'ulteriore lesione del nostro sistema costituzionale. È stato più volte affermato che l'adattamento del diritto interno a norme internazionali si realizza mediante i cosiddetti ordini di esecuzione; i quali, quanto alla forma, sono soggetti alle regole generali della produzione giuridica. È quindi indispensabile che l'ordine di esecuzione rivesta la forma in cui vengono prodotte le norme immesse od abrogate con l'ordine stesso.

Ora poichè il regime dei prelievi e dei rimborsi è sostitutivo del sistema dei dazi doganali, la cui istituzione, modifica o abolizione può essere decisa solo con legge, i prelievi ed i rimborsi devono essere stabiliti, determinati ed applicati con la stessa forma ed è quindi illegittimo l'uso, a proposito, del decreto ministeriale.

Si è dunque in presenza del tentativo di strutturare un ordinamento di fatto che, da una parte, sottrae al Parlamento ogni reale potere d'intervento in questa materia, e dall'altra stabilisce l'automatica efficacia all'interno delle norme prodotte dagli organismi comunitari per il semplice e diretto tramite di atti esecutivi e regolamentari di produzione ministeriale. Riprova grave e preoccupante di tale tentativo si rinviene negli articoli 18 e 19 del decreto, recanti modifiche ai decreti legge n. 1433 del 1962 e n. 1463 del 1963. Quanto al primo: era stabilito che i rimborsi avessero la stessa misura dei prelievi, e poichè questi erano determinati con legge, anche quelli venivano ad esserlo. Ora invece tale determinazione è affidata all'Esecutivo, col solo limite del rispetto delle norme comunitarie. Nemmeno una parola viene spesa per spiegare la modifica. Sarei vivamente grato all'onorevole Ministro e all'onorevole relatore se volesse spiegare con maggiore chiarezza quali sono le ragioni per le quali bisogna procedere alle modifiche delle disposizioni contenute nei decreti del 1962 e del 1963 relativi ai precedenti regolamenti comunitari.

Quanto al secondo: esso viene modificato, con l'aggiunta che le determinazioni contenute nei decreti ministeriali saranno fissate sulla base dei regolamenti comunitari e delle relative norme di applicazione.

In altri termini, da quando si vengono formando leggi che introducono nel nostro ordinamento preesistenti norme comunitarie, vengono altresì aumentando, non in forma espressa e chiara, bensì attraverso procedimenti « di fatto » gli elementi dell'automaticità di entrata in vigore all'interno delle norme comunitarie. Non si capisce perchè con questo decreto si debba instaurare in materia di prelievi e rimborsi per i prodotti lattiero-caseari, per le carni bovine e per il riso, un procedimento automatico che non si ritenne necessario, nel 1962 e nel 1963, quando si immisero nell'ordinamento interno, attraverso due decreti-legge, i regolamenti comunitari in materia di prelievi e di rimborsi in altri settori, i quali non contenevano le norme esecutive, che invece contiene la proposta oggi in esame.

Un ultimo motivo di illegittimità costituzionale è dato dalla disposizione contenuta nell'articolo 17, che indica la copertura delle spese, derivanti dall'esecuzione di esso, nelle somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi. Tale indicazione viola l'articolo 81, quarto comma della Costituzione, che la Corte costituzionale ha interpretato nel senso che alla nuova spesa deve farsi fronte con stanziamento già inscritto nel bilancio, del quale deve essere espressamente nominato il capitolo (Corte costituzionale, 18 maggio 1959 n. 30).

La norma, della quale si tratta, contiene, però una ben più grave violazione. Poichè i prelievi sostituiscono i dazi doganali, le entrate per effetto di quelli non possono considerarsi nuove, bensì sostitutive delle somme introitate per la riscossione dei dazi.

Assemblea - Resoconto stenografico

10 Febbraio 1965

Non è dato sapere allo stato quale dei due gettiti sia maggiore, anche se non è infondato il sospetto che il nuovo sistema sia meno redditizio del vecchio. Ora, almeno limitatamente ai bilanci del 1964 e del 1965, le entrate provenienti dalla riscossione dei dazi sono state tutte impegnate, per cui non possono essere utilizzate per la copertura delle spese previste dall'articolo 17 del decreto. Ne deriva che la copertura reale di tali spese va ricercata nelle variazioni del bilancio: e questo, come è noto, rappresenta il sistema di più integrale e irridente violazione della norma costituzionale. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagnoni. Ne ha facoltà.

COMPAGNONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già nella seduta del 4 dicembre scorso ebbi modo di motivare l'opposizione del Gruppo comunista al provvedimento di legge che ora è tornato al nostro esame, con una serie di rilievi e di quesiti che purtroppo rimasero allora senza risposta. Fra l'altro noi abbiamo sempre ritenuto necessario che a queste discussioni per la conversione dei decreti legge relativi all'applicazione dei regolamenti comunitari partecipi il Ministro dell'agricoltura, anche allo scopo di porre fine alla mancanza di collegamenti che rendeva e rende praticamente accademici i nostri dibattiti in sede parlamentare.

La presenza del Ministro nella seduta di ieri pomeriggio ci ha fatto sperare che finalmente noi avremmo potuto avere una risposta alle nostre osservazioni, ai nostri rilievi critici, alle nostre preoccupazioni relative alle conseguenze che l'attuazione dei provvedimenti comunitari determinerà nell'agricoltura italiana a danno dei produttori agricoli del nostro Paese. Purtroppo ci eravamo illusi, perchè nella seduta odierna ancora una volta sono assenti i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura.

I colleghi della mia parte che mi hanno preceduto si sono intrattenuti sugli aspetti giuridico-costituzionali del problema e hanno sottolineato giustamente la necessità di difendere le prerogative del Parlamento italiano in materia di attuazione del Mercato comune europeo. A me, pertanto, compete di riprendere alcuni aspetti dei problemi già accennati nella seduta del 4 dicembre, più attinenti al merito degli accordi sul Mercato comune europeo.

Il regolamento al nostro esame ci pare che non possa non essere visto nel contesto di tutta la politica agraria comunitaria. A questo proposito, noi dobbiamo rilevare che in tutte le vicende della politica agraria comune purtroppo noi siamo rimasti troppo a lungo assenti. Il Parlamento italiano è rimasto troppo a lungo tagliato fuori da tutto ciò che si è verificato nel Mercato comune. Si è parlato di scontri, di maratone, di compromessi, di sedute più o meno drammatiche giunte sino al limite della rottura, ma il nostro Parlamento regolarmente è rimasto tagliato fuori, è stato svuotato dei suoi poteri relativi alle decisioni su questa importante materia. E tutto ciò è accaduto, onorevoli colleghi, mentre si emanavano quei provvedimenti e quei regolamenti che interessano, si è detto, l'85 per cento della agricoltura europea e conseguentemente la nostra agricoltura che per l'85 per cento è già soggetta ai regolamenti e ai provvedimenti che sono stati presi in sede di Mercato comune europeo.

Le conseguenze di questa vera e propria marcia forzata verso l'attuazione del piano Mansholt sono già pesanti per la nostra agricoltura, e indubbiamente si aggraveranno man mano che ci avvicineremo al traguardo del 1970, quando i correttivi con i quali oggi si va accompagnando l'abolizione delle barriere doganali e la liberalizzazione del Mercato agricolo comunitario cesseranno e nei paesi del MEC entrerà in vigore completamente il mercato libero.

Noi riteniamo che la situazione, oggi già difficile, già pesante per l'agricoltura italiana, che si ripercuote negativamente soprattutto sull'attività, sulla vita, sui redditi dei piccoli produttori agricoli, diventerà addirittura drammatica dopo il 1970. Dopo gli ultimi accordi, adottati a Bruxelles nel dicembre del 1964, il Ministro dell'agricol-

10 Febbraio 1965

tura del nostro Paese, parlando ai giornalisti specializzati nel settore agricolo, affermò che l'Italia aveva prontamente aderito agli impegni della politica agricola comune « che costituisce un grande incentivo all'abbandono dei criteri autarchici e alla accettazione del principio della divisione del lavoro fra i diversi Paesi membri della Comunità economica europea, in aderenza alle diversità dei costi di produzione ». Ed aggiungeva il ministro Ferrari-Aggradi: « Non dobbiamo essere gelosi delle altrui possibilità relative ai rifornamenti agricoli del nostro Paese ».

È vero che il nostro Ministro dell'agricoltura, in successive duchiarazioni alla stampa ed anche, la settimana scorsa, alla Commissione agricoltura del Senato, ha attenuato lo spirito altruistico con cui si era espresso a proposito delle conseguenze che deriveranno da tutto questo ai produttori agricoli del nostro Paese, spirito altruistico che si realizza purtroppo a spese dei contadini italiani. Egli, intatti, dopo aver accennato nella suddetta dichiarazione ai giornalisti specializzati in materia agricola alla necessità di abbandonare i criteri autarchici nel nostro Paese, ha messo in evidenza i pericoli esistenti nelle tentazioni autarchiche — così si è espresso — in sede di Mercato comune europeo, ed ha inoltre aggiunto essere necessario rifarsi a due principi fondamentali, il primo dei quali era quello della globalità nella unificazione del mercato, che deve comprendere non soltanto il settore dell'agricoltura, ma che deve investire tutti i settori economici e produttivi, poichè ricavando, attraverso questa unificazione globale, dei risultati positivi in determinati settori si potrebbe giustificare meglio il sacrificio in alcuni settori dell'agricoltura. L'altro principio ritenuto fondamentale dal Ministro, in queste sue dichiarazioni più prudenti rispetto a quelle immediatamente successive agli accordi del dicembre del 1964, si riferiva alla necessità di un maggiore equilibrio tra gli oneri ed i vantaggi, collegato soprattutto questo equilibrio tra oneri e vantaggi con tutto il sistema di preferenze per tutti i prodotti di tutti i Paesi interessati al Mercato comune.

È evidente che in queste dichiarazioni già possiamo scorgere l'insoddisfazione per i risultati raggiunti, che, al di là delle dichiarazioni ottimistiche fatte subito dopo gli accordi, dimostrano quanto siano preocupanti le conseguenze per i nostri piccoli produttori. Ma purtroppo questi restano soltanto degli auspici del Ministro dell'agricoltura, perchè in effetti le cose continuano ad andare per il loro verso e dalla realtà così come si va manifestando noi non possiamo trarre nessun elemento che possa tranquillizzare i nostri produttori, che possa tranquillizzare soprattutto i contadini del nostro Paese. E di fatto pare a noi che ci troviamo di fronte ad una autarchia vera e propria a livello europeo, con posizioni di vantaggio per i Paesi che hanno un'agricoltura a costi di produzione più bassi. Questa politica rappresenta una minaccia grave per l'azienda contadina, che viene sempre più spinta ai margini della nostra economia agricola e dell'economia generale del nostro Paese. Il giudizio del Ministro dell'agricoltura e delle forze che sostengono il Governo sugli accordi del 15 dicembre, a parte questi rilievi critici ai quali ho fatto riferimento e queste insoddisfazioni che si avvertono in tali dichiarazioni fatte successivamente, rimane basato essenzialmente sull'ottimismo. L'Italia avrebbe avuto soddisfazione; finalmente ci saremmo imposti in sede comunitaria ed avremmo ottenuto dei risultati che si giudicano soddisfacenti. Vuol dire che in passato i rappresentanti dell'Italia si sono sempre arresi senza condizioni, in sede comunitaria? Se queste cose venissero spiegate più apertamente ci permetterebbero forse di comprendere meglio la causa di questi risultati negativi che si sono conseguiti in sede di Mercato comune.

Ma, a parte la presenza più o meno attiva dei nostri rappresentanti in sede di Mercato comune, cosa abbiamo ottenuto per giustificare tanto ottimismo? Il Ministro dell'agricoltura, con un riferimento ai tre punti più importanti e controversi negli ultimi accordi con gli altri Paesi del MEC, cioè il granturco, gli ortofrutticoli e l'equilibrio finanziario, ha dichiarato: « Anche questi tre punti sono stati risolti secondo modi che noi rite-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbrato 1965

niamo giovevoli all'Italia e all'Europa, che tengono cioè conto — sente il bisogno di aggiungere il ministro Ferrari-Aggradi — degli interessi vitali del nostro Paese, pur ispirandosi ad una visione superiore dei vari interessi europei ». Cioè a dire: noi possiamo dichiarare che questi accordi ancora una volta comportano dei sacrifici gravi per la nostra agricoltura.

In realtà, dopo tanto clamore, questi nostri problemi, sui quali si sarebbero tanto battuti i rappresentanti italiani in sede di Mercato comune europeo, sono stati semplicemente considerati, cioè semplicemente presi in considerazione, dagli altri; il che non vuol dire affatto che siano stati risolti in modo soddisfacente per la nostra agricoltura.

Si parla tanto del successo che noi avremmo ottenuto con gli ultimi accordi di Bruxelles, ma mi pare di poter sostenere, alla luce dei fatti, che questo successo - ammesso che di successo comunque si possa parlare - è più apparente che reale. E intanto il prezzo dei cereali da foraggio è aumentato, anche se in misura inferiore a quella richiesta; ed il Ministro dell'agricoltura ha dovuto dichiarare in Commissione che non è stato possibile ottenere di più a proposito di questi prezzi di cereali da foraggio, che mettono in seria difficoltà il settore zootecnico del nostro Paese, sul quale pure si fa molto affidamento anche nel quadro del progetto, di cui si è parlato in questi giorni, della programmazione economica generale.

Si è detto che è stato ottenuto il massimo consentito, il che però non significa affatto che noi possiamo essere contenti, soddisfatti, tranquilli di questi risultati.

Risulta inoltre diminuito il prezzo del grano tenero, che in alcuni casi supera di poco — intendo il prezzo pagato ai produttori italiani per il grano tenero — il prezzo del granturco, che è il prodotto fondamentale per orientare i prezzi di tutti gli altri cereali da foraggio.

Stranamente, mentre si adotta il criterio dei prelievi per tutti gli altri prodotti, per il settore ortofrutticolo, resta invece in vigore il sistema dei dazi, che costituisce — sono parole del ministro Ferrari-Aggradi

— « un sistema di inferiorità per il nostro settore ortofrutticolo ».

Ora se noi dobbiamo fare riferimento alle dichiarazioni iniziali del Ministro circa la necessità di un abbandono rapido dei criteri autarchici e della divisione del lavoro tra i diversi Paesi membri della Comunità economica europea, in aderenza alla diversità dei costi di produzione, è evidente che uno dei settori in cui noi dovremmo avere maggiori possibilità di successo, verso il quale dovremmo fare maggiore affidamento, è il settore ortofrutticolo. Ma questo settore, purtroppo, è stato posto in condizioni di inferiorità rispetto a tutti gli altri.

Ecco allora la dimostrazione chiara ed evidente degli svantaggi che derivano alla economia agricola del nostro Paese da tutti gli accordi ed anche dagli ultimi che sono stati firmati nel dicembre 1964.

Un unico successo, in realtà molto modesto, è quello che si riferisce alla riduzione degli oneri finanziari che, stabiliti precedentemente in ragione del 28 per cento per l'Italia, sono stati ridotti al 18 per cento. Si tratta però di un semplice contentino che non può giustificare assolutamente il risultato negativo su tutti gli altri aspetti di questi importanti problemi.

Di fronte ai risultati di questa politica ed alle sue inevitabili conseguenze, risulta evidente che la Francia, con le sue minacce, o imposizioni, ottiene di fatto ciò che vuole; la Germania occidentale, con le sue resistenze, fa il suo comodo (praticamente prenderà ancora negli anni prossimi i prodotti ortofrutticoli dove crederà), mentre noi subiamo praticamente su tutta la linea e, per cercare di fare i primi della classe tra tutti gli altri membri del Mercato comune europeo, ci accolliamo i maggiori oneri.

Potrei qui portare una serie di esempi per dimostrare la fondatezza di questa nostra affermazione. Mi limiterò semplicemen te a citare alcuni dati sulla esportazione dei nostri prodotti ortofrutticoli.

Per quanto riguarda gli agrumi, noi siamo passati da una esportazione di 2.128.731 quintali del 1961 a 1.863.253 nel 1963; per gli ortaggi freschi siamo passati da una esportazione di 9.736.147 quintali nel 1961

10 Febbraio 1965

a 7.709.672 quintali nel 1963. Da questi dati risulta che abbiamo avuto un peggioramento delle esportazioni e quindi che abbiamo avuto un danno per il settore, che è uno dei più importanti per il nostro Paese.

Tutti questi sacrifici — si è detto — sono stati fatti nel superiore interesse dell'Europa. Naturalmente, da quello che abbiamo potuto ricavare, di fronte a questi risultati, dalle dichiarazioni che ci sono state rese dal Ministro dell'agricoltura in sede di Commissione, qui al Senato, si deduce che il sacrificio dei produttori agricoli, e soprattutto dei contadini italiani, dovrebbe accelerare la corsa verso l'unificazione politica dell'Europa. Infatti, è stato sostenuto, poichè si incontrano difficoltà per l'unificazione politica dell'Europa, bisogna affrettare l'unificazione del mercato agricolo, dato che questo accelererà la corsa verso l'unificazione politica.

Ma, facendo queste considerazioni, non si tiene conto, sufficientemente, delle conseguenze negative che ciò comporta per l'agricoltura nel nostro Paese.

Noi siamo certi di interpretare le esigenze dei produttori agricoli italiani, le esigenze stesse dell'agricoltura italiana, quando respingiamo questa politica e le conseguenze che da essa derivano. Riteniamo che gli accordi comunitari danneggino gravemente i rapporti tra l'Italia e i Paesi terzi. Siamo decisamente contro questa politica e siamo per lo sviluppo degli scambi con tutti i Paesi del mondo senza discriminazione alcuna. Siamo contro l'acceleramento del mercato agricolo comune; anzi siamo per procrastinarne l'attuazione. E non si dica, onorevoli colleghi, che quando sosteniamo queste posizioni, auspichiamo il ritorno ad una politica agraria di tipo autarchico, perchè ci pare che già la nostra richiesta di intensificare gli scambi con tutti i Paesi senza discriminazione alcuna escluda una tale prospettiva.

Inoltre non si deve dimenticare che la nostra parte, per prima, ha posto con forza il problema delle conversioni colturali della nostra agricoltura. A questo proposito, noi condividiamo pienamente la posizione dell'Alleanza nazionale dei contadini che, in

un recente documento, è stata precisata nel modo seguente: « Per quanto riguarda il prezzo del grano, considerato che il suo livello è notevolmente più elevato di quello del mercato internazionale e che una riduzione della granicoltura è condizione essenziale per lo sviluppo zootecnico e di tutta la nostra economia agricola, abbiamo sempre sostenuto l'esigenza di una graduale e continua riduzione ».

Già nel lontano 1958, il senatore Sereni affermò questa posizione e la necessità che venisse realizzata, sempre che si verificassero nel più breve tempo possibile una serie di nuove condizioni: conversione colturale, trasformazione delle strutture agricole e commerciali del nostro Paese, radicale modifica dei rapporti tra proprietà e impresa, modifica delle leggi sul credito agrario, riforma democratica della Federconsorzi, modifica delle leggi e dei regolamenti che vigono in materia di forniture di prodotti utili all'agricoltura e col relativo rafforzamento del CIP, con l'estensione dei suoi poteri, eccetera. Tutto ciò non si è realizzato perchè le classi dominanti adottarono il « piano verde » come strumento fondamentale per modificare le condizioni di inferiorità produttiva dell'agricoltura rispetto ai più elevati livelli degli altri Paesi della Comunità.

A tale proposito, come dimostrazione indiscutibile del fallimento della politica del « piano verde », merita citare alcune cifre particolarmente interessanti dell'Istituto statistico delle Comunità europee. Prendendo come base di comparazione due trienni, il 1953-55 e il 1960-62, la produzione unitaria del frumento è passata, in Italia dal 17,5 quintali ad ettaro a 18,3 quintali, con un incremento del 5 per cento; in Germania da quintali 26,3 a quintali 33,1 (più 25,8 per cento); in Francia da quintali 20,6 a 26,6 (più 29 per cento); nei Paesi Bassi da quintali 37,3 a quintali 43,8 (più 17 per cento); in Belgio da quintali 33,5 a quintali 37,4 (più 11 per cento).

Per l'orzo siamo passati da quintali 11,5 a quintali 12,3, restando ancorati presso a poco agli stessi livelli del periodo antecedente il primo conflitto mondiale. Aumenti

10 Febbrato 1965

del 18, del 38 e del 29 e del 12 per cento si sono avuti invece nello stesso periodo rispettivamente in Germania, in Francia, in Olanda e nel Belgio.

Per la patata, pur essendo riusciti a realizzare un incremento del 17 per cento, la nostra produzione unitaria è di appena di 100 quintali per ettaro di fronte a quella tedesca di quintali 239, a quella olandese, di quintali 290, a quella francese di quintali 162 per ettaro.

Per le barbabietole da zucchero si rileva una retrocessione del 3 per cento, essendo passati da 324 quintali a 316 quintali per ettaro, mentre la Germania è passata da quintali 345 a quintali 368, la Francia da quintali 280 a quintali 380, i Paesi Bassi da quintali 427 a quintali 446, il Belgio da quintali 381 a quintali 425.

E a proposito del settore bieticolo, dopo tutte le contrazioni della superficie produttiva imposte ai nostri agricoltori negli anni passati, siamo giunti alla legge del 1964 con la quale si concedono contributi per l'incremento della bieticoltura, ma ancora una volta il problema di fondo non viene affrontato, poichè i profitti elevatissimi degli industriali, dei monopolisti dello zucchero restano intatti in quanto il Governo e la maggioranza non ritengono di dover incidere in questo settore fondamentale.

Per quanto concerne la meccanizzazione, nonostante vi sia stato nelle nostre campagne uno spostamento di ampiezza considerevole, tuttavia il processo di sviluppo non è stato tale da superare la differenza preesistente rispetto alle altre Nazioni. Ancora oggi il nostro parco trattoristico è all'ultimo posto. Alla fine del 1962 vi erano 42,1 ettari di seminativo per ogni trattore in Italia; in Francia ve ne erano 21,9, nei Paesi bassi 12,9, nel Belgio 16,8, in Germania 8. E naturalmente si trascurano per brevità i dati relativi alle mungitrici meccaniche, ai motocoltivatori, eccetera. I dati precedenti comprovano, onorevoli colleghi, non solo che tra noi ed altri Paesi del MEC esiste ancora una differenza notevole che non siamo stati capaci di colmare, cioè a dire che la politica agraria imposta nel nostro Paese in questi anni non è stata capace di colmare, ma anche che non siamo neppure riusciti a creare le premesse per una profonda modificazione delle condizioni nelle quali si realizza la produzione agricola.

D'altra parte i dati sulle importazioni dei prodotti animali nell'ultimo quinquennio comprovano anch'essi l'assolutamente deficiente situazione produttiva dei nostri allevamenti incapaci non solo di soddisfare, ma anche di seguire l'attuale ritmo di incremento dei consumi. Le importazioni di carne, burro, formaggi sono considerevolmente incrementate, costituendo la causa più determinante — tra le altre — dell'aumentato disavanzo della bilancia commerciale del nostro Paese.

In queste obiettive condizioni, onorevoli colleghi, signor Ministro, non possiamo accettare nè l'aumento del prezzo dei cereali minori nè l'abbassamento del prezzo del grano, nè nella misura proposta dal signor Mansholt nè a partire, come previsto, dalla campagna granaria 1966-67, perchè non è neppure pensabile che in un così ridotto limite di tempo si possa fare quanto non siamo stati capaci di fare negli ultimi dieci, dodici anni. L'approvazione drastica, rapida ed integrale dell'unificazione del prezzo dei cereali non solo mette in dubbio ogni possibilità di sviluppo quantitativo e qualitativo della produzione zootecnica, ma può mettere in dubbio la stessa ragione economica di esistenza dell'allevamento nel quadro di un razionale ordinamento aziendale.

Ci pare che questa sia un'impostazione responsabile e rispondente alle attuali necessità della nostra agricoltura. Noi riteniamo che sia necessario ed urgente dare vita ad efficienti enti regionali di sviluppo, dotati di potere d'esproprio verso la proprietà inadempiente e di mezzi sufficienti; che sia necessario realizzare una vera programmazione democratica in agricoltura. Riteniamo che, soltanto facendo avanzare questa politica di riforma agraria adatta alle condizioni di oggi, capace di consolidare l'azienda contadina, di sostenerla sul Mercato, di incoraggiare lo sviluppo di adeguate forme associative, si creeranno le condizioni per rendere competitiva la nostra agricoltura, consentendo quindi la nostra partecipazione

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbraio 1965

al Mercato comune europeo e alla competizione più vasta su scala internazionale, senza che si debbano imporre sacrifici insopportabili per la grande massa dei piccoli produttori agricoli del nostro Paese.

Alla luce di queste considerazioni si comprende già la nostra opposizione al provvedimento specifico che riguarda il settore lattiero-caseario. Tuttavia ritengo necessario aggiungere alcuni rilievi, per quanto riguarda il problema particolare di cui al provvedimento al nostro esame.

In primo luogo, noi riteniamo che siano necessari interventi adeguati per la difesa del settore zootecnico, soprattutto dei piccoli allevatori, e per l'incremento della nostra zootecnia. Poichè ci troviamo di fronte ad una situazione di malessere grave del settore della produzione del latte, che ci porterà inevitabilmente verso la necessità di una contrazione nella produzione di latte, si è detto che bisogna orientare gli allevatori verso la produzione di carne. Intanto non è vero che si produce troppo latte, in Italia; è vero invece il contrario, che il latte prodotto in Italia, se tutti dovessero consumarne (soprattutto ci riferiamo agli alunni delle scuole) un minimo indispensabile, non sarebbe sufficiente. Inoltre è troppo semplicistico affermare che occorre orientare gli allevatori verso l'incremento della produzione di carne, perchè non sempre e comunque non rapidamente è possibile passare dalla produzione di latte alla produzione di carne.

C'è un problema di attrezzature, un problema di capi selezionati, un problema di riproduzione, un problema di disponibilità di capitali e di crediti, un problema di tempi e di indirizzi adeguati. È quindi semplicistico sostenere che, di fronte a questa crisi che colpisce la produzione di latte, occorre orientarsi immediatamente verso altre produzioni.

Si deve ribadire ancora che tale regolamento ha già accentuato le difficoltà e i disagi del consumatore, e i disagi del settore lattiero-caseario, anche perchè gli industriali caseari, da quando è stato fissato il prezzo così detto indicativo dal primo aprile del 1964 al 31 marzo del 1965, ritengono

che non si debbano più stipulare contratti con i produttori e dicono che il prezzo è ormai indiscutibile; deve essere quello e non vi deve essere più alcuna possibilità di contestazione o di contrattazione. Ma nel frattempo, poichè il settore caseario, quello industriale, è stato meglio protetto, e poichè si è verificato un miglioramento del mercato dei formaggi, gli industriali hanno realizzato guadagni fortemente superiori, guadagni che però non hanno comportato un miglioramento del prezzo del latte a vantaggio dei piccoli produttori, che restano sempre gli unici a pagare le spese.

L'altro aspetto negativo di questo accordo, di cui il Governo non ha voluto tener conto ma che assume invece un'importanza non secondaria poichè gli accordi presi in sede comunitaria hanno una ripercussione immediata e diretta all'interno dei singoli Paesi, è quello relativo alla decorrenza del prezzo annuo che va dal primo aprile al 31 marzo dell'anno successivo. Tale decorrenza danneggia in misura notevole i produttori per due ordini di motivi. Innanzi tutto perchè la data di rinnovo o di cambiamento del prezzo, cioè il primo aprile, coincide con la stagione di massima produzione del latte nella quale gli industriali hanno maggiore possibilità di manovra sul mercato: infatti i piccoli produttori agricoli, di fronte all'accresciuta produzione che si determina in tale stagione per l'abbondanza dei foraggi, si trovano in difficoltà nel sostenere la loro azione di contrattazione con gli industriali; in secondo luogo perchè la mancata coincidenza della decorrenza del prezzo annuo con l'inizio dell'annata agraria porta con sè degli elementi negativi; infatti. precedentemente all'entrata in vigore di questi accordi il prezzo del latte si determi nava nel mese di novembre, cioè coincideva con l'inizio dell'annata agraria, con il rinnovo dei contratti dei salari, dei contratti d'affitto, con la rimonta annuale, con le decisioni riguardanti il carico di bestiame in base alla disponibilità di foraggio e così via.

Inoltre, la previsione di un'ulteriore diminuzione del prezzo del latte al produttore, che eccezionalmente è stato fissato in lire

10 Febbraio 1965

65 il litro col 3,7 per cento di materie grasse, è motivo di particolare preoccupazione. Questa ulteriore diminuzione del prezzo del latte, che si dà ormai per scontata e che dovrebbe avere inizio con il primo aprile di quest'anno, darà luogo a più forti agitazioni e a lotte nelle nostre campagne.

Non dimenticate, onorevoli colleghi, che già nel corso del 1964 si sono avute fortissime agitazioni e lotte nel settore dei produttori di latte, lotte alle quali hanno partecipato, con scioperi che comportavano il rifiuto della consegna del latte agli industriali, migliaia, decine di migliaia di piccoli produttori, di allevatori e di produttori di latte del nostro Paese. Ed è facile immaginare allora cosa accadrà nel momento in cui questi produttori, che hanno protestato quando il prezzo del latte era stato fissato a 65 lire il litro perchè era già insufficiente a remunerarli, subiranno una nuova riduzione del prezzo. Non si può accettare una ulteriore riduzione del prezzo del latte senza un parallelo abbassamento dei costi di produzione, cioè senza un parallelo abbassamento dei canoni di affitto, dei canoni per l'uso delle acque irrigue, del prezzo dei mangimi, delle macchine, dei medicinali veterinari, degli oneri fiscali e di tutti gli altri oneri che contribuiscono a determinare il prezzo di produzione del latte.

Ma, mettendo in evidenza questi problemi, e la necessità di risolverli, noi ancora una volta ci rendiamo conto che occorre una svolta nella direzione della politica agraria del nostro Paese. Ancora una volta viene fuori con tutta evidenza la necessità di una politica di riforma agraria che sappia, nelle condizioni di oggi, tutelare il contadino-produttore in tutta la sua attività produttiva, in tutti i suoi rapporti con il mercato, dando ad esso contadino-produttore la forza di contrattazione, i mezzi e gli strumenti più efficaci per difendere in questo modo il frutto del proprio lavoro. Abbiamo fatto la scorsa settimana un giro rapido nei comprensori di riforma fondiaria ed abbiamo potuto constatare che, malgrado i limiti, malgrado le insufficienze e le storture, i risultati in quelle zone sono positivi, sia per quanto riguarda l'aumento della produzione che è stata quadruplicata e spesso quintuplicata, sia per quanto riguarda la realizzazione di alcuni strumenti che aiutano di fatto o che possono aiutare, attraverso più adeguati finanziamenti e più adeguati interventi, lo sviluppo della cooperazione e degli impianti di trasformazione dei prodotti agricoli.

Considerate voi, onorevoli colleghi, la riforma agraria, che malgrado le storture (ripeto) ha dato risultati positivi e ci indica la strada sulla quale occorre marciare speditamente, un peccato di gioventù a cui foste trascinati dalle lotte potenti dei contadini italiani che, portandosi sulle terre incolte, nelle grandi proprietà, ne imposero l'avvio? Peggio per voi se avete abbandonato questa riforma, da voi ora considerata un peccato di gioventù. Noi riteniamo infatti questa la via attraverso la quale bisogna andare avanti per difendere gli interessi dei piccoli produttori agricoli che sono una parte tanto importante della realtà agricola del nostro Paese, realtà dalla quale nessuno ha e deve avere la possibilità di prescindere nel momento in cui si accinge ad accettare provvedimenti tanto importanti, che possono avere conseguenze tanto nefaste per la vita di questi lavoratori della terra.

Noi riteniamo che, su questa strada, protagonisti del progresso nelle nostre campagne, protagonisti della svolta che è indispensabile e urgente nella politica agraria del nostro Paese saranno i contadini, che andranno avanti con le loro lotte, coi loro movimenti, con le loro proteste. Peggio per voi se non riuscirete a cogliere questa volontà e il significato di questo movimento e di queste lotte! Ciò non vorrà dire che voi riuscirete ancora a lungo a fermare questo movimento; ciò vorrà dire semplicemente che voi non darete quel contributo che invece dovreste dare — perchè tutti dobbiamo darlo — per lo sviluppo della nostra agricoltura, per il rinnovamento delle nostre campagne. Ciò vorrà dire semplicemente che il movimento dei contadini andrà avanti senza di voi e contro la vostra politica. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Trimarchi. Ne ha facoltà.

10 Febbraio 1965

TRIMARCHI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò in questo intervento a fare delle brevi considerazioni di carattere giuridico. Nell'intervento di ieri del senatore Petrone è stato prospettato un primo problema: il Senato sarebbe preliminarmente chiamato a decidere se l'esame, e quindi il voto, debbano rivolgersi al disegno di legge di conversione del secondo decreto-legge nella materia, ovvero se l'esame ed il voto debbano riguardare il disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Prescindendo per un momento da impostazioni e soluzioni che seguiranno, deve dirsi, e non può dirsi diversamente, che entrambi gli strumenti sono equivalenti ai fini del problema che sta davanti a noi, e cioè dell'esatta qualificazione delle norme concernenti l'adattamento dei regolamenti comunitari al nostro ordinamento giuridico.

Può darsi che il decreto-legge — ed il conseguente disegno di legge di conversione — meglio risponda alle finalità che le circostanze evidenziano; infatti, caratteristica del decreto-legge è l'immediatezza dell'emissione, della pubblicazione e dell'entrata in vigore.

Il problema si può porre, quindi, in termini astratti, ma va preso in considerazione anche su un piano di concretezza, con riferimento alla fattispecie che è davanti a noi.

Il Parlamento, a nostro avviso, deve intervenire nella materia di cui si tratta, esclusivamente, come ho detto, per l'adattamento dei regolamenti comunitari al nostro ordinamento. Che cosa significa adattamento dei regolamenti comunitari al nostro ordinamento giuridico?

Se questo punto, come su quell'altra questione, penso che si debba un momento soprassedere, perchè ci sembra preliminare una indagine diretta ad accertare il valore dei due decreti-legge che si sono succeduti nel tempo e la possibilità, quindi, di fare riferimento al secondo dei due decreti-legge e perciò ragionare con riferimento ad esso, portare avanti l'esame di codesto disegno di legge di conversione ed eventualmente approvarlo.

Problema pregiudiziale è quello concernente la costituzionalità del secondo decreto-legge; e c'è pure da domandarsi se, in caso di costituzionalità, il Senato possa e debba esaminare ed approvare il secondo decreto-legge o il disegno di legge n. 972 puro e semplice o con emendamenti, specie con riferimento alla necessità, da taluno prospettata, di regolamentare gli atti compiuti dopo la mancata conversione del decreto-legge 29 ottobre 1964, n. 1014, o nel periodo di carenza, come è stato sostenuto da altri, o, come io direi, qualora la legge nazionale precedente sia stata ancora applicata dopo l'entrata in vigore dei regolamenti comunitari.

Cerchiamo di individuare la fattispecie. Siamo in presenza di due decreti-legge: il secondo è stato emesso quando ancora i 60 giorni per la conversione del primo non erano scaduti; specificamente si è detto che doveva entrare in vigore al sessantunesimo giorno ed entrambi i decreti sono con effetto dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari.

Con riferimento a codesta fattispecie, a me pare si possano porre due quesiti. Può il Governo, quando un decreto-legge è divenuto inefficace, per inutile decorso dei 60 giorni, emetterne un altro sull'identica materia? E, in caso affermativo, può emetterlo quando ancora i 60 giorni non sono decorsi?

Sulla prima questione è il caso di fare qualche precisazione. Anzitutto bisogna distinguere circa la mancata conversione, a seconda che entro i 60 giorni uno dei due rami del Parlamento non approvi il disegno di legge di conversione, ovvero il termine decorra inutilmente senza una pronuncia positiva da parte di entrambi i rami del Parlamento.

Bisogna distinguere ancora, in caso di mancata pronuncia positiva della Camera e del Senato, se ciò avvenga per fatto o colpa del Governo, ovvero del Parlamento o per fatto non imputabile al Governo.

Se il primo decreto-legge non è approvato da uno dei due rami del Parlamento, è evidente che il Governo non può ripresentare altro disegno di legge, di conversione o meno, prima che siano trascorsi sei mesi, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento del Senato. Se per il primo decreto-legge inter-

10 Febbraio 1965

venga, come nella specie, l'approvazione da parte di uno dei due rami del Parlamento e per l'altro decorra inutilmente il termine di 60 giorni, per risolvere il quesito sopra posto occorre preliminarmente mettere in evidenza che il Parlamento ha il dovere di portare avanti il procedimento fino alla votazione conclusiva entro il termine, mettendo (questa sarebbe un'aspirazione) solo quel disegno di legge di conversione all'ordine del giorno, non consentendo che vada in Commissione, non consentendone il ritiro.

Stante ciò, l'inutile decorso del termine, anche se in ogni caso comporta la perdita di efficacia *ex tunc* del decreto-legge, non può dirsi che in ogni caso metta Governo e Parlamento nell'identica situazione.

Bisogna distinguere. Se il termine è decorso inutilmente senza fatto e colpa del Parlamento e nell'ipotesi, come quella attuale, in cui uno dei due rami del Parlamento avesse già approvato il disegno di legge di conversione, la forza maggiore potrebbe integrare gli estremi del caso straordinario di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per un verso, ed escludere per altro verso la rigorosa applicabilità dell'articolo 55 del Regolamento che, ricordo a me stesso, stabilisce che un disegno di legge respinto dal Senato non può essere ripresentato se non siano trascorsi almeno sei mesi. Ciò potrebbe comportare, nella perduranza delle ragioni originarie di necessità e di urgenza, la possibilità o di una perpetuatio del procedimento di conversione, cui ha accennato il senatore Bonacina, ponendosi il quesito se sia valido un procedimento che consenta di prolungare l'efficacia delle norme di un decreto-legge oltre il termine di decadenza, ovvero la possibilità di un nuovo decreto-legge di revoca del precedente e di disciplina della stessa materia. E a ciò non dovrebbe essere di ostacolo l'articolo 55 del Regolamento, non essendo stato respinto il primo decreto-legge.

La prima ipotesi concerneva il fatto che la mancata conversione fosse dipesa da un fatto non imputabile. La seconda ipotesi è che la mancata conversione sia dipesa dalla volontà del Parlamento di non completare l'iter del disegno di legge di conversione. La questione, a mio avviso, permane identica sul piano della inefficacia del decreto-legge; ma non dovrebbe non essere rilevato il comportamento non ortodosso del Parlamento. È da escludere, infatti, che codesto comportamento possa essere imputato al Panlamento come atto legislativo tacito di disapprovazione; e quindi non mi pare che si possa accettare su questo punto la tesi espressa dal senatore Gomez D'Ayala, secondo la quale un fatto del genere potrebbe essere inteso come volontà tacita di disapprovare. Oltre tutto mancherebbero i presupposti di luogo e di tempo, e soprattutto personali, per prospettare in termini di validità l'ipotesi. Quindi anche questo caso dovrebbe essere riportato nell'ambito del primo: inutile decorso del termine senza fatto e colpa del Governo e per causa di forza maggiore.

Resterebbe il terzo caso: inutile decorso del termine nonostante tutto l'impegno del Parlamento per portare avanti il procedimento entro i termini. In questo caso nulla quaestio. Si avrebbe l'inefficacia del decreto-legge, e potrebbero, tutt'al più e forse, essere avanzati dubbi circa la rigorosa applicabilità dell'articolo 55 del Regolamento.

Sul primo problema che mi sono proposto mi pare che, in sostanza, si possa dare soluzione favorevole. Ma c'è il secondo problema: vi è cioè da domandarsi se il Governo possa emettere il secondo decreto-legge quando ancora i 60 giorni non sono decorsi. Ammesso che in casi determinati possa essere emesso sulla stessa materia un secondo decreto-legge, con relativo disegno di legge di conversione, senza ledere da un canto l'articolo 77 e dall'altro l'articolo 55 del Regolamento, non può, a mio avviso, escludersi la possibilità che prima del decorso dei 60 giorni venga da parte del Governo emesso un secondo decreto-legge, anche se identico nella sostanza al primo.

D'altra parte, con riferimento all'ipotesi in esame, si ammette che entro il termine di efficacia il decreto-legge possa essere revocato — è la migliore dottrina che lo dice — o abrogato dal Governo con un nuovo decreto-legge. In base ai principi la revoca dell'atto giuridico in generale e l'abrogazione della

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbraio 1965

legge in particolare possono essere espresse, tacite o implicite e quindi può aversi che la revoca o l'abrogazione sia espressa e pura e semplice, ovvero tacita o implicita con l'emissione di un secondo decreto-legge che, anche se identico nella sostanza al primo, si ponga come sostitutivo e cioè sul piano dell'incompatibilità col primo.

CARUSO. Poi ve ne sarà un terzo, un quarto ed un quinto.

TRIMARCHI. Senatore Caruso, la preoccupazione alla quale ella accenna non mi pare abbia ragion d'essere, anche se è stata sollevata da più parti, perciò che il Parlamento, in sede di approvazione del disegno di legge di conversione, può impedire in tutti i modi al Governo di emettere un secondo o un terzo o un quarto o un quinto decreto-legge. Noi stiamo esaminando la possibilità che ci sia un secondo decreto per l'ipotesi, e solo per l'ipotesi, che ci sia una inattività del Parlamento derivante da fatto ad esso comunque non imputabile. Ora, il Parlamento deve essere geloso custode delle proprie prerogative: ma se il Parlamento senza aver voluto minimamente manifestare una volontà contraria a un certo disegno di legge, per ragioni che non dipendono dalla volontà dei suoi membri, non è in grado di esprimere una qualsiasi volontà, non vedo perchè nella perduranza delle ragioni che hanno giustificato l'emissione del primo decreto-legge e nella sussistenza di una nuova ragione integrante gli estremi del caso di necessità e di urgenza, non vedo perchè, dicevo, in via del tutto eccezionale (e naturalmente da ciò mi auguro che non debbano trarsi spunti ed argomenti — non dalle mie parole ma dal fatto in sè — per fondare una prassi che sarebbe su altri piani e da altri profili del tutto condannevole) debba escludersi che si possa dar vita a un secondo decreto-legge in condizioni particolarissime.

Ci sembra di poter concludere sul punto in questione nel senso che sia seriamente prospettabile la tesi che il Governo, specie quando non è ancora scaduto il termine di efficacia di un decreto-legge, possa emetterne un altro, destinato a disciplinare la stessa materia del primo, con diversa data di entrata in vigore ed eventualmente con la stessa decorrenza (retroattiva) degli effetti, e ciò nel caso in cui da parte del Governo si abbia revoca o abrogazione espressa o tacita del primo decreto-legge, ovvero si abbia l'inutile decorso del tempo, almeno per forza maggiore o comunque senza fatto e colpa del Parlamento.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue TRIMARCHI). Il provvedimento in discussione, anche se da taluni è stato impropriamente qualificato di recezione dei regolamenti comunitari, in effetti non mi pare che meriti di essere qualificato tale. Si è accennato e si accenna tuttavia ad una prassi, e si dice che i regolamenti comunitari sono stati recepiti. Anche da fonte autorevole si parla di recezione dei regolamenti comunitari, ma io non so, dopo aver consultato i testi a mia disposizione, e almeno per quanto concerne il regolamento più recente, se si sia veramente seguita co-

desta prassi. Anche ad ammettere, però, che siffatta prassi sia stata seguita, il problema per noi può essere sempre riproposto ed eventualmente deciso in senso diverso.

A me pare che possa e debba essere deciso in senso diverso, perchè impropriamente mi pare si sia parlato e si possa parlare di recezione dei regolamenti comunitari. Si tratta, come ho detto all'inizio, di semplice adattamento dei regolamenti comunitari al nostro ordinamento giuridico. Il trattato istitutivo della CEE è stato da noi recepito in virtù di una legge ordinaria. Si è parlato tan-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbraio 1965

to circa la natura di codesta legge; da più parti sono sorte teorie, sono sorte eccezioni, contestazioni e si è fatto riferimento proprio al carattere di legge ordinaria di questa legge di ratifica per dedurre conseguenze addirittura catastrofiche: dovrebbero andar giù tutta la Comunità economica europea e tutti gli altri organismi comunitari che sono stati creati e sono operanti e che ci auguriamo possano svolgere nel migliore dei modi la loro opera ai fini dell'unificazione economica e politica del continente europeo.

Dicevo, il trattato istitutivo della CEE è stato da noi ratificato con legge ordinaria. A me pare che in tutto ciò non ci sia nulla di strano e nulla di abnorme. Proprio il Parlamento, ratificandolo con una legge ordinaria, ha dato la migliore dimostrazione che il trattato non era assolutamente considerato in contrasto con la nostra Costituzione, nel suo spirito, nella sua formulazione letterale. nella sua portata e nelle sue implicazioni e conseguenze. Non vi era perciò bisogno di ricorrere ad una legge costituzionale, nè vi è, a mio modestissimo avviso, necessità di far ricorso agli articoli 10 e 11 della Costituzione o più semplicemente di pretendere che si proceda ad una vera e propria recezione dei regolamenti comunitari nel nostro ordinamento, se ai regolamenti comunitari si assegna il vero ruolo che gli stessi hanno, cioè quello di stare accanto all'ordinamento del nostro Paese.

Sulla natura dei regolamenti comunitari si è detto molto anche in questa Assemblea. L'articolo 189 del trattato istitutivo della CEE è quanto mai esplicito. Possono veramente sorgere dei dubbi sull'interpretazione della diretta applicazione? Non mi pare, anzitutto perchè nella stessa norma si dice che il regolamento ha portata generale e che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi; e ciò significa che si intende riconoscere la sua attitudine a produrre effetti giuridici. Si aggiunge poi che è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non era necessario dire: « è direttamente applicato »; nè sarebbe stata, tra l'altro, commessa una improprietà di linguaggio. Ciò significa che il regolamento ha tutta la forza per essere attuato direttamente, in dipendenza di quella precisa disposizione del trattato in forza della quale il regolamento stesso è entrato a far parte di un certo ordinamento.

In quale posizione esso si trova nei confronti del nostro ordinamento nazionale? Non vi è dubbio che possano sorgere problemi di natura costituzionale concernenti il nostro ordinamento. Penserà la Corte costituzionale a risolverli. La sentenza della Corte costituzionale intervenuta di recente sulla legge istitutiva dell'Enel non ha risolto il problema. In quella occasione la Corte costituzionale si è limitata a esaminare la posizione della legge nazionale nei confronti della Costituzione italiana e non si è posta il problema dei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale. Questo punto, molto importante, è stato, io credo, volutamente lasciato in sospeso, perchè su di esso già vi è in corso l'esame da parte della Corte di giustizia.

Come si combinano i regolamenti comunitari con l'ordinamento italiano? Mi pare che si possa sostenere pacificamente la tesi secondo la quale il nostro ordinamento non perde nulla delle proprie note caratteristiche, della propria originarietà, della propria sovranità, se si ammette, come si deve ammettere, che nel nostro Paese i cittadini siano assoggettati a norme che sono nazionali e che possono essere supernazionali. I destinatari sono gli stessi, ci sono le norme dell'ordinamento supernazionale comunitario e le norme dell'ordinamento interno. Possono naturalmente sorgere conflitti, ma vi sono gli organi preposti alla loro eliminazione.

Qui noi siamo in presenza di una tipica ipotesi di coesistenza di norme, cioè di norme intese a disciplinare la stessa materia, ma non su un piano diverso. Non sarei d'accordo con quanti sostengono che tali norme abbiano una forza obbligatoria superiore alle norme di legge ordinaria. Si tratta di coesistenza di norme relativamente alla stessa materia; norme destinate ad essere applicate nei confronti degli stessi soggetti.

Ora, il criterio da seguire per superare la coesistenza e comporre l'ipotetico conflitto è quello di rintracciare, sulla base dei prin-

10 Febbraio 1965

cipi desumibili dai trattati della Comunità economica europea, la priorità, sul piano logico, delle norme alle quali, anche se non a priori specificamente determinate, con la ratifica del trattato della Comunità europea ci si è rifatti. Si parli pure di rinuncia ad una parte della nostra sovranità; evidentemente si è trattato, piuttosto che di una rinuncia alle sovranità, di rinuncia alla competenza degli organi legislativi italiani, senza che peraltro con ciò siano stati intaccati norme e principi di carattere costituzionale nè si sia andati contro il contenuto dell'articolo 1 e dell'articolo 2 delle disposizioni sulle leggi in generale.

Se veramente le norme contenute nei regolamenti comunitari entrano direttamente in vigore e direttamente si applicano nei confronti dei cittadini dei singoli Stati, che vengono puntualmente informati dell'esistenza dei regolamenti attraverso la pubblicazione degli stessi nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, qual è il compito del legislatore italiano? Il Parlamento italiano non ha certo il compito di recepire delle norme giuridiche che già sono in vigore; deve prenderne atto, e quindi il suo compito è più modesto, è un compito di adattamento. Perchè si possa far fronte a un'esigenza del genere sono prospettabili vari strumenti. Si può pensare alla legge formale, si può pensare alla legge sostanziale, si può pensare ad un atto amministrativo generale, si può addirittura pensare ad una semplice circolare. Tralasciamo l'ultima ipotesi e soffermiamoci sulle altre, considerando l'eventualità che un adattamento del genere avvenga in forza di una legge formale o materiale ovvero di un atto amministrativo generale (questa è una tesi autorevolmente sostenuta).

A me pare sia essenziale fare ricorso a un provvedimento avente forza di legge, quindi al decreto-legge, col relativo disegno di legge di conversione, ovvero alla legge, d'iniziativa parlamentare o governativa. Le ragioni sono le seguenti. Quando si parla di adattamento si fa riferimento ad una operazione che, se lasciata in termini generici, non significa nulla; se tradotta in termini invece concreti, può significare cose sostanzialmente diverse. Si è da taluno accostata la legge mazionale

di adattamento ai normali regolamenti di esecuzione nei confronti di norme del nostro ordinamento giuridico. L'accostamento non mi pare del tutto giustificato, proprio per la ragione indicata poco fa, e cioè perchè nella operazione di adattamento sono da rinvenire vari momenti, varie ragioni di essere.

A me pare, infatti, che nell'adattamento siano individuabili tre momenti. C'è un primo momento o fatto, di eliminazione formale di determinate norme. In che cosa consisterebbe questa eliminazione formale di determinate norme? Essa risponderebbe ad una sempre maggiore esigenza di certezza del diritto. Se è vero che i regolamenti comunitari sono direttamente obbligatori, sono direttamente efficaci e, una volta pubblicati sulla Gazzetta della Comunità europea, entrano in vigore nei vari Stati e impegnano obbligatoriamente i cittadini degli Stati medesimi, evidentemente le norme degli ordinamenti interni (e qui ci riferiamo alle norme del nostro ordinamento) non sono più in grado di produrre effetti giuridici, non sono più in grado di spiegare la loro forza. Quindi in questo caso si verificherebbe un'ipotesi di abrogazione o di derogazione implicita. Per maggiore certezza del cittadino, il nostro legislatore sente il bisogno di precisare che determinate norme precedentemente in vigore non sono più in vigore.

A questa esigenza obbediscono le prime disposizioni del decreto-legge che prendiamo in considerazione. In esse si dice che, essendo entrati in vigore i regolamenti comunitari che prevedono determinati prelievi, sono sospesi i dazi doganali, cioè le norme che prevedevano i dazi doganali. Ma con questo si vuol dire forse che col disegno di legge che andiamo ad approvare si sia attuata per la prima volta la sospensione? No, la sospensione non è altro che il modo di essere, di apparire di un fenomeno che già si è verificato (cioè l'abrogazione o deroga delle norme che prevedevano i dazi doganali), nel momento in cui sono entrate in vigore per i cittadini italiani le norme dei regolamenti comunitari.

Gli altri due momenti dell'adattamento sono quelli con cui si introducono le norme che hanno un carattere transitorio e le nor-

10 Febbraio 1965

me che hanno carattere di attuazione. Per sintetizzare, i profili sotto cui si possono presentare le norme tendenti ad adattare l'ordinamento interno al regolamento comunitario sono i tre seguenti: norme per la formale eliminazione di altre norme, che peraltro sono venute meno per abrogazione o deroga a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti comunitari; norme transitorie in senso tecnico e norme di attuazione in senso tecnico. Queste sono le conclusioni alle quali mi permetto di pervenire.

Avrei soltanto da richiamare ancora un punto. È stato manifestato da più parti il bisogno di regolamentare i rapporti che sarebbero scoperti o i fatti che sarebbero senza una disciplina in dipendenza della mancata conversione del primo decreto-legge. A me pare che questa preoccupazione non abbia eccessiva ragion d'essere, in quanto i regolamenti comunitari hanno già trovato nel nostro Paese applicazione: rispettivamente a decorrere dal 1º settembre 1964 il regolamento n. 16/64 e dal novembre 1964 i regolamenti nn. 13 e 14/64. Se codesti regolamenti sono entrati in vigore e sono stati attuati immediatamente, si è avuto in fatto l'abrogazione delle norme incompatibili con quei regolamenti. Ed allora, se quelle norme non sono state applicate, il problema non sorge, e non vi è assolutamente l'esigenza che si legiferi per disciplinare quei rapporti. Qui non siamo, a mio modesto avviso, nei termini del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, cioè non siamo nei termini di un decreto-legge non convertito che dia la possibilità alle Camere di legiferare per i rapporti medio tempore sorti oppure rimasti carenti di disciplina normativa nel periodo durante il quale ha avuto vigore il decreto-legge che poi non è stato convertito. Questa è una ipotesi diversa.

Ne consegue che, se le cose dovessero stare in codesti termini, come a me pare che stiano, non mi sembra necessaria una regolamentazione apposita, per quanto concerne i rapporti anteriori o comunque i fatti intervenuti anteriormente all'entrata in vigore del secondo decreto-legge o della legge proposta su iniziativa parlamentare, per disciplinare la materia non della recezione ma dell'adattamento dei regolamenti comunitari al nostro ordinamento giuridico. (Applausi dal centro-destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Schiavone. Ne ha facoltà.

S C H I A V O N E . Signor Presidente. onorevoli colleghi, mi occupo del secondo aspetto della questione costituzionale: non di quello che concerne la decadenza per il susseguirsi di due decreti, ma di quello se sia costituzionale il disegno di legge in rapporto alle norme che regolano la formazione delle leggi. Comincerò dall'avere presente l'oggetto dei disegni di legge. Nel primo si dice: « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi...». Questo è uno dei due disegni di legge. L'altro parla di « attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso ».

Perchè mi fermo sulla parola « attuazione »? La parola « attuazione » fa eco alla parola « esecuzione » adoperata dalla Corte costituzionale quando si è occupata non di questo problema specifico, ma di un problema che potrebbe collegarsi, più o meno lontanamente, a questo.

Cosicchè io direi che queste sono leggi di esecuzione. E preciso questo concetto di esecuzione, in quanto la questione che intendo trattare sorge proprio dal fatto che da parte di alcuni senatori, qui in Assemblea, si sostiene che non si possa arrivare all'esecuzione senza una ricezione, intendendo per ricezione una legge la quale riproduca il regolamento comunitario, così come avviene per l'attuazione dei trattati.

Cosicchè si dice, da parte dei colleghi che mi stanno di fronte, che i tempi sarebbero due: un primo tempo di ricezione, vale a dire di approvazione, nel quale, cioè, come per la ratifica di trattati, si incomincia col riprodurre il regolamento per approvarlo; ed un secondo tempo, quello in cui si dovrebbe passare all'attuazione. La seconda parte avrebbe valore per i cittadini; la prima parte pure per i cittadini. Infatti si distingue tra Stato e cittadini e si dice: badate, in

10 Febbraio 1965

virtù del trattato gli Stati membri sono vincolati, ma non è vincolato il singolo cittadino; a questo effetto occorre che sia ricevuto il regolamento comunitario e occorrerà poi che arrivi a conoscenza dei cittadini la norma la quale ratifica in questo senso il regolamento.

Questa impostazione è esatta o non è esatta? Da quali ragioni ha origine questo voler sdoppiare i tempi, questo voler distinguere tra Stato e cittadini? Simile impostazione discende dall'affermazione che fonte di produzione delle leggi sia soltanto il Parlamento, cosicchè sarebbero violati gli articoli 70 e seguenti della Costituzione, in quanto si arriverebbe alla legiferazione attraverso un organo che non è il Parlamento.

Senza dubbio il regolamento comunitario ha portata di legge. Basta leggere la definizione che figura nel trattato a proposito del regolamento: il regolamento ha portata generale, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Dunque, la portata è senza dubbio generale; si tratta di vedere se è obbligatorio — qui è detto « direttamente », potremmo dire anche « immediatamente » — o se occorre anche questo intermezzo, cioè una ricezione attraverso una convalida in forma di ratifica, come avverrebbe per un trattato.

Orbene, è facile chiarirsi le idee a questo riguardo, perchè se è vero che gli articoli 70 e seguenti della Costituzione deferiscono al Parlamento la formazione di queste norme di carattere generale obbligatorio direttamente per il cittadino, è anche vero che nella Costituzione vi è un articolo 11 al quale si ricollega il preambolo del trattato. L'articolo 11, come è stato ricordato e come tutti sappiamo, prevede che l'Italia, in condizioni di parità con gli altri Stati, consenta alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni.

Ora, il preambolo del trattato riecheggia questo articolo 11, perchè parla proprio di difesa della pace e della libertà. Siamo allora nell'ambito dell'articolo 11, e se apparentemente si volesse vedere un conflitto tra l'applicabilità del regolamento comunitario, in quanto proveniente da un organo comunitario e non dal Parlamento, e le norme che affidano al Parlamento la legiferazione, ci si dovrebbe ricredere, in quanto a fianco degli articoli 70 e seguenti della Costituzione c'è questo articolo 11 riecheggiato, ripeto, dal preambolo del trattato, per cui siamo in sede di osservanza e di conformità alla Costituzione.

È vero che non è il Parlamento che detta questa norma obbligatoria generale, ma un altro organo; questo è però qualificato a farlo, in quanto l'articolo 11, che prevede questa supernazionalità, una rinunzia cioè alla sovranità, in questo caso, è evidente, legittima una rinunzia alla legiferazione. Siamo quindi in perfetta osservanza della Costituzione.

Dirò altresì che la questione che si è voluta oggi presentare come nuova ed interessante, è una questione superata in vario senso perchè, quando si trattò di approvare il trattato ci fu, da parte opposta, una eccezione di carattere costituzionale. Si sostenne cioè che la ratifica dovesse avvenire nella forma di una legge costituzionale: la sospensiva presentata in tal senso fu respinta.

Dirò anche che, se un valore hanno i lavori preparatori, e se ciò che è detto in sede di presentazione di un disegno di legge dal Governo, poi, con l'approvazione di esso, si deve intendere accolto dal Parlamento, ebbene, in questa materia il Governo si espresse in modo esplicito perchè, nel presentare il disegno di legge per la ratifica del trattato di Roma, affermò che questi regolamenti avrebbero avuto portata generale ed efficacia normativa diretta, aggiungendo nella relazione che le disposizioni in essi contenute sarebbero state quindi immediatamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, con effetto direttamente obbligatorio nei confronti di ogni interessato. Pertanto tutte le questioni sollevate possono considerarsi superate.

Si è fatta distinzione tra Stato e cittadini; ma non è esatto che solo lo Stato sia vincolato quando si è detto espressamente nella relazione di presentazione che vincolato è ogni interessato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbraio 1965

Si dice altresì: c'è un principio che non potete violare, occorre riconoscere al Parlamento un controllo di legittimità e questo controllo può avvenire solo se c'è una legge ricettiva che riproduca il testo del regolamento per approvanlo. È esatto quello che si oppone sotto questo profilo? Non è per nulla esatto, perchè il Parlamento ha tutte le vie per controllare quello che si debba approvare o disapprovare anche in tema di regolamenti comunitari. Infatti è concessa agli Stati membri la possibilità di adire la Corte di giustizia in sede comunitaria, per impugnare i regolamenti. Ebbene, il Parlamento può benissimo, in virtù del sindacato parlamentare sul Potere esecutivo, ottenere che il Governo proponga l'impugnativa.

Infine si dice: ma i cittadini come vengono a conoscenza di questi regolamenti? Noi abbiamo nelle pre-leggi una norma la quale stabilisce l'inizio dell'obbligatorietà delle norme per i cittadini, e questo inizio trae ragione dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Pubblicazione non c'è per questi regolamenti. Ma — si deve rispondere — la materia è regolata nel trattato perchè la pubblicazione avviene sulla Gazzetta della Comunità. Debbo aggiungere che è in corso lo stanziamento per riprodurre sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica quello che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità.

Quindi non è esatta la opposta impostazione su cui si è fatto tanto rumore, a cominciare dall'argomento che il trattato avrebbe dovuto essere ratificato con legge costituzionale.

Mi rifaccio all'inizio del mio dire e proprio all'autorità della Corte costituzionale, la quale ha avuto la maniera in poche parole di esprimersi sulla questione che noi stiamo esaminando. Non era un tale esame compito suo, nè doveva occuparsene. Tuttavia c'è un inciso che vi voglio leggere e che consiste nell'interpretazione dell'articolo 11 della Costituzione, sul quale si fonda la perfetta costituzionalità dei disegni di legge in discussione.

Ivi è detto che l'articolo 11 « vale a permettere che, quando ricorrano certi presupposti, sia possibile stipulare trattati con cui si accettano talune limitazioni dell'autorità e vi si dia esecuzione con leggi ordinarie ». Leggi, dunque, di esecuzione.

Non voglio abbandonare questo argomento senza aver chiarito il mio pensiero con un parallelo. Noi troviamo un quid simile nell'ordinamento puramente interno, senza riferimenti all'estero. Noi abbiamo nell'ordinamento strettamente interno la legge e il regolamento di esecuzione. La legge stabilisce dei principi e al Potere esecutivo è riconosciuta la facoltà regolamentare, che si esplica con la emanazione di regolamenti di esecuzione. Qui i termini si invertono, perchè il trattato adopera la voce « regolamento », e la sentenza costituzionale parla di una legge all'interno esecutiva del regolamento comunitario. C'è quindi un'inversione di termini: secondo la legislazione nostra interna la emanazione del regolamento è attributo del Potere esecutivo in esecuzione della legge emessa dal Parlamento; nei confronti della Comunità avremo una norma chiamata « regolamento », che darà luogo, nell'ambito dello Stato membro, secondo la definizione della Corte costituzionale, a una legge di esecuzione del regolamento. Spero di aver chiarito una questione che viene ingrandita e ingigantita, mentre invece si riduce ad una minuzia, solo che si abbiano presenti l'articolo 11 della Costituzione e il preambolo del trattato. Quindi non si deve che eseguire quello che già è operante.

Nè mi soffermo su un argomento puramente letterale, che è stato contrastato molto bene dal senatore Trimarchi. Secondo alcuni occorrerebbe che nell'articolo 189 del trattato si fosse fatto uso della parola « applicato », anzichè « applicabile » per aversi l'operatività immediata del regolamento comunitario nello Stato membro. Ma è ovvio che l'una espressione vale l'altra. La dizione « il regolamento è direttamente applicato » è espressione che si rivolge al presente; l'altra, quella dell'articolo 189, « il regolamento è direttamente applicabile », è espressione che si rivolge al presente e al futuro. Non vi possono essere dubbi in proposito. Confido che, anche questo aspetto

Assemblea - Resoconto stenografico

10 Febbraio 1965

chiarito, il disegno di legge avrà l'approvazione del Senato. (Vivi applausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Onorevole Presidente. onorevoli colleghi, un po' semplicisticamente si è detto che, in caso di mancata ratifica del disegno di legge di conversione, può soppenire l'approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Salari e Trabucchi. In realtà il contenuto dei due provvedimenti è identico, però c'è una differenza profonda per quanto riguarda la loro entrata in vigore. Il decreto-legge entra in vigore il giorno della sua emanazione, mentre la legge ordinaria entrerebbe in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o quell'altro giorno che fosse stabilito, con la conseguenza che tutto quello che è stato fatto per effetto del decretolegge già entrato in vigore sarebbe annullato e dovrebbero quindi essere restituite le somme percepite.

Mi permetto perciò di richiamare l'attenzione del Senato sull'opportunità che venga ratificato il decreto-legge.

Tratterò, a differenza del senatore Schiavone, l'altro aspetto della presunta incostituzionalità: quello relativo alla presentazione di un secondo decreto-legge quando ancora non era scaduto il termine per la ratifica del decreto-legge precedente avente lo stesso oggetto.

Dico subito che inesattamente la questione viene posta sotto l'aspetto della costituzionalità. I problemi di costituzionalità si pongono soltanto quando ci sia difformità fra la legge e la Costituzione. La Costituzione, in verità, non vieta la presentazione di un secondo decreto-legge quando ne sia stato presentato un altro. La Costituzione non pone che due obblighi: l'obbligo al Governo di presentare alle Camere il decreto-legge lo stesso giorno della sua adozione per la conversione in legge e l'obbligo alle Camere di provvedere alla conversione entro sessanta giorni, dopodichè il decreto-legge pende efficacia. Nel caso in esame il Governo ha puntualmente provveduto a presentare alle Camere l'uno e l'altro decreto-legge lo stesso giorno della loro emanazione. Le Camere non hanno potuto provvedere nei termini alla conversione del primo decreto-legge e oggi sono chiamate a provvedere alla conversione del secondo.

L'unica anomalia sta nel fatto che per alcuni giorni i disegni di legge per la conversione dei due decreti-legge hanno coesistito dinanzi al Parlamento. Innanzitutto debbo dire che questa anomalia è giustificata dal fatto che il 23 dicembre il Governo sapeva che il Parlamento si trovava in uno stato di impedimento determinato dalla procedura in corso per la nomina del Presidente della Repubblica, che vietava la convocazione della Camera dei deputati, riunita in Assemblea comune col Senato (il Senato aveva già provveduto alla ratifica).

Comunque ogni questione si poteva fare allora. Il termine per la conversione del primo decreto-legge è scaduto il 29 dicembre 1964. Questo non è più in vita. Onde il Parlamento deve esaminare oggi la convertibilità o meno in legge di un solo decreto-legge, il secondo.

Ed allora qual è la questione che si pone? Non una questione di costituzionalità perchè ho già spiegato che un problema di costituzionalità non esiste; non una questione di antigiuridicità per la coesistenza di due procedimenti di conversione di decreti-legge aventi lo stesso contenuto, perchè questa questione è superata dal fatto che il termine per la conversione del primo decreto-legge è scaduto e che esso ha già perduto di efficacia. Le eccezioni sollevate sono, dunque, prive di valore.

Penso, però, che se il Governo per presentare il secondo decreto-legge avesse atteso una data successiva alla scadenza del termine relativo al primo, in modo che nulla si potesse dire dal punto di vista della coesistenza dei due decreti-legge, sarebbe venuta fuori da parte comunista un'altra eccezione, quella derivante dall'articolo 55 del Regolamento del Senato per cui, assumendosi la equivalenza della mancata conversione alla reiezione del decreto-legge (come altra volta è stato fatto) si sarebbe sostenuta la inammissibilità del nuovo decreto-legge se non decorsi sei mesi dalla non conversione del primo.

10 Febbraio 1965

Intanto in questo groviglio di eccezioni a carattere procedurale e costituzionale, tutte infondate, si è perso di vista quello che è l'obiettivo principale di questo provvedimento: approvare, cioè, un regolamento comunitario attraverso cui avrà grande beneficio la nostra agricoltura, in materia di latte, di prodotti lattiero-caseari, di carne bovina e di riso, in quanto viene sospesa la riscossione dei dazi doganali, viene introdotto il sistema del regime dei prelievi all'importazione e il sistema del rimborso all'esportazione, a tutto vantaggio di coltivatori e agricoltori i quali certamente non stanno aspettando dal Parlamento solo la risoluzione di sottili questioni di ordine procedurale, ma la risoluzione concreta dei problemi della produzione agricola e dei suoi sviluppi commerciali! (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Onorevoli signori, mi ispiro alle ultime parole dette dal senatore Jannuzzi il quale ha affermato che non è il caso di soffermarsi sulle questioni procedurali e formali, ma che bisogna guardare alla sostanza. (Interruzione del senatore Jannuzzi). Forse dovremmo davvero trascurare le questioni cosiddette formali? Ma così facendo verremmo meno a quello che è il primo imperativo che ci incombe, quello cioè del rispetto della Carta costituzionale e delle leggi.

Le questioni che si pongono sono due. La prima questione, quella posta dal senatore Schiavone, che mi sembra sia stata già dibattuta in sede di Commissione, con parere anche della Commissione degli affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, in sostanza concerne il problema se sia o no necessaria una legge per la ratifica e per la recezione di un regolamento della Comunità europea, o se esso operi automaticamente negli Stati aderenti.

A suffragio di questa tesi, cioè della tesi affermativa, si invoca l'articolo 11 della Costituzione, laddove è scritto: « L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come

mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni ».

Poichè c'è un richiamo espresso nel regolamento alla pace e alla libertà, si dice che basta questo richiamo per ritenere che sia stata, implicitamente o esplicitamente, limitata la sovranità nazionale. Noi non siamo di questo avviso. Basterebbe considerare quanto è riportato nel parere che fu chiesto dalla Commissione finanze e tesoro alla Commissione affari della Presidenza del Consiglio, in cui si cita la risposta dell'onorevole sottosegretario Valsecchi, il quale ha dichiarato che i regolamenti del Consiglio dei ministri della CEE per prassi costante sono sempre stati recepiti nell'ordinamento nazionale mediante provvedimenti legislativi. Su questa affermazione del Sottosegretario si instaurò un'ampia discussione in un senso e in un altro. Coloro che sostenevano la tesi che per la recezione di quel regolamento occorresse una legge del Parlamento italiano invocavano anche una sentenza della Corte costituzionale.

Io penso che sia assolutamente necessario che intervenga una legge da parte del Parlamento italiano, la quale recepisca il regolamento della Comunità europea; diversamente dovremmo ammettere, con una delimitazione dei poteri non del solo Parlamento ma dello Stato italiano, una applicazione automatica del regolamento della CEE.

Mi chiedo: perchè mai si portano oggi davanti al Parlamento un decreto-legge e un disegno di legge in esecuzione del regolamento della CEE? Se ritenete che il regolamento, così come disposto, sia automaticamente applicabile in Italia, non vi è ragione di introdurre oggi nel nostro sistema altri due disegni di legge. Voi date già per scontata, nell'articolo 1 del disegno di legge presentato dai senatori Salari e Trabucchi, l'entrata in vigore in Italia del regolamento, senza peraltro discutere se quel regolamento per entrare in vigore avesse o no bisogno di una legge dello Stato italiano.

Passiamo all'altra questione, della costituzionalità del decreto-legge.

10 Febbraio 1965

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue TOMASSINI). Ci troviamo di fronte ad un caso che io chiamo anomalo e che è comunque nuovo nel nostro sistema. La novità della procedura seguita per il decreto-legge e per il disegno di legge si rileva dalle stesse relazioni. Richiamo la vostra attenzione sulla relazione del collega De Luca. il quale così si esprime: « Il Senato è chiamato ora ad esaminare congiuntamente il disegno di legge n. 946, d'iniziativa governativa, e il disegno di legge n. 972, d'iniziativa dei senatori Salari e Trabucchi. Tuttavia tra i due disegni di legge vi è una differenza formale assai rilevante. Il primo concerne la conversione in legge di un decreto-legge. e consta di un solo articolo che statuisce la conversione stessa, mentre il decreto ne rappresenta il contenuto la cui identità col disegno di legge Salari ho già rilevato. Il secondo disegno di legge ha per contenuto sostanziale e formale il decreto-legge governativo. La 5ª Commissione ha commesso al relatore l'incarico di riferire su entrambi, sulla loro genesi, nella convinzione che dovesse l'Assemblea prendere le proprie determinazioni nella scelta del testo da approvare».

Si presentano dunque due provvedimenti e noi dobbiamo scegliere o l'uno o l'altro. Ma la scelta non è una cosa che non porti conseguenze. Se noi scegliamo il decreto-legge, si avranno determinate conseguenze sotto il profilo dell'efficacia; se noi scegliamo invece il disegno di legge, si avranno bem altre conseguenze. Non si tratta quindi di una scelta da fare semplicisticamente, secondo criteri di opportunità, senza ispirarsi a criteri giuridici e costituzionali.

Ma se poi, onorevoli colleghi, andate a leggere la relazione al disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salari e Trabucchi, vedete che vi è scritto questo: « Tale decreto », — cioè il decreto-legge 29 ottobre 1964, n. 1014 — « benchè approvato dal Senato il 4 dicembre 1964 non potè completare il suo

iter presso la Camera dei deputati essendo stato il Parlamento totalmente impegnato, nella seconda quindicina di dicembre, nelle operazioni di elezione del Presidente della Repubblica ».

« Il Governo, peraltro, prima che si verificasse la scadenza del termine di sessanta giorni stabilito dall'articolo 77 della Costituzione per la conversione dei decreti-legge, emanò, il 23 dicembre 1964, nell'identico testo del precedente, un nuovo decreto-legge...». Si parla quindi di identico testo rispetto al precedente, mentre nell'altra relazione si dice che vi è una differenza formale assai rilevante. Ora, questa contraddizione che vi è nelle relazioni è veramente rilevante e notevole. Da una parte si dice che vi è una differenza notevole, sia pure formale, dall'altra si parla invece di identità...

TOLLOY. Una parla di differenza tra decreto e disegno di legge, l'altra parla di identità tra i due decreti.

TOMASSINI. Adesso parlo del decreto. Il primo decreto, che fu approvato dal Senato il 4 dicembre scorso e che non potè essere approvato dalla Camera dei deputati, era identico al decreto di cui oggi discutiamo. Il Governo non poteva emanare un nuovo decreto-legge identico a quello che non era stato approvato dalle Assemblee legislative. Questa è la questione che io voglio sollevare.

La scelta è importante. Se voi ritenete che i due decreti-legge presentati dal Governo siano nella sostanza identici — e non vedo come potreste non convenirne — allora sorge la questione dell'articolo 77 della Carta costituzionale: poteva il Governo presentare un nuovo decreto-legge per stabilire la continuità, come si dice nella relazione, dal momento che non era stato approvato

Assemblea - Resoconto stenografico

10 Febbraio 1965

il primo decreto-legge, sia pure per un caso di forza maggiore? La legge non fa distinzione se il decreto-legge non viene approvato per volontà delle Assemblee o perchè è scaduto il termine utile per l'approvazione In mancanza di una distinzione a questo proposito, noi dobbiamo stare al fatto, e il fatto è che il primo decreto-legge non è stato approvato, cioè non ha ricevuto la ratifica delle Assemblee legislative; non avendo ricevuto tale ratifica, poteva il Governo ripresentarlo? Ovviamente no. E la prova che il Governo non potesse ripresentarlo, e inoltre che fosse convinto di non poterlo ripresentare, sta nel fatto che ha sollecitato due parlamentari a presentare un disegno di legge che (voi potete pure parlare di differenze formali) sostanzialmente è uguale al decreto-legge perchè tratta la stessa materia.

Si potrebbe dire che giuridicamente avremmo l'idem, cioè lo stesso oggetto, la identità completa della res che stiamo trattando. Se fossimo in campo giudiziario potremmo dire che vi è una preclusione perchè c'è il giudicato.

Voi avete sollecitato due parlamentari a presentare un nuovo disegno di legge e ora invitate l'Assemblea a scegliere tra l'uno e l'altro. No, colleghi; noi dobbiamo dire se il decreto-legge che il Governo presenta all'Assemblea è costituzionalmente legittimo o illegittimo. Comprendo le perplessità, e penso che i compagni socialisti non vorranno anteporre al rispetto della Costituzione il rispetto per il Governo. Malgrado il rispetto che si deve avere per tutti i Governi, di fronte alla Carta costituzionale tutto cade; guai se, per rispetto politico o per opportunità politica, violassimo noi per primi la Costituzione!

Non posso inoltre non rilevare un'altra cosa. Non è questo il primo caso in cui noi solleviamo tale questione. In ben altre circostanze abbiamo dovuto rilevare l'uso e l'abuso che viene fatto dei decreti-legge. Abbiamo avuto l'esempio di un decreto-legge che è caduto qui perchè non vi fu il passaggio agli articoli; abbiamo avuto un altro decreto-legge che stava per essere respinto per una leggera differenza di maggioranza, e che

ebbe la ratifica da parte del Parlamento. Ora colgo l'occasione per esortare ancora il Parlamento a ricordare che, se non ratifichiamo il decreto-legge, non avviene nulla di straordinario; passeremo all'esame del disegno di legge dei senatori Salari e Trabucchi, discuteremo quel disegno di legge e se verrà approvato le cose non cambieranno. Ma il decreto-legge non può essere approvato perchè approvandolo violeremmo insieme con il Governo la Carta costituzionale. (Cenni di diniego del senatore Gava).

Onorevole Gava, non continuiamo a violare la Costituzione. Per sette giorni è stato discusso questo problema e che il problema sia così vivo, attuale e palpitante lo dimostrate voi stessi, che vi siete tormentati per la ricerca dell'esegesi, dell'interpretazione della legge, dei regolamenti comunitari, della loro introduzione o meno; che avete chiesto pareri a Commissioni, che vi siete riportati alla Corte costituzionale. Ciò sta a dimostrare che il problema è vivo e palpitante. D'altra parte, eliminando questo decreto-legge, non approvandolo, non facciamo niente altro che rimanere fedeli alla Carta costituzionale. Il Governo due giorni prima della scadenza, poichè sta per scadere il termine del sessantesimo giorno, al cinquantottesimo giorno, per stabilire la continuità con il primo, presenta un decreto-legge e poi, temendo che il decreto-legge non venga approvato e consapevole esso stesso di stare per violare la Carta costituzionale, chiama a salvataggio due senatori, i senatori Salari e Trabucchi, e fa loro presentare un disegno di legge in maniera che se cade il decreto-legge ci sarà il disegno di legge. Ora discutiamo pure il disegno di legge, ma il decretolegge non può essere approvato.

Penso, onorevoli colleghi, che voi vogliate nitenere fondate le nostre osservazioni. Non so se il collega e compagno Bonacina, il quale mi pare che in sede di Commissione abbia espresso su per giù le stesse perplessità e fatto le stesse osservazioni, manterrà qui il suo atteggiamento. Questo non lo so, ma mi auguro di sì, per coerenza non tanto con se stesso quanto con la legge, quanto con la Carta fondamentale della nostra Repubblica. Per questo penso che il decreto-legge

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbraio 1965

non debba essere approvato salvo poi ad esaminare successivamente il disegno di legge presentato dai due colleghi senatori Salari e Trabucchi. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

* DE LUCA ANGELO, relatore. Onorevole Presidente, ringrazio innanzitutto tutti gli onorevoli colleghi intervenuti in questa discussione, nella quale sono stati trattati ampiamente taluni problemi fondamentali, il primo dei quali riguarda l'aspetto giuridico-costituzionale che scaturisce dall'esame congiunto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso », di iniziativa governativa, e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salari e Trabucchi: « Attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso». Ho detto già nella mia relazione di essere subentrato al senatore Salari, che era stato precedentemente incaricato di riferire sul disegno di legge e che, in occasione di analoga discussione, avvenuta qui al Senato il 4 dicembre 1964, aveva già adempiuto ad un analogo incarico, quando il Senato discusse ed approvò la conversione in legge di altro decreto-legge d'iniziativa del Governo concernente la stessa materia.

L'accennato aspetto giuridico-costituzionale ha avuto due espressioni: l'una riguardante il modo di esecuzione, come ha detto il senatore Schiavone, dei regolamenti comunitari, e l'altra riguardante la legittimità costituzionale di un decreto-legge emanato dal Governo dopo che era stato emanato già un altro decreto-legge sulla stessa materia e quando tale primo decreto-legge non era ancora stato approvato ed era altresì ancora in corso di attuazione.

Per quanto si riferisce a questi due aspetti io non credo che si debba aggiungere altro a quanto magistralmente ha esposto il senatore Schiavone e a quello che con altrettanta maestrìa ha esposto il senatore Jamnuzzi. Faccio mie le argomentazioni che sono state qui indicate da questi due valorosi colleghi, che ringrazio, e non aggiungo altro, lasciando il Senato arbitro di prendere le sue decisioni, così come ho indicato nella mia relazione.

Per quanto si riferisce al merito del decreto-legge e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salari e Trabucchi, anche a questo proposito io credo che il mio compito sia abbastanza facile, non tanto per il fatto che il Senato abbia precedentemente approvato già analogo provvedimento, il che potrebbe far pensare che io escluda la possibilità di una revisione da parte dell'Assemblea delle sue stesse decisioni, quanto invece considerando che non si sono avuti interventi di merito che richiedano una replica da parte mia, onde, astenendomi dall'entrare a mia volta nel merito, credo di potermi rimettere alla relazione scritta.

Un intervento abbastanza ampio e nutrito invero è stato fatto dal senatore Compagnoni, il quale ha spaziato su tutta l'area dell'agricoltura, non soltanto per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali, produttivistici eccetera, della nostra agricoltura, ma anche per quanto si riferisce all'inserimento della nostra agricoltura nel quadro della Comunità economica europea e nel quadro degli scambi internazionali in genere.

Al senatore Compagnoni, che ha fatto una esposizione che io ammiro veramente per la scienza e per la conoscenza vasta e profonda del problema che ha dimostrato, mi permetto di osservare che quanto da lui esposto è materia molto importante e valida ma per una discussione in sede appropriata, non per la discussione di questi disegni di legge, in cui sarebbe stata invece molto più in carattere la trattazione dei problemi specifici posti dagli stessi.

Ecco perchè ometto di rispondere, non senza però rilevare una frase da lui pronunciata in questa Assemblea. Egli ha detto, per quanto si riferisce agli accordi che si concludono in sede di Comunità economica euro-

10 Febbraio 1965

pea, che i nostri rappresentanti si arrendono senza condizioni e ciò a danno dei nostri agricoltori e della nostra economia.

Non credo che questo sia vero, onorevole collega Compagnoni. Penso invece che i nostri rappresentanti, sia in seno al Consiglio dei ministri della Comunità sia in tutti gli altri organismi, si siano sempre efficacemente preoccupati di difendere gli interessi dell'Italia, della nostra agricoltura nella specie, e dei nostri agricoltori.

L'agricoltura è il settore debole di ogni economia ed anche della economia italiana. Bisogna considerare il volto agricolo della Nazione italiana per quello che è nel quadro della Comunità economica europea. A questo proposito vorrei ricordare anzitutto a me stesso ed alla Assemblea che l'Italia si trova ad avere il tasso più elevato di popolazione occupata in agricoltura: solo da poco siamo scesi al disotto del 30 per cento, mentre il Belgio è al 10 per cento da molti anni, i Paesi Bassi sono all'11 per cento; prossima a noi, ma con un tasso sempre inferiore, è la Francia, mentre la Germania ha una posizione intermedia.

Questa alla quale mi riferisco non è una serie di indici senza significato. Citerò ad esempio il fatto che la nostra è la terra che attinge al lavoro dell'uomo il più largamente possibile rispetto alle altre Nazioni. Abbiamo 23 unità per 100 ettari di superficie agraria, mentre la Germania ne ha 18, la Francia 12.

Per quanto si riferisce alle colture poi non è da trascurare il fatto che l'Italia, pur avendo il 48 per cento della sua superficie di montagna e collina, ha i quattro quinti della sua superficie agraria e forestale coltivata a seminativo, mentre la Francia, paese dalle vastissime pianure, ha solo il 43 per cento a seminativo.

Per quanto si riferisce agli alberi da frutta, noi siamo in una posizione più elevata: l'Italia ha il 9 per cento, mentre la Germania ha solo lo 0,7 per cento e la Francia il 4,2 per cento.

Un altro dato vorrei citare, perchè desidero dare un quadro panoramico in modo che ognuno di noi possa valutare qual è il peso, qual è la posizione dell'agricoltura

italiana nei confronti di quella delle altre Nazioni europee. Per quanto attiene agli allevamenti, il Belgio ha 148 capi per chilometro quadrato, l'Olanda 134, la Germania 97, la Francia 56, l'Italia 45.

COMPAGNONI. Questi dati giustificano ancora di più le nostre tesi.

DE LUCA ANGELO, relatore. No, esprimono una realtà che può anche essere dolorosa, una realtà che dobbiamo modificare e che stiamo modificando; ma è con questa realtà che ci inseriamo nel Mercato comune e nella politica agricola del Mercato comune.

C O M P A G N O N I . Ci inseriamo in condizioni di svantaggio.

DE LUCA ANGELO, relatore. Siamo partiti da condizioni di svantaggio e stiamo operando affinchè gli interessi dell'Italia, e non solo per quanto riguarda la agricoltura, siano tutelati al massimo, perchè non si può prescindere da una visione globale di tutto l'interscambio.

Questa, onorevole collega, è la realtà; tutto il resto non è che una serie di considerazioni che possono anche giovare per certe tesi ma che non rispecchiano una situazione obiettiva.

Debbo dire ancora qualche cosa in merito ad una obiezione del senatore D'Angelosante per quanto si riferisce al problema della copertura. Egli ha citato l'articolo 81 della nostra Costituzione ed ha affermato che, con il decreto di cui si propone la conversione, l'articolo 81 non sarebbe rispettato.

D'ANGELOSANTE. Io ho citato la Corte costituzionale.

DE LUCA ANGELO, relatore. Si tratta però di citare bene e a proposito. Non è un problema d'interpretazione: è un problema di dati di fatto. Ora, io mi permetto innanzitutto di citare gli articoli del decreto-legge e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salari e Trabucchi che si riferiscono alle entrate e alle spese deri-

10 Febbrato 1965

vanti dai prelievi e dalle restituzioni. Per quanto si riferisce all'entrata derivante dai prelievi si stabilisce quanto segue: « Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata ».

Per quanto si riferisce alla spesa, l'altro articolo dice: « All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 8 della presente legge, valutato in 4 miliardi fino al 31 dicembre 1964 e in lire 12 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente articolo. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Non vedo pertanto come non si sia rispettato l'articolo 81 della Costituzione. Se noi guardiamo lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1965, constatiamo subito che esistono i due capitoli n. 1457 e 1458 — il primo dei quali suona così: « Prelievi agricoli applicabili all'importazione dagli Stati membri della Comunità economica europea e dei prodotti previsti dai decreti-legge 30 luglio 1962, n. 955 e 11 settembre 1963, n. 1181 »; e il secondo: « Prelievi agricoli applicabili alla importazione dai Paesi terzi non comunitari dei prodotti previsti dai decreti-legge 30 luglio 1962, numero 955 e 11 settembre 1963, n. 1181 » --recanti gli importi rispettivi di 4 miliardi e di 22 miliardi. Quindi, in entrata, sono previsti 26 miliardi derivanti dai prelievi che conseguono all'applicazione di decreti-legge precedenti.

Il decreto-legge di cui si parla non poteva essere contemplato nello stato di previsione dell'entrata per il 1965, in quanto questo stato di previsione, che è una parte del bilancio dello Stato, è stato presentato al Parlamento il 30 settembre 1964: il decreto-legge è del 29 ottobre 1964, e quindi non si poteva fare riferimento a quello stato di previsione. Ecco perchè l'articolo 16 che io ho letto parla di somme che affluiranno ad appositi capitoli. Quindi il capitolo che dovrà contenere le somme corrispondenti ai

prelivi, è un capitolo che dovrà esser creato con decreto del Ministro del tesoro.

D'ANGELOSANTE. Io ho detto che, mentre i prelievi non sono un'entrata nuova perchè sostituiscono i dazi, i rimborsi sono un'uscita nuova; coprire un'uscita nuova con un'entrata meramente figurativa, è una finzione che non serve a niente. L'unica copertura sta nella variazione del bilancio.

DE LUCA ANGELO, relatore. Non è esatto; i prelievi non sostituiscono i dazi, giacchè i dazi sono stati aboliti con le varie tappe di applicazione delle norme comunitarie ed è per questo che non se ne fa menzione nell'entrata. Qui si tratta di prelievi che rappresentano nuove entrate. (Interruzione del senatore D'Angelosante).

Non so come si possa immaginare inesistente qualcosa che si tradurrà in realtà. I dazi doganali sono cessati man mano che sono state raggiunte quelle certe scadenze previste dai trattati; quindi si tratta di entrate non più verificabili, non più realizzabili, non più previste nello stato di previsione delle entrate. Lo stato di previsione delle entrate contempla i capitoli riferentisi ai prelievi derivanti dall'applicazione dei decreti precedenti; l'applicazione delle norme di cui si discute è posteriore alla data di presentazione dello stato di previsione delle entrate e perciò tali norme non potevano esservi contemplate. Non è un'entrata sostitutiva, ma una nuova entraía.

Qui si tratta di nuove norme che derivano da un certo regolamento che prevede nuove entrate, in corrispondenza delle quali viene prevista una spesa. Nessuna illegittimità dunque riguardo all'articolo 81: è prevista un'entrata ed è prevista una spesa corrispondente. Stando all'esperienza del passato, le entrate dovrebbero essere superiori alle spese; non c'è quindi, ripeto, nessuna violazione dell'articolo 81.

Questo mi premeva dire per la responsabilità della 5^a Commissione della quale faccio parte, per quanto si riferisce al rispetto di una norma molto importante, non perchè la 5^a Commissione non sia severa in ogni suo atto per quanto si riferisce a questa

10 Febbraio 1965

materia, ma per ragioni obiettive, per ragioni non opinabili. Non c'è quindi alcuna violazione, ma vi è l'assoluto rispetto dell'articolo 81.

Detto questo, penso che non debba aggiungere più nulla. Il mio pensiero è stato già espresso, modestamente, nella relazione, quando ho invitato il Senato a considerare che gli effetti sia del decreto-legge sia del disegno di legge si riferiscono al 1º settembre 1964 e al 1º novembre 1964; una considerazione, questa, che il Senato deve pure avere presente.

Un'altra considerazione è che i regolamenti comunitari sono vincolanti; non c'è bisogno di ricordarlo. Io ho una mentalità, una forma mentis di natura piuttosto pratica. Ecco perchè ho detto, chiudendo la mia relazione scritta, che la considerazione della permanenza dello stato di necessità e di urgenza può gettare uno sprazzo di luce sull'Assemblea, la quale potrebbe decidere, facendo rimanere salde le proprie opinioni in merito alle ragioni giuridiche considerate, approvando cioè per ragioni di natura pratica, la conversione in legge del decretolegge di iniziativa governativa. Se l'Assemblea si manifestasse di diverso parere, io rispetterei la sua decisione. Tuttavia, a mio giudizio, il Senato potrebbe passare molto semplicemente all'approvazione del disegno di legge n. 946 recante la conversione del decreto-legge più volte citato.

Ringrazio l'Assemblea e il Presidente. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Onorevoli senatori, ringrazio anzitutto la 5ª Commissione per l'esame accurato che ha compiuto del provvedimento; ringrazio naturalmente tutti gli oratori intervenuti e in particolare l'onorevole relatore senatore De Luca.

Qui non sono stati sollevati, mi pare, rilievi di merito sul testo del provvedimento. Se qualche osservazione di merito c'è stata, è stata fatta solo in relazione ad un esame

della politica agricola generale, svolto dal senatore Compagnoni. Sono certo che egli stesso si rende conto che le sue argomentazioni saranno da riproporre al Ministro dell'agricoltura nel momento in cui si discuterà la politica generale dell'agricoltura nel nostro Paese, e non possono essere discusse in relazione ad un semplice provvedimento, qual è questo, di adempimento formale di obblighi internazionali. Poichè la discussione del bilancio incomincerà dopodomani, il senatore Compagnoni avrà senza dubbio occasione di ottenere tutte le risposte che il Ministro dell'agricoltura riterrà opportuno di dargli nel merito. Si tratta oggi di assolvere impegni che derivano dal trattato di Roma, ratificato dal Parlamento a suo tempo e comportante appunto alcuni obblighi da parte del nostro Paese.

Mi pare che la situazione giuridica, che ha occupato gran parte della discussione presso il Senato, sia stata conclusa con molta chiarezza dai senatori Schiavone, Jannuzzi e Trimarchi, i quali hanno riscontrato la perfetta legittimità costituzionale del decreto-legge in esame.

Il terzo comma dell'articolo 189 del trattato di Roma stabilisce che le direttive della Comunità vincolano gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Le direttive vincolano cioè gli Stati membri per quanto riguarda il contenuto delle norme che sono tenuti ad emanare ma lasciano libera la scelta sulla forma del provvedimento da adottare. Pertanto ogni Stato membro può adattare lo strumento di recezione delle direttive comunitarie all'ordinamento costituzionale che gli compete. È possibile infatti che nei diversi regolamenti costituzionali la norma internazionale possa intendersi immediatamente recepita oppure debba essere introdotta mediante un atto legislativo od anche amministrativo.

Per l'ordinamento italiano si deve escludere, secondo l'opinione prevalente ed accolta dalla prassi, che si possa prescindere da un atto legislativo recettivo delle disposizioni comunitarie. Come ha ricordato d'altronde il senatore Schiavone, l'articolo 11 della Co-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbraio 1965

stituzione stabilisce che l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie a quell'ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni. Questa norma costituzionale ha evidentemente un carattere meramente direttivo e non precettivo, esprime cioè soltanto un solenne intendimento di consentire alla limitazione della sovranità, ma non implica una limitazione attuale del potere sovrano dei nostri organi costituzionali. Ne deriva dunque che le direttive comunitarie debbano essere introdotte mediante atto legislativo. L'atto è necessario, ma d'altra parte è obbligatorio in quanto costituisce adempimento al trattato della Comunità al quale il nostro Stato ha aderito. La forma costituzionale deve essere stabilita in base alle norme del nostro ordinamento interno, giacchè appunto l'articolo 189 del trattato riserva la determinazione della forma all'ordinamento interno dei singoli Stati.

Ciò posto, l'atto deve assumere la forma della legge emanata nei modi normali del Parlamento, ovvero del decreto-delegato o anche del decreto-legge quando sussistano i presupposti della necessità e dell'urgenza. In altri termini, sono ammissibili in questo caso tutte le forme di strumento legislativo previste dagli articoli 70 e seguenti della nostra Costituzione. Nessun limite circa il procedimento da adottare per la formazione del provvedimento legislativo si può desumere dal particolare contenuto e oggetto della disposizione e dalla circostanza che questa costituisce la recezione di una direttiva comunitaria. In particolare si deve escludere che sia applicabile in questo caso l'articolo 80 della Costituzione secondo il quale le Camere autorizzano con legge di ratifica i trattati internazionali che importano oneri alle finanze e modificazioni di legge. Questa norma ha avuto infatti puntuale applicazione con la ratifica dello stesso trattato di Roma; con quell'atto il nostro Stato si è impegnato definitivamente, secondo l'ordine internazionale, all'osservanza dei regolamenti e delle direttive della Comunità. I successivi atti di adempimento e di esecuzione del trattato non implicano nuove modificazioni legislative e neppure un nuovo imprevisto onere finanziario, dato che le modificazioni del nostro sistema doganale sono una conseguenza del trattato internazionale ratificato.

Il Governo si è attenuto all'interpretazione più corretta e più rigorosa delle norme costituzionali, ritenendo che anche gli atti di adempimento del trattato o di recezione delle direttive comunitarie debbano essere di competenza delle Camere e assumere forma legislativa. Ma ciò non implica il dovere di presentazione preventiva dell'atto di recezione alle Camere, dato che in questo caso non ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Anche la forma del decreto-legge è quindi ammissibile, e in questo caso è pienamente giustificata dall'urgenza e dalla necessità inderogabile di adempiere (e di evitare un'inosservanza) l'impegno internazionale, chè un inadempimento esporrebbe il nostro Paese a gravi responsabilità.

Per quanto riguarda il secondo problema che è stato affacciato qui, cioè il susseguirsi dei due decreti-legge, le vicende sono note e non credo sia il caso di ripeterle dettagliatamente. Il Governo non intende naturalmente sottovalutare alcune questioni di principio che sono state sollevate sia in Commissione che in Aula. È noto che da parte di alcuni senatori è stato posto il problema della legittimità costituzionale di un decreto-legge innestato su un altro decreto-legge, che potrebbe far sorgere la preoccupazione che, mediante una serie di decreti-legge a catena, l'Esecutivo possa annullare i limiti ben definiti che la Costituzione ha voluto fissare a questo tipo eccezionale di legislazione. Il Governo ritiene però di dover richiamare l'attenzione sulle circostanze del tutto eccezionali in cui il secondo decretolegge è stato emanato, che preciso come segue.

1) Il precedente disegno di legge era già stato approvato da una delle Camere e non aveva incontrato opposizione nell'altra, dove solo per ragioni di impossibilità materiale, essendo le due Camere impegnate nella riunione congiunta per l'elezione del Presidente della Repubblica, non era prevedibile potesse essere approvato entro il termine previsto di sessanta giorni.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbraio 1965

- 2) Il Governo non ha inteso agire in contrasto e tanto meno in forma irriguardosa verso il Parlamento, ma ha provveduto a supplire con la sola iniziativa possibile a uno stato di effettivo impedimento nel quale il Parlamento si è venuto a trovare a causa del prolungarsi delle riunioni congiunte per la elezione del Presidente della Repubblica.
- 3) La decorrenza della validità del secondo decreto-legge è stata fissata al 29 dicembre al fine di evitare la sovrapposizione al decreto precedente, mentre la deliberazione è stata adottata il 23 dicembre per evitare ad una delle due Camere il disagio di doversi riunire appositamente in periodo di ferie, stante il limite costituzionale di cinque giorni per la presentazione alla Camera di un decreto-legge.
- 4) I fatti, cioè il prolungarsi delle riunioni congiunte delle due Camere per l'elezione presidenziale fino al giorno 28, hanno confermato che le previsioni sulle quali si è fondato il Governo erano esatte e che è stata perciò una giustificata misura di prudenza quella adottata con l'emanazione del decretolegge. Il Governo si trovava in sostanza di fronte ad un caso di forza maggiore non certo imputabile al Governo, come d'altronde ha ben notato il senatore Jannuzzi.
- 5) D'altra parte l'assoluta eccezionalità della circostanza, la quale ha indotto il Governo ad adottare l'eccezionale procedura, rende evidente che non siamo di fronte ad un precedente che possa dar luogo ad una prassi, non essendo prevedibile che possano verificarsi di nuovo circostanze così eccezionali quali quelle che hanno accompagnato l'iter di questo decreto-legge. Il Governo quindi intende dare in questo senso le più ampie assicurazioni.

Con questi chiarimenti mi auguro che il Senato voglia dare il suo alto consenso alla convalida del decreto-legge presentato dal Governo, che naturalmente assorbe tutta la materia del disegno di legge di iniziativa parlamentare, e della cui necessità ho avuto l'onore di parlarvi dianzi.

BARTESAGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTESAGHI. Signor Presidente. credo siano persuasi tutti gli onorevoli colleghi che a questo punto è indispensabile. prima di iniziare la discussione — anzi per sapere che cosa si debba discutere - che il Senato decida con un voto circa la alternativa nella quale, per una condizione del tutto singolare, è posto dalla presentazione di un decreto-legge di cui si chiede la conversione e contestualmente di un disegno di legge di iniziativa parlamentare. La prima cosa da fare, mi sembra ovvio, è di risolvere con un voto, dato che il relatore stesso ha rimesso all'Assemblea questa decisione, quale dei due testi, quale dei due disegni di legge il Senato intenda prendere in considerazione.

Ho detto che la situazione è piuttosto singolare, e credo che in effetti non si possano ricordare molti precedenti di una vicenda nella quale l'Assemblea si trova di fronte a due provvedimenti legislativi di identico contenuto ma di diversa portata e di diverso significato, come è stato illustrato da tutta la discussione che si è svolta, dal punto di vista giuridico. Voglio sottolineare che la singolarità, anzi l'eccezionalità di questa situazione è messa in rilievo dall'ultima parte delle conclusioni della stessa relazione con cui il senatore De Luca ha accompagnato i due provvedimenti. Questa relazione difatti nella sua ultima parte ricorda che « la Commissione finanze e tesoro del Senato nella seduta del 20 gennaio ultimo scorso si è pronunciata in favore della soluzione consistente nel chiedere al Governo di presentare un disegno di legge contenente le stesse norme del decreto-legge in esame ovvero in alternativa nella presentazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare». Quindi ci fu una fase dei lavori in cui tutta la Commissione concordemente convenne sull'opportunità di questa soluzione, il che significa che tutta la Commissione quanto meno era fortemente perplessa sulle ragioni giuridiche che sono state qui abbondantemente illustrate e dibattute circa l'anomalia rappresentata dalla richiesta di conversione del decreto-legge.

Assemblea - Resoconto stenografico

10 Febbraio 1965

Ma c'è una circostanza in più di questa, e cioè che dopo che il Governo per bocca del Sottosegretario per le finanze nella seduta del 22 gennaio ebbe portato tutte le ragioni, ripetute più o meno dal Ministro in questo momento, per le quali il Governo riteneva corretta la procedura adottata dell'emanazione di un secondo decreto-legge non ancora decorsi i termini dalla presentazione del primo; dicevo, dopo che il Governo aveva dato in Commissione questa giustificazione, ancora membri della Commissione, ed evidentemente della stessa maggioranza della Commissione, si trovarono a tal punto perplessi, nonostante le spiegazioni e le giustificazioni fornite dal Governo, che ritennero di assumere in proprio l'iniziativa della presentazione di quel tale disegno di legge parlamentare che la Commissione nella sua interezza aveva inizialmente proposto come la via d'uscita corretta e tranquilla dal ginepraio di queste questioni. E non furono due membri qualsiasi della Commissione ad assumere questa iniziativa, ma fu il relatore stesso incaricato, a quel punto, a prendere questa decisione; e il relatore ritenne così gravi le preoccupazioni alle quali ispirava il suo comportamento, da preferire di rinunciare al compito di relatore piuttosto che rinunciare all'iniziativa che riteneva assolutamente necessaria per tranquillizzare, dal punto di vista giuridico costituzionale, la coscienza dell'Assemblea, cioè alla presentazione di un disegno di legge d'iniziativa parlamen-

Del resto, lo stesso relatore, pur concludendo la sua relazione scritta in una forma non del tutto chiara e non del tutto perentoria — l'ha poi completata con l'esposizione fatta verbalmente al termine della discussione generale - e insinuando che sarebbe preferibile adottare la procedura della conversione del decreto-legge, però in quella stessa sede ha ribadito che « la quasi maggior parte dei componenti della Commissione ha radicata la convinzione che l'uso dei decreti-legge vada fatto con parsimoniosa discrezione, proprio per le tassative cautele di cui la Costituzione ha voluto con l'articolo 77 affiancarne la possibilità di emanazione ». Se egli ha ritenuto di richiamare questo argomento una ennesima volta nella conclusione della sua relazione vuol dire che ancora gli apparivano, come gli appaiono, gravi gli argomenti ai quali si appoggia l'invalidazione della conversione del decretolegge dal punto di vista costituzionale.

A questo proposito devo dire soltanto alcune parole, perchè mi sembra che nello svolgimento della discussione, da parte dei sostenitori della tesi che non vi è nulla di costituzionalmente scorretto nella conversione del decreto-legge, si sia incorsi in un errore che io vorrei brevemente cercare di chiarire. E siccome è una questione grave di principio, mi pare che il tempo non sia inutilmente speso.

Mi rifaccio in particolare agli argomenti addotti dal senatore Trimarchi il quale ha proceduto per distinzione di ipotesi, cioè ha distinto il caso in cui ci sia decadenza di un decreto-legge per rigetto esplicito o per decorrenza di termini e un secondo caso, se la decorrenza di termini sia dovuta a fatto o colpa del Governo o a fatto o colpa del Parlamento.

Io non voglio entrare nella discussione particolareggiata di queste diverse ipotesi fatte dal senatore Trimarchi, ma faccio una obiezione alla stessa formulazione di ipotesi diverse. Cioè dico e domando: si possono operare distinzioni in base a circostanze. quanto riguarda l'applicazione una norma come quella del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, che è una norma generalissima, che proprio non contempla distinzioni e non contempla considerazioni di circostanze diverse? Perchè quella norma generalissima è cautelativa di fronte ad una facoltà di carattere eccezionale, ed è per questo che se si verificano determinate circostanze, identificate con assoluta precisione, non suscettibili di discussione, la norma vuole che il decreto-legge perda ogni efficacia, punto e basta, e non si possa fare più altra discussione in questa materia. Altrimenti con le discussioni distintive e sottodistintive che sono state introdotte qui, noi arriviamo, attraverso una serie praticamente infinita di ipotesi, a svuotare di contenuto proprio la generalità e la perentorietà della norma costituzionale,

Assemblea - Resoconto stenografico

10 Febbraio 1965

e ciò che il testo, lo spirito e la lettera di quel comma dell'articolo 77 invece vogliono salvaguardare, cioè che quella norma entri assolutamente in vigore, con tutte le sue conseguenze, appena si verifichi il caso che, decorsi i termini per la conversione di un solo decreto-legge, quel decreto-legge non sia stato convertito. Non è questione, come ha cercato di fare anche il Ministro tentando di rispondere, di domandarsi quali ipotesi potrebbero sorgere, di domandarsi cosa potrebbe verificarsi se il Governo abusasse di una certa facoltà di fare eccezione all'applicazione rigidissima di questa norma della Costituzione. Non c'è da fare ipotesi.

Bisogna domandarsi: cosa vuole colpire la norma dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione, nel caso, ben si intende, di una non conversione per decorrenza di termini? Qui si è partiti, in sostanza, da una ipotesi sbagliata, cioè che questa norma voglia colpire il Governo e che quindi, se il Governo non ha colpa, deve poter procedere in un modo che lo sottragga a questa sanzione. Ma non è affatto vero il presupposto, e cioè che questa norma voglia colpire il Governo: questa norma vuole colpire l'eventuale cattivo funzionamento del sistema dei rapporti Legislativo-Esecutivo, qualunque siano le circostanze accidentali che possono aver determinato questo cattivo funzionamento. Proprio perchè l'articolo 77 contempla una possibilità di procedura eccezionale, la facoltà di emanare decreti-legge, quando si verifica una situazione per cui, al di là dei limiti massimi consentiti, la procedura normale non ha potuto essere rispettata, la sola conseguenza che la Costituzione contempla come possibile e necessaria, è la decadenza del decreto e non ammette altre scappatoie. Ripeto: vuole sanzionare un cattivo funzionamento di certi rapporti, anche se incolpevole, perchè non si può mai individuare una colpa così precisa ed unilaterale; ed allora, se ci mettessimo a fare il processo alle responsabilità che hanno portato ad una certa situazione di carenza nello svolgimento dei lavori legislativi, questa responsabilità non la troveremmo mai. Ma la Costituzione non ci autorizza a fare questo processo; la Costituzione stabilisce due mesi di tempo per la conversione, dice che due mesi sono un tempo largo, e quando in quei due mesi non è stato possibile rispettare l'obbligo di conversione, quel decreto-legge è decaduto, punto e basta.

Se voi sostenete che se ne può presentare un altro con identico contenuto, evidentemente annullate tutte le argomentazioni che ho cercato di portare fin qui. È una questione di logica elementare.

Si dice che la situazione in cui ci si è trovati, si è verificata senza colpa del Parlamento. Ma questo articolo della Costituzione vuole sanzionare anche una negligenza indiretta, anche se incolpevole, del Parlamento, perchè il Parlamento ne tragga le conseguenze per la futura organizzazione dei suoi lavori.

Il decreto-legge è stato adottato il 29 ottobre 1964; il 4 dicembre, e cioè oltre un mese dopo, la prima delle due Camere, in questo caso il Senato, lo ha esaminato e convertito. C'erano ancora abbondanti giorni di tempo, anche prima della riunione del Parlamento in seduta comune, perchè l'altro ramo del Parlamento procedesse alla conversione. Invece il decreto-legge non è stato convertito e non si vuol riconoscere, di fronte a questo fatto, che, indipendentemente da ogni altra considerazione, si è verificato il caso sostanziale ipotizzato dal comma terzo dell'articolo 77 della Costituzione, per cui quel decreto era decaduto; ma, se era decaduto, non poteva essere rinnovato con altro decretolegge, nè prima della decorrenza dei termini perchè questo, oltre tutto, era formalmente illegittimo in quanto anticipava una volontà identica del Governo prima che si fosse verificata la circostanza prevista dalla Costituzione, nè tanto meno altro decreto-legge poteva essere presentato dopo, perchè questo voleva dire frustrare completamente lo scopo e gli effetti cui mira la norma costituzionale di cui stiamo parlando.

Se fosse possibile la scappatoia della quale si è cercato di trovare giustificazione, allora la sanzione prevista dalla Costituzione con il terzo comma dell'articolo 77, diciamolo apertamente, sarebbe totalmente inefficace. Si dice: c'erano degli inconvenienti cui si doveva rimediare. Ma gli inconvenienti

10 Febbraio 1965

sono appunto rappresentati dalla sanzione nella quale l'obbligo costituzionale fa cadere quando non si è stati tempestivi e diligenti ad assolverlo nei termini rigorosi che a quell'obbligo sono imposti dalla Costituzione.

Per queste ragioni noi chiediamo che si decida, con una votazione, su quale testo il Senato deve adottare le proprie deliberazioni, facendo presente come ultima cosa che, dal punto di vista delle conseguenze pratiche - e questo dà ancora maggiore rilievo all'importanza della votazione — e dal punto di vista della preoccupazione di danni che potrebbero derivare dall'adottare l'uno piuttosto che l'altro testo, non esiste differenza, perchè la decorrenza nell'applicazione delle norme comunitarie, tanto nel testo del decreto-legge che si vorrebbe far convertire, quanto nel testo del disegno di legge è identica, e quindi l'efficacia nell'applicabilità e nell'applicazione di queste norme è perfettamente la stessa. Cade pertanto anche quella preoccupazione cui accennava, nelle sue ultime parole, il relatore, cioè che qui vi sarebbe lo stato di necessità e di urgenza a giustificare la scelta della conversione del decreto-legge piuttosto che l'approvazione del disegno di legge di iniziativa parlamentare. Non esiste questo stato di necessità e di urgenza, proprio perchè gli effetti pratici sono del tutto identici. Questo sottolinea ancora più fortemente il fatto che si tratta soprattutto di una questione di osservanza rigorosa dell'obbligo che ha il Parlamento di rispettare esso stesso - e non soltanto di imporre tale rispetto al Governo - prescrizioni della Costituzione assolutamente tassative e senza possibilità di evasione come nel caso dell'articolo 77, terzo comma, della Costituzione stessa.

PRESIDENTE. Se il senatore Bartesaghi non avesse proposto una questione formale, avrebbe avuto la precedenza nella votazione il disegno di legge n. 946, relativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 1351, che nell'ordine del giorno è iscritto prima del disegno di legge n. 972. Ma poichè il senatore Bartesaghi ha posto la questione, questa deve essere decisa preliminarmente.

TOLLOY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Tolloy, la prego di specificare a quale titolo intende parlare, perchè, a norma dell'articolo 65 del Regolamento, sulla questione posta dal senatore Bartesaghi possono parlare un senatore a favore ed uno contro.

TOLLOY. Mi ero già iscritto per una dichiarazione di voto; comunque anche la questione posta dal collega Bartesaghi, sia essa accolta o meno, esige che si esprima preventivamente il motivo per il quale si preferisce il decreto-legge o il disegno di legge.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare, senatore Tolloy.

TOLLOY. Onorevoli colleghi, certamente quando è in causa la Costituzione e la sua interpretazione, è in causa l'impegno personale di ogni parlamentare: come il Senato avrà modo di constatare nel corso stesso del mio intervento, questa non è una frase fatta ma è una convinzione profonda del Gruppo dei senatori socialisti. Fortunatamente la questione in discussione non ha e non nasconde secondi fini politici, come è apparso anche dalla serenità della discussione che la opposizione stessa ha finora condotto con obiettività. Non vi è divergenza nel merito del provvedimento: il decretolegge e il disegno di legge sono pressochè identici. Vi è invece divergenza sulla legittimità del decreto, sulla permanenza o meno delle ragioni di forza maggiore che lo hanno consigliato.

A questo punto sia consentito da parte mia esprimere il dovuto riconoscimento alla Presidenza del Senato perchè, se è vero che è stata seguita una procedura eccezionale con la presentazione contemporanea di questi due disegni di legge, è vero anche che essa è stata dimostrativa di grande obiettività e ha costituito una garanzia data a tutti e in particolare alle minoranze; mi sia del pari consentito esprimere il ringraziamento dei senatori socialisti anche al relatore Angelo De Luca, assolutamente alieno da ogni

Assemblea - Resoconto stenografico

10 Febbraio 1965

sospetto di conformismo, per il suo operato che onora la maggioranza parlamentare a nome della quale egli ha fatto la relazione.

Il Gruppo socialista na esaminato con estrema attenzione la questione, il collega Bonacina essendo sostenitore della doverosità di sostituire il decreto-legge emanato in via eccezionale, per essere cessate le cause di forza maggiore. Una tesi che, se non certa, è però una tesi valida e sostenibile e come tale riconosciuta, come ricordava testè il collega Bartesaghi, dalla stessa 5ª Commissione.

Una tesi che anzi — a me e al Gruppo dei senatori socialisti — sembrava senz'altro accoglibile. E debbo, a questo punto, dare atto al Governo, e per esso ai ministri Scaglia e Tremelloni, di aver preso in seria considerazione la possibilità di conciliare la difesa della legittimità dell'operato del Governo con un procedimento sostitutivo. Peraltro è emerso a questo punto un elemento sul quale inizialmente l'attenzione non si era fermata e che non mi sembra sia stato valutato a sufficienza dagli oppositori del decreto-legge, cioè che l'atto legislativo nella sua compiutezza non dipende solo dal Senato; che la volontà della Camera dei deputati potrebbe infatti essere diversa sulla stessa questione costituzionale, ciò che porrebbe il Governo — e il Parlamento stesso che è favorevole al merito della legge — nelle condizioni di vedere decadere la legge senza poter più assolutamente fare ricorso alla procedura straordinaria.

Ecco perchè il Gruppo del Partito socialista italiano concorda con la motivazione del relatore, della permanenza delle ragioni di necessità e di urgenza che hanno consigliato e consigliano la scelta del decretolegge, tanto più che tale scelta è confortata da una dichiarazione formale del Governo, con la quale questi ha dato veramente garanzia a tutta l'Assemblea dell'assoluta eccezionalità del procedimento seguito; ciò può servire a tranquillizzare anche i colleghi oppositori, se non pure a modificare la loro convinzione a proposito dei dubbi espressi circa le conseguenze che potrebbe avere questo, secondo essi, illegittimo fatto.

Mi si consenta di affrontare ora un'altra questione. I colleghi del mio gruppo — mi riferisco ai colleghi Bonacina e Banfi - i quali hanno sostenuto in Commissione la tesi della cessazione delle particolari ragioni di necessità, hanno espresso il desiderio che la votazione non cancelli la precisa presa di responsabilità personale. Stante la convinzione della Presidenza e del direttivo del Gruppo dei senatori socialisti, che si tratti di un problema chiaramente determinato come problema di interpretazione tecnicogiuridica, il Gruppo non ha ritenuto di chiamare in causa la disciplina di partito: dati i limiti, sembrava a noi che, anzichè di disciplina, si sarebbe dovuto parlare di conformismo. E neppure abbiamo trovato confacente alla dignità del Senato il ricorrere al sotterfugio di un allontanamento dall'Aula. Tanto più volentieri abbiamo poi dato l'autorizzazione ai colleghi Bonacina e Banfi a votare secondo coscienza - così come tutto il resto del Gruppo vota secondo coscienza, convinto che la Costituzione non è minimamente offesa da questo procedimento - perchè i senatori socialisti (colgo qui l'occasione di introdurre una questione di fondo che ci interessa) ritengono che la prassi, sin qui invalsa, di chiamare in causa in qualsiasi circostanza la disciplina di partito costituisca motivo di irrigidimento nei rapporti tra Parlamento e Paese, tra Parlamento e Governo, e di tensione all'interno degli stessi Gruppi parlamentari. Ci rendiamo conto che la modifica di tale prassi è cosa che presenta le sue difficoltà. Non può essere infatti unilaterale: quando dei Gruppi la assumessero ed altri Gruppi, valendosi della loro disciplina, ogni volta la vanificassero, evidentemente la modifica della prassi non potrebbe affermarsi. Altri rischi sono quelli di un rallentamento della disciplina di partito sulle questioni politiche o di carattere generale e nazionale: da questo punto di vista noi affermiamo che vorremmo che fosse abolito lo scrutinio segreto su tutte le questioni di carattere politico generale.

È possibile che quanto io ho testè avanzato in forma interlocutoria sia cosa di importanza maggiore di quanto non sembri all'apparenza e sia di interesse generale del

10 Febbraio 1965

Parlamento. Quella presente ci è sembrata l'occasione per iniziarne la pratica per conto nostro, sebbene, a vero dire, anche sulla disfida a sfondo cancerologico tra Milano e Perugia — che, come sapete, al Senato ha investito le segreterie dei Gruppi e pressochè tutti i parlamentari — noi abbiamo adottato la pratica di lasciare i nostri parlamentari liberi di giudicare secondo la personale convinzione formatasi sulla questione.

Perciò, nello stesso momento in cui abbiamo espresso ed esprimiamo la nostra decisione di votare a favore della soluzione del decreto-legge, abbiamo colto l'occasione per sommessamente suggerire al Senato l'acquisizione o il tentativo di acquisizione di una prassi che credo corrisponderebbe alle aspirazioni di molti, di tutti i senatori e ad un maggiore legame del Parlamento con il Paese. (Vivi applausi dal centro, dal centrosinistra e dalla sinistra).

MONNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà per la conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964 con piena convinzione di fare cosa giusta. In verità la questione proposta dal collega Bartesaghi, cioè che fosse necessaria una votazione per adottare o l'uno o l'altro dei testi, mi sembra superflua. Si poteva benissimo votare, secondo la richiesta della Commissione e del Governo, il testo della conversione in legge del decreto-legge: se l'Assemblea avesse votato contro, era evidente che sceglieva l'altro testo; se invece avesse votato per la conversione in legge del decreto era evidente che sceglieva il testo della conversione medesima.

Comunque all'onorevole Bartesaghi forse interessava di più riproporre le questioni che erano state già superate nella discussione generale e portare nuovi argomenti contro la conversione del decreto-legge. Debbo dire che la ragione preminente per cui noi votiamo per la conversione del decreto-legge è che i presentatori del disegno di legge,

gli amici Salari e Trabucchi, presentarono la loro proposta, che sostanzialmente è identica al decreto-legge, per evitare che la Commissione si attardasse ancora in un lungo esame di questioni di natura costituzionale, giuridica e regolamentare; il loro disegno di legge tagliava corto e poneva rimedio al trambusto che era nato in Commissione.

Ma noi votiamo a favore della conversione del decreto-legge anche perchè da tutto quello che abbiamo sentito risulta evidente che vi è un errore e un equivoco nella motivazione che ha inspirato l'opposizione. L'errore è quello di ritenere che vi sia stata una reiezione del primo decreto-legge da parte del Parlamento. Questo non è esatto, non vi è stata nessuna reiezione, è semplicemente sorta una difficoltà: mentre una Camera aveva già approvato il provvedimento, l'altra non fece a tempo ad approvarlo per le ragioni che tutti conosciamo. Solo in caso di reiezione si poteva sollevare la questione di natura costituzionale e di natura regolamentare, ma la reiezione, ripeto, non vi è stata e quindi il problema non sussiste.

Comunque il Presidente ha ritenuto opportuno che si votasse per la scelta dell'uno o dell'altro testo. Noi voteremo per la conversione in legge del decreto-legge. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione...

CIPOLLA. Chiediamo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'articolo 65 del Regolamento non ammette questa forma di votazione. (*Proteste dall'estrema sinistra*). L'articolo 65 del Regolamento recita così: « I richiami al Regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. In questi casi non possono parlare, dopo la proposta, che un oratore contro ed uno in favore e per non più di dieci minuti ciascuno. Ove il Senato sia chiamato dal Presi-

Assemblea - Resoconto stenografico

10 Febbraio 1965

dente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata e seduta ».

CIPOLLA. Ma non è un richiamo...

PRESIDENTE. È un richiamo alla priorità di una votazione... (*Proteste e commenti dall'estrema sinistra*).

BARTESAGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTESAGHI. Prima che lei mi concedesse la parola, sono venuto al suo banco e le ho detto: qui c'è una questione di scelta del testo su cui il Senato deve adottare le proprie deliberazioni, questione che non è sollevata da qualcuno ma che è posta dai testi medesimi sottoposti al Senato. Ella ha riconosciuto ciò, anzi mi ha detto che, se le cose fossero andate come stavano andando, si sarebbe arrivati alla votazione sul decretolegge. Nessuno aveva posto la questione in maniera formale...

PRESIDENTE. Ma, siccome è stata proposta una questione formale, non si può procedere senza aver prima risolto la questione stessa, che è di carattere procedurale.

BARTESAGHI. Onorevole Presidente, è un oggetto necessario di votazione. Io non ho fatto questione con lei perchè pacificamente...

PRESIDENTE. Qui si tratta di una questione pregiudiziale per cui il Senato è chiamato a decidere per alzata e seduta. È impossibile arrivare a queste conclusioni...

BARTESAGHI. Nessuno ha parlato di questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ma di una questione di priorità, sì.

BARTESAGHI. Onorevole Presidente, quando si pone una questione pregiudiziale? Quando, in relazione ad un atto sottoposto al Parlamento, si solleva un'ecce-

zione che deve essere esaminata, discussa e decisa prima di esaminare quell'atto. Ma non è una questione pregiudiziale ciò che è sottoposto dalla Presidenza al Senato e su cui il Senato deve decidere, perchè l'Assemblea non sa su che cosa deve votare e quindi non si può chiamare questa una questione pregiudiziale. È una necessità di votazione nella quale la Presidenza stessa col suo procedere ha posto l'Assemblea e per questa necessità di votazione tutti i metodi di votazione debbono essere ammessi. Non si tratta affatto di una pregiudiziale.

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. Non si è in tema di pregiudiziale, si è in tema di priorità di una votazione. (Commenti dall'estrema sinistra. Interruzione del senatore Bartesaghi). Aveva detto esattamente il Presidente dell'Assemblea, secondo quanto ci ha riferito il senatore Bartesaghi, che senza la richiesta di votazione da quest'ultimo fatta egli avrebbe messo regolarmente in votazione prima la conversione in legge del decreto-legge, poichè prima del disegno di legge Salari-Trabucchi è posto all'ordine del giorno il disegno di legge di conversione. (Interruzioni dall'estrema sinistra). L'ordine del giorno prevede prima la conversione e, nell'eventuale rigetto di questa, la discussione e deliberazione sul disegno di legge Salari. L'onorevole Bartesaghi ha avanzato una richiesta che ha in effetti il valore di una proposta di inversione dell'ordine del giorno. Quindi siamo in tema di priorità di votazione e bisogna seguire le regole di cui all'articolo 65 del nostro Regolamento.

FIORE. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Onorevole Presidente, faccio il richiamo al Regolamento perchè nella fattispecie lei avrebbe dovuto dare la parola ad

10 Febbraio 1965

un oratore contro e ad uno a favore. Questo non è avvenuto.

PRESIDENTE. Ma sì!

FIORE. No, perchè il senatore Monni ha parlato per dichiarazione di voto, quindi nè pro nè contro. Pertanto lei non ha applicato il Regolamento.

Io chiedo che parli uno pro e uno contro e poi si proceda alla votazione, per la quale noi chiediamo lo scrutinio segreto.

Lei, signor Presidente, non può interferire sul genere di votazione!

PRESIDENTE. Senatore Fiore, io ho dato la parola a due senatori i quali hanno parlato proprio sulla questione sollevata dal senatore Bartesaghi.

FIORE. Ma mi vuol dire chi ha parlato a favore? Lei ha dato la parola per dichiarazione di voto e non poteva farlo. Lei ha violato il Regolamento!

PRESIDENTE. Senatore Fiore, mi spiace di doverla contraddire. Il senatore Bartesaghi ha sollevato una questione procedurale, per la quale il nostro Regolamento permette soltanto la votazione per alzata e seduta.

Se, attraverso la presentazione di un ordine del giorno, si proponesse di non passare all'esame degli articoli di un disegno di legge, su tale proposta si potrebbe chiedere la votazione a scrutinio segreto. Ma ciò non è possibile fare su una questione di procedura.

Sulla questione procedurale sollevata dal senatore Bartesaghi, il senatore Monni ha parlato contro, il senatore Tolloy ha lasciato liberi i senatori del suo Gruppo di votare secondo coscienza; nessuno ha chiesto di parlare a favore.

D'ANGELOSANTE. Domando di parlare a favore dello scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma su questo argomento non posso darle la parola.

D'ANGELOSANTE. Domando allora di parlare per un richiamo al Regolamento!

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANGELOSANTE. Signor Presidente, il richiamo al Regolamento che voglio fare si riferisce appunto alla questione di interpretazione dell'articolo 65, che lei interpreta nel senso che noi saremmo in una delle due ipotesi previste da tale articolo, per cui non potremmo che votare per alzata e seduta. Invece è nostra opinione, signor Presidente, che l'articolo 65 del Regolamento in questo caso non abbia modo di essere applicato, perchè la richiesta che ha fatto il collega Bartesaghi in sè non era un richiamo al Regolamento, e questo è pacifico, in quanto il senatore Bartesaghi ha chiesto che il Senato decidesse se votare sul disegno di legge d'iniziativa governativa, di conversione del decreto-legge, o se invece non fosse più opportuno votare sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salari e Trabucchi, avente il medesimo oggetto. Pertanto è evidente che non trova applicazione, per quanto riguarda la richiesta del collega Bartesaghi, la prima delle due ipotesi dell'articolo 65; non si tratta, cioè, di un richiamo al Regolamento. La seconda ipotesi è che si verta nella fattispecie di priorità della votazione: priorità, signor Presidente, è parola che viene da un comparativo, cioè presuppone che ci siano due disegni di legge collocati in ordine di successione temporale, nel senso che l'uno viene prima e l'altro viene dopo o viceversa.

Ora, il senatore Bartesaghi non solo non chiedeva che si risolvesse una questione di priorità, ma poneva un problema diverso e contrario. Egli chiedeva, cioè, che il Senato scegliesse ad oggetto del suo esame il primo o il secondo dei disegni di legge, che non è vero che stessero all'ordine del giorno in rapporto di priorità. Se ella, signor Presidente, vorrà controllare l'ordine del giorno, troverà che entrambi gli strumenti legislativi proposti all'approvazione del Senato, il decreto di conversione e il disegno di legge Salari-Trabucchi, sono collocati sotto il nu-

10 Febbraio 1965

mero 2 del primo punto dell'ordine del giorno.

Non vi è una numerazione diversa (2 e 3) per cui uno venga prima e uno venga dopo. Doveva essere deciso se votare l'uno o l'altro e. nella sua relazione, il senatore Angelo De Luca ha dichiarato di rimettersi alla scelta che in proposito avrebbe fatto il Senato. Il Governo ha espresso l'opinione che si dovesse votare sul disegno di conversione del decreto-legge. Il Senato deve decidere, ma non su una priorità, bensì su una scelta tra l'una e l'altra proposta. Il problema poteva essere risolto o dal Senato o dalla Presidenza; lei, signor Presidente, ha accettato che fosse il Senato a risolverlo e adesso noi chiediamo, in virtù dei poteri dell'Assemblea, che il Senato questa decisione la prenda a scrutinio segreto e lei non può opporre l'articolo 65 del Regolamento che tratta di tutt'altra questione. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore D'Angelosante ha proposto un ulteriore richiamo al Regolamento per cui, sempre in applicazione dell'articolo 65 del Regolamento stesso, darò la parola ad un senatore a favore e ad uno contro.

D'ANGELOSANTE. Qual è l'oggetto del richiamo al Regolamento?

PRESIDENTE. Lei ha sostenuto che alla questione sollevata dal senatore Bartesaghi non sia applicabile l'articolo 65 del Regolamento: è questo l'oggetto del suo richiamo al Regolamento. Come ho già detto, io mi sono rifatto all'articolo 65 perchè ho ravvisato nella questione posta dal senatore Bartesaghi un richiamo alla priorità di una votazione.

CIPOLLA. Domando di parlare a favore del richiamo al Regolamento fatto dal senatore D'Angelosante.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 * C I P O L L A . Dopo tutte le belle parole che abbiamo ascoltato sulla opportunità o

meno dei richiami alla disciplina di Gruppo; dopo la discussione ampia e vivace che si è condotta nelle Commissioni del Senato, dall'8^a Commissione, alla 5^a, alla 1^a; mentre ci troviamo in presenza di una materia, caro collega Tolloy, che è particolarmente scottante, perchè non si tratta del Mercato comune, ma dei principi stessi della nostra Costituzione ... (*Interruzione del senatore Tolloy*).

PRESIDENTE. Senatore Cipolla, resti alla questione.

CIPOLLA. Se i colleghi mi interrompono da tutte le parti, non posso proseguire. (Commenti dal centro).

Ci troviamo a discutere, dicevo, di una materia particolarmente delicata, quella dei decreti-legge, trattata dalla nostra Costituzione con estremo rigore appunto perchè la nostra Costituzione è sorta dopo l'esperienza fascista che si venne affermando attraverso l'applicazione dei decreti-legge. Questo è il punto, e noi ci troviamo al 10 febbraio (Vivacissime interruzioni. Energici richiami del Presidente). E in questi ultimi mesi il Parlamento italiano sta conducendo, dopo l'abuso che il Governo ha fatto dei decreti-legge...

PRESIDENTE. Entri nel merito, senatore Cipolla!

CIPOLLA. Ora entro nel merito; mi lasci finire, signor Presidente. Il Parlamento italiano sta conducendo, dicevo, una azione continua per arrivare a disciplinare questa materia. Noi abbiamo avuto l'episodio dei doganieri, e i colleghi sanno come è finito il decreto-legge sui doganieri. Abbiamo avuto, qui al Senato, l'episodio del decreto-legge sull'IGE. Infine, di fronte a quest'ultimo caso, ci siamo arrovellati nelle Commissioni, tutti e di tutte le parti politiche, con senso di responsabilità; perchè la disciplina di partito può essere invocata quando si tratti del merito, ma non quando si tratti della forma. La scelta che il Senato deve fare ora non è una scelta regolamentare, bensì una scelta politica.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbrato 1965

PRESIDENTE. Non è una scelta politica: è una questione di procedura!

C I P O L L A. Nel modo come si sta conducendo, lei vuole, con un espediente regolamentare impedire al Senato di pronunciarsi sul merito delle questioni che sono davanti al Senato stesso. Non è una questione regolamentare, colleghi... (Vivaci proteste dal centro). Voi esponete il Parlamento italiano ad una lunga battaglia in questo campo!

Oggi sappiate che, se il Regolamento può permettere un'interpretazione dell'articolo 65 o di un altro qualsiasi articolo con una alzata e seduta di una maggioranza precostituita nel modo in cui oggi è precostituita, nel Parlamento si può costituire anche una opposizione che voglia far rispettare i punti fondamentali della convivenza civile di un Parlamento! (Interruzione del senatore Donati, Vivaci commenti). Caro senatore Donati, lei sarà contento quando per i lattierocaseari si arriverà alla stessa situazione dei doganieri. Questo volete?

La proposta di legge del collega Salari voleva far uscire il Senato in un modo chiaro e appropriato dalle secche in cui il Governo l'aveva cacciato con il primo decreto-legge e con il secondo, ancora più esecrabile del primo per la forma, accettando la quale — a parte la sostanza, che può essere approvata da una maggioranza politica — si violerebbe (non so per quale motivo) un principio costituzionale.

A questo punto, signor Presidente, io non faccio un richiamo al Regolamento: faccio un richiamo alla responsabilità del Senato. (Vivaci proteste). Voglio ricordare al Presidente del Senato che questa scelta non è regolata dall'articolo 65. Io le pongo un quesito preciso che è stato posto e risolto, anche in altre Assemblee, nel senso giusto nel quale deve essere risolto. I decreti-legge da convertire, i disegni di legge vanno in Commissione; le Commissioni esaminano il testo e lo modificano o non lo modificano profondamente, ma il Senato può scegliere di ritornare al testo originario e di discutere il testo iniziale. Come si fa questa votazione? Si fa con una votazione qualsiasi.

Qui abbiamo due testi di legge: uno presentato dal Governo, uno di iniziativa parlamentare; la Commissione ha rimesso al Senato entrambi in alternativa. Quindi non vi è questione di priorità, ma questione squisitamente politica. Non ci si può nascondere dietro un dito; bisogna che ciascuno assuma le sue responsabilità.

Non si tratta di linea politica, ma di difesa delle istituzioni. Abbiamo chiesto lo scrutinio segreto e chiediamo che, nel rispetto del Regolamento, si proceda alla votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Nessun senatore chiede di parlare contro il richiamo al Regolamento del senatore D'Angelosante?

Dichiaro allora infondato tale richiamo e invito il Senato a votare sulla proposta del senatore Bartesaghi di esaminare il disegno di legge n. 972, d'iniziativa dei senatori Salari e Trabucchi, anzichè il disegno di legge n. 946, tendente a convertire in legge il decreto-legge n. 1351.

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati numerosi emendamenti da parte dei senatori D'Angelosante, Compagnoni, Petrone, Valenzi, Bartesaghi, Gomez D'Ayala, Cipolla, Salati, Fortunati, Conte, Mencaraglia, Gianquinto, Pirastu e Bertoli. Si dia lettura anzitutto dell'emendamento all'articolo unico del disegno di legge, indi degli emendamenti

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbraio 1965

agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19 del decreto-legge da convertire.

ZANNINI, Segretario:

All'articolo unico del disegno di legge di conversione, dopo le parole: « delle carni bovine e del riso » aggiungere le parole: « con le seguenti modificazioni ».

All'articolo 1:

al primo rigo, sostituire le parole: « a decorrere dalla data di applicazione del » con le altre: « in relazione al »;

al quinto rigo, dopo le parole: « dei prodotti lattiero-caseari », aggiungere le altre: « a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al quinto rigo, dopo le parole: « dei prodotti lattiero-caseari », aggiungere le altre: « a decorrere dal 1º novembre 1964 ».

All'articolo 2:

al primo rigo, sostituire le parole: « a decorrere dalla data di applicazione del » con le altre: « in relazione al »;

al quinto rigo, dopo le parole: « delle carni bovine », aggiungere le altre: « a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

sempre al quinto rigo, dopo le parole: « delle carni bovine », aggiungere le altre: « a decorrere dal 1º novembre 1964 ».

All'articolo 3:

al primo rigo, sostituire le parole: « a decorrere dalla data di applicazione del » con le altre: « in relazione al »;

al quinto rigo, dopo le parole: « del mercato del riso », aggiungere le altre: « a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al quinto rigo, dopo le parole: « del mercato del riso », aggiungere le altre: « a decorrere dal 1º novembre 1964 ».

All'articolo 4:

al terzo rigo, sopprimere le parole: « dai competenti organi della Comunità economica europea ».

All'articolo 5:

al primo rigo, sostituire alle parole: « a decorrere dalla data di applicazione dei » le altre: « in relazione ai »;

al secondo rigo, aggiungere, dopo le parole: « non è consentita », le altre: « a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

a' secondo rigo, aggiungere, dopo le parole: « non è consentita », le altre: « a decorrere dal 1º novembre 1964 ».

All'articolo 6:

al primo comma, sostituire le parole: « secondo i principi e i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari indicati nei medesimi articoli 1, 2 e 3 e dalle relative norme di applicazione » con le altre: « di ammontare uguale al prelievo che, in caso di importazione dalle stesse provenienze, sarebbe ad essi applicabile secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari indicati nei medesimi articoli 1, 2 e 3 »;

al secondo comma, dopo le parole: « con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi », aggiungere le altre: « entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto »;

al sesto rigo, sopprimere le parole: « nonchè la misura »;

al terzo comma, sopprimere le parole: « nonchè la misura ».

All'articolo 7:

al quarto rigo, sopprimere le parole: « dai competenti organi della Comunità economica europea e ».

All'articolo 8:

al secondo comma, quinto rigo, sopprimere le parole: « e relative norme di applicazione che saranno stabilite dai competenti Organi della Comunità economica europea ».

Articolo 18:

sopprimere.

Articolo 19:

sopprimere.

Assemblea - Resoconto stenografico

10 Febbraio 1965

PRESIDENTE. Il senatore D'Angelosante ha chiesto di illustrare gli emendamenti che si riferiscono ai primi tre articoli del decreto-legge da convertire. Ne ha facoltà.

D'ANGELOSANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presentazione degli emendamenti dei quali è stata data testè notizia al Senato è stata fatta dall'opposizione non per perdere tempo... (Vive interruzioni dal centro).

Stavo dicendo che l'opposizione non ha presentato gli emendamenti per perdere tempo, ma li ha presentati innanzitutto perchè ritiene che le questioni di cui ci stiamo occupando siano assai importanti e lo diventeranno ancor più in avvenire; in secondo luogo perchè non vuole che la discussione che noi abbiamo svolto in questa occasione rimanga pura accademia, così come sarebbe destinata senz'altro a diventare, dal momento che a tutti i rilievi che abbiamo fatto è mancata non dico una risposta sufficiente, ma una qualunque risposta sia da parte del relatore sia da parte del Governo.

E che noi con questi emendamenti non vogliamo fare l'ostruzionismo è dimostrato dal loro letterale ed esatto tenore, che, se fosse stato esaminato dai colleghi della maggioranza con un occhio meno malevolo, avrebbe consentito di comprendere che il loro testo è stato ricavato da quello dei decreti-legge approvati in passato, quando si trattò di dare applicazione all'interno del nostro ordinamento ai regolamenti comunitari 19. 20, 21, 22 del 1962 e 54 del 1963. In altri termini, onorevoli colleghi - e mi dispiace di non poter dire: signor Ministro — noi vi proponiamo di correggere le formulazioni del decreto-legge in esame, sostituendone alcune con le formulazioni da voi stessi proposte nel testo dei precedenti decreti-legge, con i quali furono introdotti nel nostro ordinamento gli ordinamenti comunitari che ho richiamato.

E perchè? Noi facciamo tale richiesta per un motivo assai preciso, che abbiamo spiegato nel corso del nostro precedente intervento. Noi riteniamo che, nonostante la ripetuta affermazione che le norme comunitarie non hanno efficacia automatica all'interno del

nostro ordinamento: nonostante la ripetuta affermazione, fatta anche dall'onorevole Tremelloni in questa Aula non più di una ora fa, che per dare esecuzione alle norme comunitarie sono necessari atti legislativi; nonostante che a questi principi il Governo si sia sempre attenuto presentando ordini di esecuzione delle norme internazionali trasfusi in atti legislativi quali i decreti-legge e le proposte di legge di conversione; nonostante tutto questo, ci si vada di fatto orientando verso la creazione di un sistema che ammette la recezione automatica ed immediata delle norme comunitarie del nostro ordinamento. Questo è un fatto nuovo, perchè nei precedenti decreti-legge del 1962 e del 1963, quando si trattò di dare esecuzione ad altri regolamenti comunitari, il Governo seguì diversa formulazione e riconobbe anche, attraverso le norme del decreto-legge proposto alla conversione parlamentare, che le norme comunitarie non avevano vigore automatico all'interno del nostro ordinamento.

Agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge in esame, per determinare il giorno dell'entrata in vigore del nuovo regime dei prelievi in sostituzione di quello dei dazi doganali, si usa la formula: « a decorrere dalla data di applicazione del regime ». Invece con i due precedenti decreti-legge che introducevano nell'ordinamento i precedenti regolamenti comunitari si usava la formula: « in relazione al regime dei prelievi » e poi si aggiungeva: « a decorrere dal ... », indicando una data precisa, cioè, che era una data autonoma, una data fissata dal legislatore italiano, e non una data fissata direttamente dall'organismo comunitario che aveva posto le norme regolamentari che venivano applicate all'interno del nostro Paese mediante quei decreti.

Noi vi proponiamo di ritornare a quella formulazione sostituendo le parole: « A decorrere dalla data di » con le altre: « In relazione al regime dei prelievi ». Per quanto riguarda poi la data d'inizio della validità delle nuove norme, noi proponiamo che si dica, con un emendamento aggiuntivo: « a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

237^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

L'articolo 1, pertanto, dovrebbe suonare così: « In relazione al regime dei prelievi stabilito dal Regolamento... eccetera, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è sospesa la riscossione dei dazi...». Formulando così la norma, si ripete una formulazione che il Governo ha adottato fino all'ottobre del 1963; bisognerebbe ora spiegare perchè viene ora abbandonata. Non solo, ma con la nostra formulazione eviteremmo di incorrere nella grave violazione di principio in materia di produzione di norme giuridiche che io ho poc'anzi denunciato.

Il sistema di dar vigore al decreto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento comunitario indubitabilmente introduce un principio di retroattività che è contrario all'ordinamento. Però - onorevole relatore, le sarei molto grato se lei mi rispondesse su tale questione — questo principio di retroattività non opera in favore del. la disposizione di legge, ma opera in favore della norma comunitaria, cioè di una norma esterna che viene recepita. In questo modo, secondo noi, vengono violati due principi. In primo luogo, il principio che con una norma che non è atto legislativo e non ha forza di legge non si può retroagire su situazioni regolate dalla legge. In altri termini, ci troviamo di fronte a una situazione regolata dalla legge, quella doganale, ed è principio generale che su questa situazione non si possa intervenire in senso retroattivo con una norma che non abbia la stessa forma e la stessa caratteristica, cioè con una norma che non sia un atto legislativo. Invece in questo modo sono i regolamenti comunitari, i quali sono norme esterne quasi irrilevanti ai fini dell'ordinamento vigente, a retroagire su una situazione regolata con legge del Parlamento.

Il secondo principio che si violerebbe è quello che le norme internazionali non possono avere effetto retroattivo. Gli ordini di esecuzione di norme internazionali devono avere vigore dal momento in cui le norme internazionali vengono immesse nel nostro ordinamento. Non può esistere un'immissione di fatto, un'immissione automatica. Due sono i casi: o l'ordinamento comunita-

rio è sovrano nei confronti del nostro e la sua produzione normativa ci vincola, ed allora non bisogna nemmeno emanare i decreti-legge e presentare i disegni di legge di conversione, oppure questo non è ed allora, per introdurre queste norme nel nostro ordinamento, si devono seguire le regole generali, la prima delle quali è che le norme comunitarie sono norme di diritto internazionale che in nessun caso possono operare con effetto retroattivo e possono invece operare soltanto dal giorno in cui vengono immesse nell'ordinamento di ciascuno Stato con l'ordine di esecuzione avente forma di legge. Per queste ragioni noi invitiamo il Senato a voler accogliere il nostro emendamento, il quale tende a stabilire una data di entrata in vigore delle norme comunitarie recepite, che sia compatibile con i principi generali del nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

DE LUCA ANGELO, relatore. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti proposti all'articolo 1 del decreto-legge dai senatori D'Angelosante, Compagnoni ed altri. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Non sono approvati.

Metto ora ai voti gli emendamenti proposti dai senatori D'Angelosante, Compagnoni ed altri all'articolo 2 del decreto-legge. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Non sono approvati.

Metto quindi ai voti gli emendamenti proposti dai senatori D'Angelosante, Compagno-

10 Febbrato 1965

ni ed altri all'articolo 3 del decreto-legge. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Non sono approvati.

Il senatore D'Angelosante ha chiesto di illustrare la modifica proposta all'articolo 4 del decreto-legge. Ne ha facoltà.

D' A N G E L O S A N T E . Anche questo emendamento mira ad impedire l'automatica entrata in vigore nel nostro ordinamento di norme comunitarie. Perciò proponiamo che nella dizione dell'articolo 4 dove si dice « dai competenti organi della Comunità economica europea e dal Ministero delle finanze » rimangano soltanto le parole « dal Ministero delle finanze », sempre sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli organismi comunitari.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

DE LUCA ANGELO, relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto all'articolo 4 del decreto-legge dai senatori D'Angelosante, Compagnoni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti proposti all'articolo 5 del decreto-legge dai senatori D'Angelosante, Compagnoni ed altri.

DE LUCA ANGELO, relatore. La Commissione è contraria.

V A L S E C C H I , Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti proposti all'articolo 5 del decreto-legge dai senatori D'Angelosante, Compagnoni ed altri. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Non sono approvati.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti proposti all'articolo 6 del decreto-legge dai senatori D'Angelosante, Compagnoni ed altri.

DE LUCA ANGELO, relatore. La Commissione è contraria.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti proposti all'articolo 6 del decreto-legge dai senatori D'Angelosante, Compagnoni ed altri. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Non sono approvati.

I senatori Marchisio, Conte, Salati, Fiore, Orlandi, Brambilla, Piovano e Petrone hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge.

Il senatore Marchisio ha facoltà di svolgerlo.

MARCHISIO. Se il mio emendamento non avesse avuto un senso sufficiente, lo ha acquistato di fronte all'emendamento aggiuntivo presentato dal collega Angelo De Luca. Infatti con tale emendamento aggiuntivo si vuole rendere più esplicito quanto era già stato detto con quella formula che io chiedo di sopprimere, cioè che ancora per tutta questa campagna agraria si deve permettere all'Ente risi di fare tutto quello che vuole in materia di esportazione di riso, ossia continuare a manovrare con i balzelli sui produttori e consumatori per regalare 1500 lire al quintale all'esportazione. A chi? Non a tutti gli esportatori italiani di riso, ma ad alcune società collegate all'Ente risi stesso e a un gruppo di esportatori di Assemblea - Resoconto stenografico

10 Febbraio 1965

riso, circa una quindicina, che costituiscono una specie di monopolio.

Quindi hanno fatto tutto per conto loro: hanno stabilito di mettere 700 lire di diritto di contratto — così viene chiamato — al quintale su tutta la produzione di riso in Italia, per poter costituire un fondo di 3 o 4 miliardi, a seconda della produzione dell'anno, onde sovvenzionare gli esportatori, partendo dal presupposto che il prezzo di costo nostro è superiore e quindi bisogna fare il dumping.

Onorevoli colleghi, innanzitutto io vi chiedo: il dumping non è vietato dal Trattato di Roma? Noi stiamo discutendo una questione nell'ambito del Trattato di Roma e non è possibile elevare il prezzo al consumo di un prodotto, di una merce, per favorire l'esportazione. Questo va contro il Trattato di Roma, è vietato.

Ora, perchè noi dobbiamo, con la conversione di un decreto-legge, ribadire una situazione di assoluta illegittimità, di illegalità assoluta, da parte dell'Ente risi, che fa cadere sulle spalle dei consumatori italiani un balzello, per poter avere una massa di manovra di alcuni miliardi da regalare agli esportatori? E dico regalare, perchè se si tiene conto del prezzo internazionale del riso noi possiamo considerarci competitivi, quindi 1500 lire al quintale regalate per l'esportazione non sono più comprensibili.

Io ho chiesto di sopprimere questa clausola che rinvia l'applicazione del rimborso comunitario, per così dire, alla fine di questa campagna agraria, anche perchè con questa clausola noi non solo accontentiamo l'Ente risi, che, lasciatemelo dire, è più forte del Ministero dell'agricoltura e attraverso le sue pressioni arriva dove vuole — arriva anche a rendere più esplicita la sua manovra con questo emendamento — ma corriamo un altro rischio.

All'articolo 3, onorevoli colleghi, si dice: « A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 16/64 adottato in data 5 febbraio 1964...». Questa data era già scaduta al giugno dell'anno scorso; è stata prorogata al febbraio di quest'anno. Perchè dobbiamo creare un presupposto, con quest'ultimo

comma dell'articolo 6, con cui verrebbe di nuovo rinviata la data di applicazione del regolamento comunitario, in base al quale si devono fare i prelievi, costituire il fondo, e sovvenzionare le esportazioni?

Chiedo quindi, se questo decreto-legge deve essere convertito, che lo si converta per tutti i prodotti contemplati nel decreto stesso, senza escludere il riso, come viene chiesto con l'ultimo comma dell'articolo 6. Altrimenti cadremmo in contraddizione con il principio contenuto in questo decreto-legge e non faremmo che perpetrare una serie di soprusi compiuti dall'Ente risi a danno dei consumatori, dei produttori ed anche di una categoria di operatori economici i quali non possono accedere al beneficio delle 1500 lire all'esportazione che viene monopolizzata, come spero verrà riconosciuto dalla Commissione antimonopolio che presto dovrà comunicare i risultati della sua indagine. Io non vedo perchè, se approviamo per la carne e per il latte, non dobbiamo approvare anche per il riso. Dal momento che l'applicazione del regolamento, già prorogata, scade adesso in febbraio, da ora in poi possiamo cambiare sistema; anzichè gravare ogni quintale con le 700 lire che pesano illegalmente su tutti gli italiani, produttori e consumatori, ed anzichè dare le 500 lire che dà l'Ente risi, demandiamo al Governo di sovvenzionare l'esportazione, se ancora ce ne è bisogno, prelevando dal fondo comunitario a ciò costituito in base a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

DE LUCA ANGELO, relatore. La Commissione è contraria.

V A L S E C C H I , Sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo com-

Assemblea - Resoconto stenografico

10 Febbraio 1965

ma dell'articolo 6 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Angelo De Luca è stato proposto un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

« All'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: " essendo già stato affidato all'Ente nazionale risi il compito di corrispondere, attraverso i proventi del diritto di contratto, le restituzioni previste dal regolamento 16/64 del 5 febbraio 1964" ».

P R \times S I D \times N T \times . Il senatore Angelo De Luca ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DE LUCA ANGELO, relatore. Rinunzio a svolgerlo.

P R E S I D E N T E. Il Governo accetta l'emendamento proposto dal relatore?

VALSECCHI. Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Angelo De Luca. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Gli emendamenti proposti agli articoli 7 e 8 del decreto-legge da parte dei senatori D'Angelosante, Compagnoni ed altri sono preclusi.

D'ANGELOSANTE. Domando di parlare per illustrare gli emendamenti tendenti a sopprimere gli articoli 18 e 19 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D' A N G E L O S A N T E . Debbo chiedere una spiegazione all'onorevole relatore. Con gli articoli 18 e 19 si propongono modi-

fiche ad articoli e disposizioni dei precedenti decreti-legge, modifiche peggiorative, nel senso che accentuano l'automaticità di applicazione delle norme prodotte dalla Comunità: si fa cioè in modo esplicito quell'operazione che finora abbiamo visto svolgere in modo implicito. Vorrei che l'onorevole relatore spiegasse al Senato, con parole diverse da quelle usate dalla relazione ministeriale, il senso di queste modifiche. La relazione ministeriale dice che gli articoli 18, 19 e 20 apportano modifiche ad alcuni articoli dei precedenti decreti-legge 30 luglio 1962 e 28 settembre 1962, in armonia con la regolamentazione comunitaria e con le norme dettate dal decreto legge che stiamo esaminando.

Cosa ciò voglia dire di chiaro non si capisce: noi rileviamo solo che con queste modifiche si consolida l'orientamento di fatto che abbiamo denunciato: l'automaticità di applicazione delle norme comunitarie, contro il parere espresso dallo stesso Governo e dalla maggioranza. Su questo si basano i nostri emendamenti soppressivi e mi auguro che il relatore non vorrà limitarsi a dichiararsi contrario.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

DE LUCA ANGELO, relatore. La Commissione è contraria.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 18 del decreto-legge, proposto dai senatori D'Angelosante, Compagnoni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 19, proposto dai senatori D'Angelosante, Compagnoni ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbraio 1965

Da parte dei senatori Vallauri, Magliano Terenzio, Conti, Bonacina, Sibille e Poët è stato proposto un emendamento tendente a inserire nel decreto-legge un articolo 20-bis. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Art. 20-bis.

I benefici previsti dall'articolo 11 della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, sono estesi ai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

L'agevolazione è limitata ai quantitativi dei contingenti annui dei prodotti indicati nella tabella annessa alla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, immessi in consumo nei territori previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 1º dicembre 1948, n. 1438.

Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche alle merci già immesse in consumo nei territori agevolati e per le quali non è stato corrisposto in via definitiva il prelievo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Vallauri ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V A L L A U R I . Mi pare che la formulazione sia molto chiara. L'emendamento mette in evidenza la necessità che le attuali condizioni della zona franca di Gorizia, che prevedono l'esenzione dai dazi doganali, con l'introduzione di questo nuovo strumento si estendano anche ai prelievi. Questa è condizione naturale prevista dalla legge precedente per queste agevolazioni e penso debba essere contemplata anche nella nuova strumentazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

DE LUCA ANGELO, relatore. La Commissione è favorevole. V A L S E C C H I, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 20-bis proposto dai senatori Vallauri, Terenzio Magliano ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia allora lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo emendato.

ZANNINI, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 6 — ultimo comma — sono aggiunte le seguenti parole: « essendo già stato affidato all'Ente nazionale risi il compito di corrispondere, attraverso i proventi del diritto di contratto, le restituzioni previste dal regolamento 16/64 del 5 febbraio 1964 »;

dopo l'articolo 20, è inserito il seguente articolo 20-bis:

« I benefici previsti dall'articolo 11 della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, sono estesi ai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

L'agevolazione è limitata ai quantitativi dei contingenti annui dei prodotti indicati nella tabella annessa alla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, immessi in consumo nei territori previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 — ultimo comma — della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche alle merci già immesse in consumo nei territori agevolati e per le qua-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbraio 1965

li non è stato corrisposto in via definitiva il prelievo ».

PRESIDENTE. Poichè il disegno di legge è composto di un articolo unico, metto senz'altro ai voti il disegno di legge nel testo emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salari e Trabucchi (1972) è di conseguenza assorbito.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

ROFFI . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

R O F F I . Chiedo che sia al più presto iscritto all'ordine del giorno lo svolgimento dell'interpellanza n. 254 da me presentata, insieme ai senatori Tortora e Tedeschi, ai Ministri del lavoro e dell'industria sui licenziamenti alla « Eridania Zuccheri » di Pontelagoscuro la cui fabbrica è stata anche occupata dagli operai. La situazione è tale da richiedere una sollecita discussione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a farsi interprete presso i Ministri competenti della richiesta del senatore Roffi.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

ZANNINI, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964, con il quale sono state annullate le delibere degli Enti locali siciliani relative a concessioni al personale dipendente di una indennità di buonuscita e

di un aumento del 50 per cento delle quote di aggiunta di famiglia;

alla circolare ministeriale intimante la immediata esecuzione, salvo sanzioni, del provvedimento;

alla gravissima situazione verificatasi fra il personale colpito dal provvedimento, su cui incombe il pericolo di oneri finanziari lesivi ed insopportabili,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per risolvere con spirito di giustizia la grave questione e riportare fra i dipendenti degli Enti locali la serenità e la dedizione al lavoro (257).

PICARDO, GRIMALDI, MAGGIO

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ZANNINI, Segretario:

Al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica, per conoscere se non ritenga opportuno informare il Senato circa le iniziative e circa i provvedimenti che abbia adottato o intenda adottare, per porre su basi realistiche e nell'ambito degli interessi scientifici, culturali, economici e sociali del Paese, l'attività di ricerca ampiamente intesa (664).

TRIMARCHI, ALCIDI REZZA Lea, BERGAMASCO, ROVERE

Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim degli affari esteri, per conoscere quale valutazione il Governo dia dell'estendersi di massicci attacchi aerei americani anche sul territorio del Laos, e della gravità che essi assumono, come dimostrazione di un indirizzo che va al di là delle stesse responsabilità nella acutissima crisi del Sud Vietnam, per investire tutta la penisola indocinese con un intervento militare e politico sempre più aggressivo e reazionario; per conoscere quindi se il Governo intenda promuovere una propria azione in appog-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbraio 1965

gio alla convocazione della Conferenza di Ginevra, responsabile degli accordi circa lo *status* della penisola indocinese e della situazione in quei Paesi, quale unico organismo internazionale in grado di negoziare il ritorno della pace e della sicurezza in quella zona (665).

BARTESAGH1

Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim degli affari esteri, perchè, in relazione ai problemi della pace e della sicurezza internazionali, obiettivi costanti della politica estera italiana, voglia dare informazioni sugli avvenimenti recenti ed in corso nel Vietnam del Nord e del Sud (666).

JANNUZZI

Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim degli affari esteri, per conoscere quali passi intende compiere per rappresentare al Governo degli Stati Uniti lo stato d'animo di grande inquietudine della nostra pubblica opinione creatasi dinanzi all'aggravarsi della situazione internazionale, dopo l'aggressione contro il Vietnam del Nord e l'estensione dell'attacco imperialista nel Sud-Est asiatico con le nuove incursioni aeree americane contro il Laos, che rischiano di far precipitare irrimediabilmente le sorti della pace mondiale;

e per sapere quali iniziative diplomatiche intende adottare per far in modo che gli Stati firmatari dell'accordo di Ginevra del 1954 si riuniscano al più presto per trovare assieme la via per dare un assetto pacifico e democratico a tutto il Vietnam, liberandolo da ogni ingerenza militare straniera (667).

TERRACINI, VALENZI

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, per sapere quali provvedimenti si intendano prendere tempestivamente per risanare i disavanzi della Cassa nazionale della previdenza marinara e per adeguare le pensioni marittime già in godimento, nonchè quelle da erogare, all'attuale costo della vita.

L'interrogante rileva che il notevolissimo disavanzo della « gestione a ripartizione » del settore marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara — ammontante a circa quattordici miliardi e mezzo — è di entità tale da destare vivissime preoccupazioni, d'altra parte anche la gestione a ripartizione della cosiddetta « gestione speciale » (fondo di previdenza del personale di SM navigante e del personale amministrativo delle società di navigazione e sovvenzione) presenta un disavanzo — ammontante ad un miliardo e settecentocinquantasette milioni — che desta preoccupazioni (2678).

Viglianesi

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali non è stato dato inizio ai lavori per la costruzione del ponte stabile sul fiume Po, in sostituzione di quello in chiatte, collegante Dosolo a Guastalla nelle provincie di Mantova e Reggio Emilia; per conoscere inoltre quali provvedimenti intenda prendere al fine di disporre l'immediato inizio di tali lavori, che, oltre a rendere moderni e regolari i collegamenti tra le due provincie e ad agevolare la navigazione sul Po, contribuirà ad alleviare la disoccupazione aumentata nelle zone suddette a seguito di numerosi licenziamenti effettuati dalle piccole e medie imprese locali (2679).

AIMONI, SALATI

Al Ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga opportuno porre allo studio una modifica della denuncia annuale dei redditi, per consentire ai contribuenti a reddito fisso e non suscettibile di variazioni la sostituzione della procedura attuale, con una semplice comunicazione di conferma del reddito, già denunziato agli uffici distrettuali delle imposte.

La modifica, oltre che favorire lo snellimento della procedura di accertamento dei redditi più complessi, verrebbe incontro ad

Assemblea - Resoconto stenografico

10 Febbraio 1965

un vivo desiderio di un rilevante numero di contribuenti a reddito fisso (2680).

INDELLI, MILITERNI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, premesso che secondo le disposizioni precedenti la legge del 15 febbraio 1958, n. 46, gli impiegati dello Stato potevano prestare servizio oltre il 65° anno di età se non avevano raggiunto il 40° anno di servizio;

che la legge del 1958 ha abolito un diritto acquisito da tutti coloro che furono assunti in data anteriore alla emanazione della predetta legge;

che dopo il 1958 a diverse categorie di impiegati dello Stato è stato concesso di prestare servizio fino al 70° anno di età;

che per coloro che saranno messi in pensione dopo il 31 dicembre 1966 è dato di godere di un trattamento di quiescenza di gran lunga superiore a quello spettante a coloro che verranno posti in pensione di ufficio prima di tale data, l'interrogante chiede di conoscere se è intendimento del Governo volere emanare al più presto una disposizione transitoria con la quale venga consentito a chi non ha compiuto i 40 anni di servizio ma ha raggiunto il limite di 65 anni di età senza superare i 70, di essere trattenuto in servizio almeno fino al 31 dicembre 1966 (2681).

CASSESE

Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, premesso che il più vivo allarme va diffondendosi tra gli operatori economici del settore vitivinicolo — individuali e in cooperative — per la perdurante stasi del mercato, che fa registrare ingentissimi quantitativi di vino in giacenza nei depositi; considerato che il settore vitivinicolo rappresenta parte sostanziale dell'economia agricola e generale della provincia di Brindisi e che i riflessi della grave situazione di stasi investono tutte le categorie produttive e la mano d'opera, cagionando pesanti squilibri ed uno stato di notevole tensione, l'interrogante chie-

de agli onorevoli Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio di conoscere se non ritengano opportuno ed urgente — allo scopo di alleviare una situazione che minaccia di divenire insostenibile — accogliere i voti espressi dalla Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brindisi, con delibera n. 31 del 19 gennaio 1965, relativi ad un provvedimento di proroga delle facilitazioni concesse per la distillazione agevolata dei vini non serbevoli, sottolineando, in particolare, la necessità della determinazione di un prezzo minimo di lire 500 per ettogrado e di un quantitativo di conferimento che possa adeguatamente incidere sul mercato (2682).

PERRINO

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i motivi che hanno indotto chi ha organizzato la recente visita in Puglia, da tempo predisposta, della 8ª Commissione permanente del Senato, con la presenza del Ministro, ad escludere le zone di riforma e i comprensori di bonifica delle provincie di Lecce e Brindisi, impedendo così di verificare la vera situazione delle realizzazioni e di constatare quanto occorre fare per sollevare le zone depresse della regione pugliese;

per conoscere altresì perchè, al contrario, la visita è stata estesa ad altre regioni non comprese nel programma (2683).

FERRARI Francesco

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con riferimento alla risposta data alla interrogazione n. 572 per conoscere i motivi per cui a tutto oggi gli impianti TV per la zona di Caltanissetta non sono ancora stati messi in efficienza nonostante le assicurazioni della società concessionaria costruttrice che prevedeva l'eliminazione delle deficienze entro la metà del 1964 (2684).

Picardo

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se e quando, ai piccoli commercianti, commessi viaggiatori,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbraio 1965

rappresentanti e venditori ambulanti, sarà estesa, come è già avvenuto per altre categorie di lavoratori indipendenti, la pensione di invalidità e di vecchiaia.

È da rilevare che sia nelle precedenti legislature che in quella attuale sono state presentate diverse iniziative parlamentari alle quali il Governo ha sempre affermato di essere favorevole riservandosi una risposta definitiva in quanto aveva in elaborazione un suo disegno di legge istitutivo dell'assicurazione invalidità e vecchiaia per i predetti lavoratori ».

Poichè non è possibile ancora temporeggiare, l'interrogante chiede che sia presto colmata tale lamentata lacuna e venga definitivamente riconosciuta anche a questi lavoratori, che sono il 10 per cento della popolazione attiva, un diritto sancito dalla Carta costituzionale (2685).

MASCIALE

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere i motivi che lo hanno indotto a sollecitare l'ex Primo Ministro del Congo (Leopoldville) a rinunciare alla conferenza stampa già indetta a Roma per il giorno 11 gennaio 1965 al Circolo della Stampa e quando i giornalisti vi erano già convenuti.

L'ex Primo Ministro era diretto a Bruxelles ove fu ricevuto dal Ministro per gli affari esteri del Regno belga ed in tale occasione avanzò proposte costruttive per la soluzione del grave problema del Congo.

E ciò appare tanto più grave dopo che dei Ministri della Repubblica italiana avevano ricevuto il Primo Ministro Ciombè che transitava dall'Italia, in forma privata, per recarsi allo Stato del Vaticano (2686).

BANFI

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali ostacoli hanno impedito sinora il completamento dell'acquedotto del Simbrivio, la cui messa in opera è iniziata nel 1953;

quali provvedimenti intende adottare per eliminare le cause di così grave ritardo e per accelerare i lavori, al fine di sanare una situazione divenuta intollerabile per decine di Comuni della Provincia di Roma — a causa della crescente insufficienza di rifornimento idrico — che dovrebbero essere serviti dall'acquedotto in questione;

se non ravvisa la necessità di sviluppare un'inchiesta per assodare le responsabilità, che hanno determinato e determinano tanta discontinuità nell'attuazione dell'opera (2687).

MAMMUCARI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se ai fini del collocamento in pensione sia valido il contenuto dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, la quale stabilisce che per servizio effettivo si debba intendere anche il servizio non di ruolo riscattato.

In contrasto con quanto sopra, il Consiglio di Stato in data 30 ottobre 1961 ha deciso che tale servizio non debba essere computato, anche se riscattato, e che quindi l'impiegato debba compire 20 anni di servizio effettivamente in ruolo.

L'interrogante chiede di sapere se per il caso esposto il Governo non intenda affermare il contenuto della legge innanzi ricordata (2688).

CARUCCI, ROFFI

Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere se non ravvisi l'opportunità e la necessità — al fine di rafforzare e allargare la base di concirca l'utilizzazione dei finanziatrollo menti e contributi erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno - di comunicare alle Amministrazioni provinciali, alle Amministrazioni comunali, alle organizzazioni sindacali comunali e provinciali il numero, l'entità, le finalità dei finanziamenti e contributi assegnati e il nome delle ditte, imprese, persone alle quali vengono erogati; e di rendere obbligatoria — o da parte delle Camere di commercio o delle Amministrazioni provinciali o dei Consorzi industriali, o degli uffici provinciali della Cassa per il Mezzogiorno — l'affissione di manifesti, ove siano

10 Febbraio 1965

riportati gli estremi dei finanziamenti e contributi stanziati (2689).

MAMMUCARI

Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno per conoscere:

- 1) quanti sono stati i contributi assegnati e corrisposti per lo sviluppo dell'attività agricola e per le trasformazioni agrarie nelle province di Roma, Rieti, Latina, Frosinone;
- 2) quali modificazioni fondiarie e agrarie tali contributi hanno determinato nelle provincie in questione;
- 3) quale controllo è stato esercitato per impedire che i finanziamenti fossero utilizzati a fini diversi da quelli, per i quali erano stati ufficialmente sollecitati (2690).

MAMMUCARI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza del fatto che l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano continua a condurre notevoli estensioni di terreno ricavate dalla bonifica delle valli da pesca (trattasi precisamente delle valli dette Mea in Contarina e Moceniga e Tramontana nel comune di Risolina, per complessivi mille ettari circa, di cui 850 già in produzione, anche specializzata), con il sistema in economia e, in parte, con concessioni a coltivatori diretti in affitto, per singoli prodotti a condizioni talvolta onerose, anzichè provvedere all'assegnazione dei terreni stessi ad assegnatari con poca terra, che sono ancora numerosi nel comprensorio polesano oppure a lavoratori agricoli o a coltivatori diretti con poderi insufficienti.

Consta, inoltre, all'interrogante che il predetto Ente conduce direttamente, o affitta — anche ad assegnatari — altri terreni di cospicua estensione nei comuni di Taglio di Po e di Porto Tolle, ove è ancora molto sentita l'esigenza, sia da parte di assegnatari per arrotondamenti dei loro poderi, sia — soprattutto — da parte dei numerosi braccianti agricoli, sottoccupati di nuove assegnazioni di terreni.

L'interrogante chiede all'onorevole Ministro se non ritenga di intervenire presso la Presidenza dell'Ente Delta Padano, affinchè l'intrapresa opera di riforma fondiaria venga proseguita con l'assegnazione agli aventi diritto di tutte le terre in possesso di detto Ente, ai fini di contribuire alla rinascita economica e sociale del Delta Padano, zona tanto provata dalle alluvioni e mareggiate e dalle conseguenze del noto fenomeno dell'abbassamento dei terreni (2691).

GAIANI

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non sia di giustizia ovviare alla diversità di trattamento, venuta a determinarsi in sede di applicazione del vigente Ordinamento dei Cancellieri e Segretari giudiziari, riguardo al personale proveniente dal soppresso ruolo degli aiutanti (alcuni sprovvisti del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera esecutiva, assunti senza concorso, ed ammessi alla carriera direttiva in virtù di un giudizio di idoneità da parte di apposita commissione) e gli altri, vincitori di concorso, forniti del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera esecutiva: questi ultimi non sono stati ammessi neanche al concorso per esame per l'accesso alla anzidetta carriera direttiva.

Ond'è che coloro i quali non han dovuto superare la prova del concorso per esame per l'assunzione all'impiego vengono a trovarsi in una posizione di privilegio, che appare iniqua.

L'interrogante domanda pertanto se non si ritenga di ammettere — in via transitoria — allo scrutinio per la promozione alla qualifica di cancelliere capo di pretura (ex grado VIII) tutti i funzionari che, alla data di entrata in vigore della legge 1196 del 1960, rivestivano la qualifica di cancelliere o segretario di 1ª classe (ex grado IX di gruppo B) o che tale qualifica saranno per conseguire anche in considerazione del fatto che, con il prossimo ordinamento, la carriera di concetto nei confronti degli esclusi viene stroncata, essendo arrestata a quest'ultima qualifica (2692).

PACE

Assemblea - Resoconto stenografico

10 Febbraio 1965

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 11 febbraio 1965

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 11 febbraio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazioni per la nomina:

- di tre Commissari di vigilanza sul·la Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza;
- di un Commissario di vigilanza al debito pubblico.

II. Discussione dei disegni di legge:

- 1. Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961 (449).
- 2. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Parigi il 7 gennaio 1963 tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNE-SCO) per l'integrazione dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 sull'istituzione e lo Statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (586).
- 3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Iraq sui servizi aerei, con Annesso e Scambio di Note, concluso a Bagdad il 31 gennaio 1963 (Approvato dalla Camera dei deputati) (595).
- 4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezuela con Annesso e Scambi di Note, concluso a Caracas il 4 luglio 1962 (701).
- 5. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di esenzioni fiscali a favore di Istituti culturali, effettuato in Roma il 12 luglio 1961 (Approvato dalla Camera dei deputati) (785).

6. Ratifica ed esecuzione degli emendamenti degli articoli 23, 27 e 61 dello Statuto delle Nazioni Unite adottati con la Risoluzione n. 1991 del 17 dicembre 1963 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua XVIII Sessione (925-Urgenza).

III. Svolgimento delle interpellanze:

MAMMUCARI (MONTAGNANI MARELLI, LE-VI). — Al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica. — Per conoscere se, in considerazione dell'allarme giustificato suscitato da notizie di stampa concernenti la stasi dell'attività della ricerca scientifica nei diversi settori, ma in modo particolare in quelli più propri della fisica, della chimica, della medicina e della biologia e della preoccupazione per le conseguenze negative che la drastica riduzione dell'attività di ricerca può determinare nello sviluppo della cultura italiana, nella formazione dei ricercatori, nell'espansione dell'economia nazionale, non ritenga opportuno illustrare quali sono i provvedimenti proposti, adottati o in via di adozione per liquidare tutte le remore, che ostacolano la piena e libera espansione di una attività fondamentale per l'elevamento della civiltà nel nostro Paese (150).

CRESPELLANI (SCHIETROMA). — Al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica. — Dinanzi alle voci che denunciano un generale rallentamento delle ricerche scientifiche nei vari settori ai quali è legato lo sviluppo delle conoscenze teoriche e delle pratiche applicazioni nel campo della fisica, della chimica, della medicina, gli interpellanti chiedono di conoscere qual'è la situazione effettiva delle ricerche scientifiche in Italia e quali prospettive si schiudano per l'avvenire sotto l'indirizzo e lo stimolo che il Ministro per la ricerca scientifica è in grado di attuare (249).

Alberti (Romagnoli Carettoni Tullia). — Al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica. — Al fine di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo circa provvedimenti ed iniziative atti a ri-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 Febbraio 1965

muovere le condizioni negative che sono alla base dell'attuale bilancia dei pagamenti cosiddetti tecnici (quale è stata elaborata recentemente dall'Ufficio italiano cambi), chiedono altresì di conoscere se non sia tra i propositi del Governo di provvedere all'eliminazione o almeno alla riduzione dell'eccessivo disperdersi delle forze umane e di laboratorio responsabili della ricerca scientifica e tecnologica italiana e ciò all'evidente scopo di ottenere il massimo di rendimento dei mezzi di finanziamento che afferiscono in totale al settore considerato (252).

e dell'interrogazione:

TRIMARCHI (ALCIDI REZZA Lea, BERGAMASCO, ROVERE). — Al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica. — Per conoscere se non ritenga opportuno informare il Senato circa le iniziative e circa i provvedimenti che abbia adottato o intenda adottare, per porre su basi realistiche

e nell'ambito degli interessi scientifici, culturali, economici e sociali del Paese, l'attività di ricerca ampiamente intesa (664).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

V. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

La seduta è tolta (ore 21,40).

Dott Alberto Alberti

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari